



Massimario della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

Anno 2013

con la collaborazione
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Roma



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO

Presidente Generale f.f. dott.. Alfonso LAURO
Direttore della Segreteria dott. Fernando LIO

UFFICIO DEL MASSIMARIO

Direttore
Coordinatore

dott. Alfonso LAURO
dott. Francesco ROSE

Redattori delle massime

dott. Giovanni CANZIO
dott. Giuseppe D'AVANZO
dott.ssa Anna Maria LENTINI
dott. Achille MELONCELLI
dott. Francesco ROSE
dott. Giancarlo TATTOLI

Collaboratori

dott.ssa Anna CARIELLO
dott. Claudio DELLA VECCHIA
dott. Edmondo D'ORO
dott. Enzo DI GIACOMO



ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE CONTROLLI

1) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 29/14/2013- dep.il 30/1/2013-Presidente Cellitti-Relatore Tozzi-Agenzia entrate Viterbo/Bernacchi.

Accertamento liquidazione controlli - Reddito d'impresa inferiore a reddito di un dipendente-Legittimità.- Sussiste.

L'accertamento di maggiori ricavi determinati per un reddito d'impresa dichiarato inferiore al reddito individuale di due dipendenti è legittimo.

2) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 32/14/2013- dep.il 30/1/2013-Presidente Cellitti - Relatore Tozzi-Agenzia Entrate Viterbo/Colonnelli srl.

Accertamento liquidazione controlli-Reddito d'impresa in perdita per più anni con percentuale di ricarico dell'1%-Rettifica della dichiarazione-Legittimità.

La circostanza che un'impresa commerciale evidenzi una percentuale di ricarico pari all'1% e dichiarare per più anni di seguito rilevanti perdite costituisce una condotta commerciale anomala di per sé sufficiente a giustificare una rettifica della dichiarazione.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.21536/2007,24426/2008.

3) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.8/20/2013- dep.il 5/2/2013-Presidente-Meloncelli- Relatore–D'Andria-Gajani/ Ag. Entrate Roma 2.

Accertamento liquidazione controlli-Dichiarazione presentata a Istituto bancario-Prova-E' sufficiente ricevuta con timbro della Banca.

La ricevuta con timbro dell'istituto bancario attestante la regolare ricezione della dichiarazione è idonea a dimostrare l'avvenuta presentazione, per cui l'eventuale mancata trasmissione all'ufficio finanziario non può che essere imputata allo stesso istituto bancario.



4) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 75/14/2013- dep.il 14/2/2013-Presidente Cellitti - Relatore Tozzi- Dir. Reg. Lazio uff. contenz./Coop lavoro Team service srl.

Accertamento liquidazione controlli-Credito imposta società cooperative di produzione in dichiarazione-Rettifica ex art.36bis DPR n.600/1973-Esclusione-Aiuti di Stato-Configurazione-Esclusione.

Non è possibile utilizzare la procedura ex art.36 bis del DPR n.600/1973 per rettificare l'ammontare del credito d'imposta, che esige un motivato avviso di accertamento.

Non è aiuto di Stato il credito d'imposta concesso alle società cooperative di produzione lavoro, misura volta alla creazione di posti di lavoro in specifiche aree territoriali.

Riferimenti normativi: DPR n.600/1973,art.36bis;DLgs n.468/1997;DLgs n.81/2000,art.7,comma 1;L. n.388/2000.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Giust. UE 8/9/2011.

5) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 76/14/2013- dep.il 14/2/2013-Presidente Cellitti-Relatore Tozzi- Lucci/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma1.

Accertamento liquidazione controlli-Accertamento basato su studi di settore- Scostamento del 20%-Esclusione.

La condizione per un accertamento basato sugli studi di settore è costituito dallo scostamento, ossia dalla differenza tra i ricavi determinati dallo studio e quelli dichiarati, che deve essere grave e non trascurabile, per cui non è consentito quando lo scostamento è del 20%.

6) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 78/14/2013- dep.il 14/2/2013-Presidente Cellitti-Relatore Tozzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma1/Gruppo 4 srl.

Accertamento liquidazione controlli-Credito esistente-Preventiva comunicazione d'irregolarità-Necessità a pena di nullità dell'iscrizione a ruolo.

In materia di rimborsi e in particolare sull'esistenza di un credito nella misura contestata è richiesta, a pena di nullità dell'iscrizione a ruolo, la preventiva comunicazione di irregolarità.

Riferimenti normativi: L.n.212/2000,art.6.



7) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.24/29/2013- dep.il 11/2/2013-Presidente Gargani-Relatore Zucchelli- Agenz. Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2/Senesi.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF IVA IRAP-Costi-Imputazione-Principio di competenza- Nella realtà produttiva è l'anno del prezzo determinato.

Per la determinazione dei componenti positivi e negativi l'art.75 del DPR n.917/1986 individua il principio della competenza, ma riconosce al contempo che, nella realtà produttiva, può sussistere una discrasia temporale tra il momento della prestazione e quello in cui l'oggetto del contratto si perfezioni.

La sostanza del rapporto è in effetti la prestazione sinallgmatica (il prezzo) determinato nell'uno o nell'altro anno fiscale.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986,art.75.

8) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.2/22/2013- dep.il 7/1/2013-Presidente Mongiardo-Relatore Macaluso-Romaprocess srl/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma1.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEG IVA IRAP-Operazioni inesistenti-Prova-Contribuente-Fatture regolari inserite in corretta contabilità-Onere assolto.

In tutte le controversie concernenti operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti l'onere della prova grava sul contribuente.

Tale onere viene assolto in tutti i casi in cui le operazioni sono documentate da fatture regolari inserite in una corretta contabilità.

Riferimenti normativi: DPR n.633/1972,art.21.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.10414/2011,27341/2005.

9) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.2/21/2013- dep.il 23/1/2013-Presidente Cappelli-Relatore Valentini- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2/Autoucci srl.

Accertamento liquidazione controlli-IRES IVA IRAP-Operazioni inesistenti-Costi-Deducibilità-Criteri.



La deducibilità dei costi da reato è soggetta solamente alle ordinarie regole del TUIR, ovvero, sono deducibili per l'acquirente per il solo fatto che essi sono sostenuti nel quadro di una c.d. frode carosello, anche per l'ipotesi che sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che questi siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.

Riferimenti normativi: DL n.16/2012,art.8;L. 537/1993,art.14,comma 4bis.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.10467/2012.

10) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.4/4/2013- dep.il 21/1/2013-Presidente Liotta -Relatore Lunerti-Mediterraneo sviluppo srl/ Ag. Entrate Roma 2.

Accertamento liquidazione controlli-IRES IVA IRAP-Finanziamenti dei soci prevalentemente in contanti-Presunzione di ricavi non dichiarati-Sussiste-Ammette prova contraria.

Le numerose operazioni di finanziamento dei soci prevalentemente effettuate in contanti, anche per importi elevati, sono in realtà meramente apparenti e finalizzate a nascondere ricavi non dichiarati, la prova del contrario ricade sulla società.

Riferimenti normativi: DPR n.600/1973,art.39.

11) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.59/4/2013- dep.il 4/2/2013-Presidente Falascina -Relatore Moscaroli-Banca Fideuram spa/Dir. Reg. Lazio uff. grandi contribuenti.

Accertamento liquidazione controlli-IRES -IRAP-Premio fedeltà a promotori vincitori gare produttività erogato alla cessazione del rapporto di agenzia-Imputazione costo-Nell 'anno in cui è indetta la gara.

Il premio di fedeltà che la banca eroga alla cessazione del rapporto di agenzia a quei promotori vincitori della gare di produttività indette ogni anno è fiscalmente deducibile nell'anno in cui è indetta la gara a nulla rilevando il differimento dell'erogazione.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986,art.109.



12) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.28/1/2013- dep.il 21/1/2013-Presidente Varrone-Relatore Zaccardi-Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 3/COPROVI Velletri.

Accertamento liquidazione controlli-IRES -IRAP-Ammortamenti-Documentazione con schede congrue-Deroga all'obbligo di tenere le scritture contabili-Possibilità.

E' possibile derogare all'obbligo di tenere le scritture contabili se, alla richiesta dell'amministrazione, sono forniti dati congrui in forma sistematica e completa.

Nella specie, il consorzio aveva documentato l'esistenza degli ammortamenti con schede riepilogative di ciascun gruppo con descrizione sintetica, importo delle quote, percentuale della quota accantonata nell'esercizio.

Riferimenti normativi: DPR n.435/2001,art.12.

13) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.5/1/2013- dep.il 2/1/2013-Presidente Lauro-Relatore Lunerti- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma2/Sequino.

Accertamento liquidazione controlli-Dichiarazione-Presentazione tramite intermediario secondo istruzioni-Omessa dichiarazione-Esclusione.

Quando la procedura di presentazione tramite intermediario, ben rappresentata nelle istruzioni alla dichiarazione annuale dei redditi, è rispettata ne deriva che tutti gli elementi in essa presenti, compreso i crediti derivanti da ritenute effettuate dai committenti, devono intendersi provati, con la conseguenza che la cartella di pagamento emessa a seguito di omessa dichiarazione deve essere annullata.

14) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.41/1/2013- dep.il 1/2/2013-Presidente Lauro-Relatore Terrinoni- Cogianco/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1.

Accertamento liquidazione controlli-IRES IVA IRAP—Frode carosello-Operazioni soggettivamente inesistenti-Costi-Deduzione-Possibilità anche nell'ipotesi di consapevolezza della frode.

Ai fini delle imposte dirette devono essere riconosciuti i costi realmente sostenuti, inerenti e di competenza riportati nelle fatture soggettivamente inesistenti (frode carosello), anche nell'ipotesi che l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni e anche prima dell'entrata in vigore del decreto n.16/2012.



Riferimenti normativi: L n.16/12,art.8,cc 1 e 2.

15) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.45/1/2013- dep.il 1/2/2013-Presidente Lauro-Relatore Terrinoni- Del Monte/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF IVA IRAP—Appello-Produzione documenti non esibiti all'invito dell'ufficio-Criterio da adottare-Studi di settore-Capacità produttiva ridotta per malattia-Prova-Criterio.

Non possono essere presi in considerazione, in sede contenziosa, a favore del contribuente, le notizie e i dati non adottati e gli atti non prodotti in risposta agli inviti dell'ufficio, salvo che il contribuente medesimo precisi di non avere potuto assolvere per causa a lui non imputabile.

Lo stato di malattia non è prova sufficiente, dovendosi fornire prova dell'incidenza sulla capacità produttiva di reddito.

Riferimenti giurisprudenziale: Cass.n.19784/2010.

16) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.3/1/2013- dep.il 2/1/2013-Presidente Lauro-Relatore Panzini- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2/Soc. Ing. d'impresa srl.

Accertamento liquidazione controlli-IRES IVA IRAP—Software informatico-Acquisizione file sorgenti-Ammortamento-Non superiore a 1/3 nell'anno di esercizio.

In tema di ammortamento concernete software informatico consistente in acquisizione di “file sorgenti” da “reingegnerizzare” si è nell'ambito dei diritti di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di processi, formule e informazioni relative a esperienze acquisiti in campo industriale, per cui i costi relativi sono deducibili in quote non superiori a 1/3 per ogni esercizio.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986,art.103,c. 1.

Riferimenti giurisprudenziali: CTR del Lazio n.228/4/2011.

17) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.95/1/2013- dep.il 1/2/2013-Presidente Lauro-Relatore Lunerti- Telemondo srl in liq./Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2.



Accertamento liquidazione controlli-IRPEF IVA IRAP—Frode fiscale-Acquisto- Detrazione- Condizioni.

Il diritto alla detrazione IVA è subordinato all'assoluta inconsapevolezza del cessionario di partecipare a un acquisto costituente frode fiscale e alla circostanza che anche usando la normale diligenza, non avrebbe mai potuto comprendere che effettivo cedente non era colui che risultava in fattura.

Riferimenti normativi: Dir. CEE n.388/1977,art.17.

Riferimenti giurisprudenziali: CGE C-419/2006;Cass. n. SS.UU 30057/2008,10352/2006.

18) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.159/4/2013- dep.il 19/3/2013-Presidente Liotta -Relatore Moscaroli Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 3/Savelli.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-Documentazione-Produzione di sole evidenze meccanografiche da parte dell'ufficio-Prova del maggior reddito-Non raggiunta.

La semplice produzione di evidenze meccanografiche da parte dell'ufficio non costituiscono prova per i maggiori redditi accertati del contribuente.

19) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.197/14/2013- dep.il 19/3/2013-Presidente Amodio-Relatore Tozzi-Brera srl/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma1.

Accertamento liquidazione controlli-Ires-IVA-IRAP—Grandi contribuenti-PVC emesso periodo tra aprile 2001 a 2009 dalla Direzione regionale entrate -Illegittimità-Sussiste.

L'accertamento fondato sulle risultanze di un PVC della Direzione regionale delle entrate nel periodo compreso tra l'aprile del 2001 a tutto il 2009 è illegittimo.

Ciò è confermato dal fatto che il legislatore è dovuto intervenire successivamente con il DL n,185/2008,art.27 per riconoscere normativamente il potere di tali Direzioni di eseguire delle verifiche nei confronti dei “grandi contribuenti”, il che dà valenza alla tesi di carenza di potere nel periodo anzidetto.

Riferimenti normativi: DL n.185/2008,art.27.

Riferimenti giurisprudenziali: CTR Lazio n.140/22/2012.



20) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.103/4/2013- dep.il 6/3/2013-Presidente Liotta -Relatore Lunerti- Ag. Entrate Roma 1/Sampaolesi di Sampaolesi sas.

Accertamento liquidazione controlli- IVA IRAP-Movimentazioni bancarie-Presunzioni ex art.32 DPR n.600/1973-Prova liberatoria-Deve essere specifica.

La presunzione di cui all'art.32 del DPR n.600/1973, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art.2729 c.c. per le presunzioni semplici.

La prova liberatoria non può essere generica, ma deve essere specifica, analitica, con riferibilità di ogni movimentazione bancaria alla sua attività, diversamente, la rispettiva movimentazione si configura quale corrispettivo non dichiarato.

Riferimenti normativi: DPR n.600/1973, art.32; art.2729 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.18013/2007.

I costi relativi al personale consistenti nell'ammontare corrispondente al tasso di assenteismo e nell'importo versato al fondo formazione temporanea, oggetto di recupero nei confronti dell'utilizzatore non costituiscono imponibile IRAP.

Riferimenti normativi: L. n.244/2007; D.Lgs n.276/2003, art.30; L.n.196/1997, art.26bis.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.23021/2011.

21) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.66/38/2013- dep.il 6/3/2013-Presidente Favaro -Relatore De Santi- Tisci srl/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 3.

Accertamento liquidazione controlli-IRES-IVA-IRAP-Somme versate per condono edilizio-Deducibilità-Esclusione.

Le somme dovute a titolo di oblazione a seguito di condono edilizio sono indeducibili dal reddito d'impresa, in quanto si deve escludere qualsiasi correlazione tra il costo e il reddito prodotto, trovando tali somme causa in attività compiuta in violazione di legge estranea all'esercizio dell'attività commerciale.

22) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 156/14/2013- dep.il 6/3/2013-Presidente Amodio-Relatore Tarantino- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Lorusso.



Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-IVA-IRAP-Avvvocato affetto da cerebropatia con riduzione facoltà cognitive-Studio di settore-Applicazione-Esclusione.

Si deve ritenere raggiunta la prova da parte di un contribuente avvocato della sussistenza di condizioni, nella specie il certificato medico attestante che era affetto da cerebropatia vascolare con riduzione delle facoltà cognitive, che giustificano in concreto l'esclusione dall'area dei soggetti a cui possono essere applicato gli standards dello studio di settore.

23) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.78/2/2013- dep.il 13/3/2013-Presidente Oddi-Relatore Diotallevi-Bingo Re srl/Ag. Entrate Roma 3.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-IVA-IRAP-Impresa con più attività-Contabilità separata-Detrazione-Condizioni.

I soggetti esercenti più attività nell'ambito della stessa impresa, optanti per la contabilità separata ai fini IVA, hanno diritto alla detrazione solo se si verificano due condizioni: che l'attività per cui si ha diritto sia gestita effettivamente con contabilità separata, e che l'imposta, cui si chiede la detrazione, non riguardi beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente, ossia destinati indistintamente alle diverse attività esercitate.

Riferimenti normativi: DPR n.633/1972,art.36,comma 3.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.23177/2010.

24) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.60/2/2013- dep.il 12/3/2013-Presidente Oddi-Relatore Di Iasi- Ag. Entrate Roma 3/Casamia.

Accertamento liquidazione controlli- IVA-IRAP-Accertamenti simultanei ILOR IVA- Vincolo simultaneus processus-Sussiste.

Qualora l'ufficio abbia proceduto contestualmente ad accertamenti ILOR (cui è assimilabile l'IRAP) e IVA a carico di una società di persone, fondati su elementi in parte comuni, seppur non coincidenti, il profilo dell'accertamento impugnato per l'IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti a esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l'inscindibilità delle due situazioni.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986,art.5;DPR n.600/1973,art.40,secondo comma.



Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.12326/2010.

25) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.183/14/2013- dep.il 14/3/2013-Presidente Amodio-Relatore Pennacchia-Guardino/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma1.

Accertamento liquidazione controlli- IVA-IRAP-Ricorso pendente-iscrizione a ruolo-legittimità.

L'avviso di accertamento non sospende l'iscrizione a ruolo, la cui sorte finale è subordinata all'esito del giudizio intrapreso avverso l'avviso di accertamento; nel caso di conferma, l'ufficio liquiderà l'imposta a titolo definitivo e, invece, con sentenza favorevole al contribuente provvederà al rimborso di quanto indebitamente richiesto e versato.

Riferimenti normativi: DPR n.602/1973 ,art.15.

26) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.107/4/2013- dep.il 6/3/2013-Presidente Liotta -Relatore Moscaroli-FIVE srl/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1.

Accertamento liquidazione controlli- Ipotecaria-Catastali-Valore immobile-Determinazione tenendo conto valore dell'iscrizione ipoteca bancaria-Legittimità.

Per determinare il valore di un immobile non va sottovalutata la circostanza che, contestualmente all'atto di acquisto, l'acquirente ottenga un finanziamento e che l'iscrizione d'ipoteca da parte di una banca viene fatta sul presupposto che il bene abbia un valore coerente con il credito iscritto.

27) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.141/4/2013- dep.il 8/3/2013-Presidente - Relatore Falascina – Etaro spa/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 3.

Accertamento liquidazione controlli- IRES-IRAP-Know-how-Brevetto scaduto-Costo-Deducibilità-Legittimità.

Il know-how rappresenta un bene immateriale meritevole di tutela per la possibilità di mantenere il proprio processo industriale al passo dei tempi, per cui scaduto il brevetto l'impresa può continuare a avvalersene e il cui costo è deducibile.



28) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.59/38/2013- dep.il 4/3/2013-Presidente Favaro -Relatore Tozzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 3/Marocchini.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-Accertamento sintetico-Autovettura di agente di commercio-Irrilevante ai fini della determinazione reddito.

Ai fini della determinazione del reddito sintetico è irrilevante il possesso di un'autovettura da considerare bene strumentale riconducibile all'attività di agente di commercio.

Riferimenti normativi: DPR n.600/1973,art.38.

29) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent.n.76/22/2013- dep.il 4/3/2013-Presidente Mongiardo - Relatore Macaluso-ladecola/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-Canoni di locazione non percepiti per avvio di procedura di sfratto-Dichiarazione-Devono essere indicati e poi chiedere rimborso all'AF.

Si deve sempre indicare nella dichiarazione dei redditi l'importo complessivo dei canoni di locazione anche quando non siano stati corrisposti da parte del conduttore nei cui confronti era stata già avviata la procedura di convalida di sfratto per, poi, vantare nei confronti dell'AF un credito pari ai canoni non percepiti.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986,art.23 come modificato dalla L. n.431/1998,art.8,comma 5.

30) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.118/1/2013- dep.il 27/2/2013-Presidente Lauro-Relatore Panzini- Eurogroup srl/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 3.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEG -IRAP- Violazione termine permanenza verificatori-Conseguenze.

La violazione del termine di permanenza,30 giorni più 30 di cui all'art.12 della L. n.212/2000,dei verificatori presso la sede del contribuente costituisce al massimo un illecito disciplinare dei funzionari e può comportare l'inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti successivamente allo spirare di quel termine.

Riferimenti normativi: L. n.212/2000,art.12.



31) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.40/38/2013- dep.il 19/2/2013-Presidente Favaro -Relatore Terrinoni- Biaggi/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-IVA-IRAP-Utilizzo scudo fiscale-Prova contraria di residenza all'estero-Esclusione.

L'utilizzo della normativa dello scudo fiscale, riservata ai fiscalmente residenti in Italia, vanifica tutti i tentativi di prova contraria di residenza estera da parte del contribuente.

32) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9 –Sent. n.63/9/2013- dep.il 14/3/2013-Presidente Patrizi-Relatore Mazzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Di Nardo.

Accertamento liquidazione controlli-Accertamento con adesione-Obbligo di convocare contribuente-Esclusione-Decorrenza del termine di 90 giorni-Rigetto tacito—Sussiste.

Nel caso d'istanza di accertamento con adesione non esiste l'obbligo per l'A.F. di convocare il contribuente, per cui decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione senza che l'AF abbia risposto, l'istanza deve considerarsi tacitamente rigettata.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.28051/2009.

33) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.107/38/2013- dep.il 18/3/2013-Presidente Patrizi -Relatore De Santi-Impr.edile F.Ili Toppi srl/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1.

Accertamento liquidazione controlli-Acquisizione dati presso istituti bancari senza autorizzazione ispettore compartimentale o comandante di zona-Utilizzazione-Legittimità.

La mancata autorizzazione dell'ispettore compartimentale (o, per la GdF, del comandante di zona) ai fini della richiesta di acquisizione presso gli istituti di credito di copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente, non preclude l'utilizzabilità dei dati acquisiti, atteso che detta autorizzazione attiene ai rapporti interni e che in materia tributaria non vige il principio dell'inutilizzabilità della prova irrualmente acquisita.

Riferimenti normativi: DPR n.633/1972,art.51,comma secondo n.7.



34) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.30/29/2013- dep.il 1/2/2013-Presidente Picozza-Relatore Belloni- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Ninfeas srl.

Accertamento liquidazione controlli-IVA- Operazioni inesistenti-Contestazione-Prova-Criteri.

I riscontri probatori necessari per contrastare la contestata inesistenza soggettiva delle operazioni IVA non possono esaurirsi nell'accertamento dell'avvenuta consegna delle merci, del pagamento e dell'IVA riportata sulla fattura, essi vanno provati dal committente-cessionario che intende avvalersi della detrazione.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.4750/2010.

35) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 37 –Sent. n.191/37/2013- dep.il 9/7/2013-Presidente Tomei-Relatore Benedetti- Ag. entrate Dir. Prov. Roma 2/Conti.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-IVA-IRAP-Transazioni informatiche-Devono essere verificate dalle carte di credito.

La pretesa impositiva fondata solo sull'effettuazione di numerose transazioni informatiche deve essere accompagnata dalla verifica dell'effettiva concretizzazione delle vendite, verifica che può essere fatta essendo le carte di credito facilmente tracciabili e riscontrabili nel loro contenuto finanziario.

36) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 37 –Sent. n.192/37/2013- dep.il 9/7/2013-Presidente Tomei-Relatore Savo Amodio- Ag. entrate Dir. Prov. Roma 3/Armonia 2000 Ass. sport. Dilettantistica.

Accertamento liquidazione controlli- IVA-IRAP-Associazione sportiva dilettantistica-Quota associativa diversa,attività ristorazione-Legittimità.

L'accertamento nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica è legittimo nel caso in cui ai singoli associati si richieda una quota associativa differenziata per la diversa prestazione e frequenza nell'utilizzo degli impianti e per l'attività di ristorazione all'interno delle proprie strutture.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986,art.148.



37) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 37 –Sent. n.195/37/2013- dep.il 9/7/2013-Presidente Tomei-Relatore Valentini- Ag. entrate Dir. Prov. Roma 2/Petrini.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-Dichiarazione pubblico ufficiale-Limiti.

E' privo di fondamento l'assunto dell'AF che la dichiarazione del pubblico ufficiale faccia fede sino alla querela di falso dell'intrinseca verità della stessa che, pertanto, può essere contrastata al fine di dimostrarne la simulazione.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.5013/1996.

38) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 37 –Sent. n.202/37/2013- dep.il 9/7/2013-Presidente Tomei-Relatore Valentini- Finaf spa/ Ag. entrate Dir. Prov. Roma 2.

Accertamento liquidazione controlli-IRAP- Società di gruppo- Trasferimento di riserva a beneficiaria -Tassazione-Esclusione.

I finanziamenti sporadici concessi esclusivamente alle società del gruppo non possono integrare in alcun modo il concetto di attività propria della società finanziaria, tale da considerarla una vera e propria attività finanziaria tipica con risvolti commerciali.

Nella specie, l'ufficio aveva recuperato a tassazione l'importo della riserva trasferita alla beneficiaria del gruppo, ritenendo che per effetto del trasferimento avvenuto con la scissione non godeva più del regime di sospensione d'imposta, anche se la partecipazione cui afferisce non era stata oggetto di cessione.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986,artt.123 e 123bis;DPR n.633/1972,art.19bis,comma 2.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Giustizia Europea n.306/1994,dell'11/7/1996.

Prassi: CM n.98/E del 17/5/2000.

39)Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 37 –Sent. n.201/37/2013- dep.il 9/7/2013-Presidente Tomei-Relatore Valentini- Angelini finanz. Spa/ Ag. entrate Dir. Prov. Roma 2.

Accertamento liquidazione controlli-Consolidamento anno 2005-Disconoscimento compensazione reddito con perdite pregresse-Esclusione.



Per l'anno 2005 non sussisteva alcuna norma limitativa che impedisse di trasferire alla consolidante la rettifica in diminuzione del reddito della quota imponibile sui dividendi percepiti alla consolidata in presenza di perdite pregresse.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986, artt. 118 e 122; L. n.244/2007; L. 212/2000, artt. 1,3,10.

Prassi: CM n.160 del 9/6/2007.

40) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 37 –Sent. n.196/37/2013- dep.il 9/7/2013-Presidente Tomei-Relatore Valentini- Ag. entrate Dir. Prov. Roma 2/Gestione serv. Auto srl.

Accertamento liquidazione controlli-IRES-Prestazioni occasionali inferiori a 30 giorni-Prova certezza inerenza, competenza prestazione-Deve essere data.

L'assenza di obbligo di forma scritta e di specifica dell'oggetto per le prestazioni occasionali inferiori a 30 giorni non esonera la società dall'obbligo di provare, per altra via, la certezza, l'inerenza e competenza della prestazione e dei relativi costi.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986, art.109, c.5; art.2697 c.c. DLgs n.276/2003, artt 61 e 62.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.9196/2011.

41) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.248/38/2013- dep.il 3/7/2013-Presidente Favaro -Relatore Auriemma- Ag. entrate Dir. Prov. Rieti/Cortesi.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-IRAP-Dentista-Parametro di guanti monouso utilizzati-Legittimità-Obbligo di una distinta delle rimanenze degli stessi-Esclusione.

L'utilizzo del parametro del consumo di guanti monouso adoperati dal dentista è un dato certamente utilizzabile per l'accertamento, stante la ragionevolezza della correlazione tra il loro uso e gli interventi effettuati sui pazienti.

Non c'è nessun obbligo a carico del dentista (invero non radicato in alcuna disposizione) di redigere una "distinta" delle rimanenze annuali dei materiali monouso.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.1479/2008.



42) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.286/38/2013- dep.il 11/7/2013-Presidente Patrizi -Relatore Pennacchia- Ag. entrate Dir. Prov. Roma 2/Lanciotti.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-Vendita immobile che dissimula una donazione tra padre e figlia-Prova contraria-E' consentita.

In presenza di una vendita che dissimula una donazione è sempre consentita la prova contraria del contribuente in ordine al fatto che manca del tutto la disponibilità patrimoniale.

Nella specie, la ricorrente aveva dichiarato nel rogito di avere acquistato dal padre un immobile e a sostegno della gratuità aveva presentato una scrittura privata in cui le stesse parti dichiaravano che avevano stipulato un atto di donazione.

Riferimenti normativi: DPR n.600/1973,art.38,

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.5991/2006,865/2002.

43) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.398/1/2013- dep.il 11/6/2013-Presidente Lauro-Relatore Lunerti- Ag. entrate Dir. Prov. Roma 3/Frutta e verdura srl.

Accertamento liquidazione controlli-IRES-IVA-IRAP-Avviso accertamento emesso prima dei 60giorni dalla comunicazione del PVC-Illegittimità-Sussiste.

Il termine di 60 giorni dalla comunicazione del processo verbale per l'emissione dell'accertamento non è ordinatorio; il diritto alla difesa (possibilità di presentare una memoria) ribadito dallo Statuto del contribuente non può essere compresso per nessuna ragione.

Riferimenti normativi: L. n.212/2000,art.12,comma 7;L. n.241/1990,artt. 3 e 21 septies; DPR n.600/1973,art.42,c. 2 e 3;DPR n.633/1972,art.56,c.5.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost.n.244/2009;Cass.n. 22320/2010,169999/2012,6088/2011.

44) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.404/1/2013- dep.il 11/6/2013-Presidente Lauro-Relatore Lunerti- Ag. entrate Dir. Prov. Roma 1/Levante srl.

Accertamento liquidazione controlli-IRES-Contratti di licenza cinematografica-Proventi-Imputazione-Pro-rata temporis.



I proventi derivanti dai contratti di licenza di opere cinematografiche devono essere imputati pro-rata temporis alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES, rientrando tali contratti nella categoria dei contratti produttivi di corrispettivi periodici, assimilabili ai contratti di locazione a esecuzione continua, nei quali il corrispettivo può considerarsi maturato solo in proporzione alla parte di prestazione già resa.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986,art.109.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.1741/1977.

45) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.144/2/2013- dep.il 26/6/2013-Presidente Oddi-Relatore Fantini-Gunnella/Ag. Entrate Rieti.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-IVA-Studi di settore- Onere contrario del contribuente esercitante attività di trasporto su strada con costante consumo di carburante malgrado malattia-Insufficienza-Sussiste.

Non è assolto l'onere probatorio per contrastare l'accertamento standardizzato mediante gli studi di settore, quando il contribuente esercente l'attività di trasporto merci su strada che ha avuto il riconoscimento di una riduzione del 40% della sua attività lavorativa per malattia, ha mantenuto costante il consumo di carburante.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.SS.UU. 26635,26638/2009.

46) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.143/2/2013- dep.il 26/6/2013-Presidente Relatore Oddi- Bellissimo/Ag. Entrate Roma 1.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-IVA-IRES-studi di settore-Applicazione retroattiva dei parametri più recenti-Legittimità.

Nella procedura di accertamento standardizzato mediante applicazione dei parametri e degli studi di settore è legittima l'applicazione retroattiva dello strumento più recente, in quanto più affinato e più affidabile.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS.UU. 26635/2009.



47) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.216/38/2013- dep.il 4/6/2013-Presidente Favaro -Relatore Pennacchia- Boneve sas/ Ag. entrate Dir. Prov. Roma 1.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-IRAP-Beni d'interesse storico artistico posseduti in regime d'impresa-Applicazione criterio catastale-Esclusione.

Il criterio catastale della determinazione del reddito dei beni d'interesse storico-artistico posseduti in regime d'impresa è applicabile solo nel caso di beni patrimoniali; nel caso di società sussiste per le stesse una presunzione assoluta di strumentalità che comporta l'esclusione di tali regole catastali.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986,artt.77,comma 2 e 95.

48) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 35 –Sent. n.126/35/2013- dep.il 6/4/2013-Presidente Scopigno -Relatore Nispi Landi-Barigelli/ Ag. Entrate Roma 2.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-Accertamento studi di settore senza invito al contribuente per controdeduzioni-Nullità-Sussiste.

E' nullo l'avviso di accertamento per difetto del relativo procedimento quando l'AF non ha messo in grado il contribuente di fornire le proprie controdeduzioni nella fase amministrativa del procedimento di accertamento della maggiore imposta dovuta.

Riferimenti normativi: DPR n.600/1973,art.39;L. n.146/1998,art.10,c. 3bis.

49) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 35 –Sent. n.148/35/2013- dep.il 30/5/2013-Presidente Scopigno -Relatore Toppoli- Ag. Entrate Roma 3/House point srl.

Accertamento liquidazione controlli- IVA-Omessa dichiarazione-Richiesta detrazione in sede di giudizio-Esclusione.

Il diritto alla detrazione IVA nel caso di omessa dichiarazione non può essere esercitata per la prima volta in sede di giudizio.

Riferimenti normativi: DPR n.633/1972,artt.19,I comma,55,c.1,27 e 33.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.20040/2011.



50) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 35 –Sent. n.199/35/2013- dep.il 30/5/2013-Presidente Scopigno -Relatore Lupi-Carchidi/ Ag. Entrate Roma 1.

Accertamento liquidazione controlli- IVA-IRPEF-IRAP-Movimenti bancari riferiti a vendita immobile e a vincita superenalotto- Espunzione-Legittimità.

L'ufficio deve provvedere al ricalcolo delle imposte a debito espungendo dai ricavi aziendali le somme delle movimentazioni bancarie riferibili alla vendita di un appartamento e alla vincita al superenalotto.

51) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.108/4/2013- dep.il 6/3/2013-Presidente Falascina -Relatore Moscaroli-AXA Mps Ass. vita spa/Direz. Reg. Lazio uff. contenzioso.

Accertamento liquidazione controlli-IRAP-Grandi contribuenti-Strutture deputate della Dir. Regionale-Legittimità.

Svalutazione partecipazioni societarie enti non residenti-Minusvalenza-Deduzione dal reddito-Esclusione.

L'accertamento per i contribuenti con volume di affari a partire da 100 milioni di euro è attribuito alle Direzioni regionali, mediante strutture deputate.

Per gli investimenti di tipo partecipativo in società e enti non residenti, stante l'indeducibilità sulle svalutazioni sulle partecipazioni societarie, la relativa minusvalenza non può essere dedotta dal reddito imponibile.

Riferimenti normativi: DPR n.107/2001;DL n.331/1993,art.62 sexies,c.2;DPR n.917/1986,artt.87,101,c. 2 e 94.

52) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.476/1/2013- dep.il 4/7/2013-Presidente Lauro-Relatore Panzini- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2/Ciarafoni.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-Prova dell'ufficio con modello denominato Serpico-Sufficienza-Esclusione.

Non è sufficiente la copia di un modello denominato Serpico fornito dall'ufficio, contenente il dettaglio dei redditi percepiti, come prova per la legittimità dell'accertamento, ove non è dato



conoscere il nominativo del sostituto d'imposta che ha erogato il compenso, né tantomeno se l'importo relativo corrisponda o meno a quello dichiarato dallo stesso del contribuente.

53) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.467/1/2013- dep.il 4/7/2013-Presidente Lauro-Relatore Terrinoni- Petruccioli/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 3.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-Società a ristretta base azionaria-Denuncia penale contro l'amministratore-Superamento automatico della presunzione di distribuzione di utili-Esclusione.

La denuncia penale presentata dal socio di una società a ristretta base azionaria contro ignoti, avendo ravvisato un falso da parte dell'amministratore, non comporta automaticamente il superamento della presunzione di distribuzione di utili.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.21573/2005.

54) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.240/22/2013- dep.il 12/7/2013-Presidente- Relatore Mongiardo - Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Fezia.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-Accertamento bancario effettuato dopo la chiusura del PVC-Illegittimità-Sussiste.

Un contribuente non può essere assoggettato a indagine bancaria, perché prima dell'inversione dell'onere della prova a suo carico, vi deve essere il riconoscimento della legittimità della procedura seguita, in quanto tali controlli non possono essere effettuati in maniera indiscriminata.

Nella specie, si è ritenuto illegittimo il comportamento dell'ufficio che dopo e non prima della chiusura del PVC aveva effettuato i controlli bancari sui c/c dei soci.

Riferimenti normativi: DPR n.602/1973,art.32

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.23852/2009.

55) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.220/21/2013- dep.il 10/7/2013-Presidente Cappelli-Relatore Di Maio- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 3/Elpidia 2000 srl.



Accertamento liquidazione controlli-IRES IVA IRAP-Fatturazione a conclusione degli stati avanzamenti lavori-Inquadrimento nelle rimanenze-Esclusione.

La fatturazione degli stati di avanzamento lavori a conclusione dei lavori non può inquadrarsi tra le rimanenze quando l'importo è stato dato successivamente all'ultima fattura emessa dalla contribuente.

Riferimenti normativi: artt. 1665, 2426 n.9 e 11, c.c. ; L. n. 109/1994; DPR n. 917/1986, art. 92, n.6.

56) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10–Sent. n.111/10/2013- dep.il 6/6/2013-Presidente Scopigno-Relatore Flamini- Ag. Entrate Dir.Prov. Uff. controlli Roma 1/Pambieri.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-IVA-IRAP-Accertamento con adesione -Riammissione per via giurisdizionale-Esclusione.

L'istituto dell'accertamento con adesione non contempla una riammissione per via giurisdizionale a tale procedura che non abbia, come presupposto, l'annullamento dell'atto impositivo.

57) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 225/6/2013- dep.il 25/6/2013-Presidente Lauro-Relatore Volpe-COPROVI/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 3.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEG-IRAP-Cooperativa produttori di vino-Agevolazioni per vendita di vini-Spettano.

L'utile derivante dalla vendita di vini da parte di una cooperativa di produttori di vini rientra negli ambiti della cooperazione con diritto alle agevolazioni di legge.

Riferimenti normativi: art. 113 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: CTR Lazio n.28/1/2013.

58) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 422/14/2013- dep.il 12/6/2013-Presidente Amodio-Relatore Tozzi-Marinetti/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Viterbo.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-IVA-Scostamento 6,5%-Applicazione studi di settore-Esclusione.



Il 6,5% non costituisce un notevole scostamento tra ricavi dichiarati e accertati per applicare l'accertamento basato sugli studi di settore.

Riferimenti normativi: DL n.16/2012;DPR n.600/1973,art.39,c.2.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.5852/2013.

59) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 171/6/2013- dep.il 28/5/2013-Presidente Lauro-Relatore Maffei- Centro serena Roma spa/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2.

Accertamento liquidazione controlli-IRPES-IVA-Cessione beni all'ingrosso a società incorporante-Fatture senza IVA-Illegittimità-Sussiste.

La cessione di beni in favore della società madre che poi l'ha incorporata l'anno successivo senza aggiungere l'IVA sul prezzo fatturato, trattandosi di vendite interne all'ingrosso e non di vendite al minuto, è illegittima.

Riferimenti normativi: DPR n.633/1972,artt.11,22 e 27.

60) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.277/4/2013- dep.il 18/6/2013-Presidente Liotta -Relatore Moscaroli-Paolucci/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1.

Accertamento liquidazione controlli- IRPEF-Accertamento sintetico-Prova-Rimborso di titoli-Sufficiente.

Nessun onere va posto al contribuente circa la tracciabilità dei pagamenti effettuati, dovendo egli dimostrare unicamente, in assenza di ulteriori redditi dichiarati o dichiarabili, la disponibilità di un reddito idoneo già assoggettato ad imposta alla fonte.

Nella specie, l'accertamento derivava da dichiarazione annuali con reddito zero a fronte di rilevanti acquisti di quote azionarie; il contribuente aveva dimostrato di avere effettuato operazioni di rimborso titoli assoggettati a ritenute alla fonte.

Riferimenti normativi: DPR n.600/1973,art.38,c.5.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.6813/2009.



61) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 438/14/2013- dep.il 19/6/2013- Presidente Amodio-Relatore Tarantino- Mancini/Ag. Entrate Dir.Prov. Uff. controlli Roma 3.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-IVA-Movimentazioni bancarie-Prove fornite dal contribuente (prestiti,gioco,assoluzione in sede penale)-Insufficienza-Sussiste.

Sussiste una carenza di prove il tentativo di accreditare la tesi della natura di alcune spese che avrebbero natura di prestiti o vincite al gioco inconciliabili con l'entità delle motivazioni bancarie rilevate e delle rilevanti disponibilità di fondi anche in presenza dell'assoluzione in sede penale.

Riferimenti normativi: DPR n.600/1973,art.32.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.4589/8129/2012,18016 e 19003/2005.2009.

62) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.273/4/2013- dep.il 18/6/2013-Presidente Liotta -Relatore Moscaroli-Digicast spa/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 3.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-rilievi non formali sul libro inventari-Caso di specie.

Non possono essere considerate inadempienze formali la non corrispondenza tra i numeri progressivi dei fatti gestionali e quelli indicati a mastro sul libro degli inventari con imposta di bollo assolta in ritardo.

Riferimenti normativi: DPR n.600/1973,art.22.

63) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.97/20/2013- dep.il 12/6/2013-Presidente-Meloncelli- Relatore–Gizzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Ferrante,

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-Canoni di locazione non percepiti e non dichiarati-Legittimità anche prima della conclusione dello sfratto.

I redditi da locazione non percepiti non devono essere dichiarati anche prima della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Riferimenti normativi: DPR n.600/1973,art.1.



64) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.154/21/2013- dep.il 29/5/2013-Presidente - Cappelli – Relatore Di Maio –Meridianasupermercati srl/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 3.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEG-IVA-IRAP-Operazioni inesistenti-Caso di specie.

Si è in presenza di operazioni inesistenti quando queste sono eseguite rigorosamente in contanti, che hanno dato luogo ad una illegittima detrazione di costi e dell'IVA derivante da fatture emesse da società collegate, avente i medesimi soci e domiciliate negli stessi luoghi, che pur presentando le dichiarazioni dei redditi non provvedevano al versamento delle imposte, trasferendo la loro sede all'estero poco prima della dichiarazione di fallimento.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.1023/2006.

65) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.610/1/2013- dep.il 8/10/2013-Presidente Lauro-Relatore Tozzi-Italia center service srl//Agenzia entrate Dir. Prov Roma 1.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRES-Attività di verifica oltre i 30giorni più 30- Annullamento accertamento-Legittimità.

Deve essere annullato l'avviso di accertamento quando l'attività di verifica ha superato i 30 giorni lavorativi, prorogabili di altri 30 giorni nel caso di particolare complessità dell'indagine.

Riferimenti normativi: L. n.212/2000,art,12,comma 5.

66) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.575/1/2013- dep.il 17/9/2013-Presidente Lauro-Relatore Tozzi-CPG soc. di cartolarizzazione srl /Agenzia entrate Dir. Prov Roma 1.

Accertamento liquidazione controlli-Società di cartolarizzazione-Interessi sulle somme versate al Tesoro-Tassabilità.

Gli interessi corrisposti dal Ministero del tesoro sulle somme versate dalle società di cartolarizzazione a fronte dei crediti ceduti sono tassabili.

Riferimenti normativi: L.n.28/1999,art.14.



67) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.622/1/2013- dep.il 9/10/2013-Presidente Lauro-Relatore Panzini-De Pierro /Agenzia entrate Dir. Prov Roma 2.

Accertamento liquidazione controlli-Società estinta-Obbligazioni trasferite ai soci-Condizioni.

Qualora all'estinzione della società non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società si determina un fenomeno successorio, in virtù del quale eventuali obbligazioni si possono trasferire in capo ai soci.

E' necessario che sia intervenuto il previo esperimento di un'azione di responsabilità, che non siano mere pretese, ancorché attivate o azionabili in giudizio, né diritti ancora incerti o illiquidi.

68) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.515/1/2013- dep.il 12/8/2013-Presidente Lauro-Relatore Lunerti- Ag. entrate Dir. Prov. Roma 1/Hotel Invest It. Srl.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-Canoni di locazione corrisposti anticipatamente-Configurazione di deposito cauzionale-Esclusione.

I canoni di locazione corrisposti anticipatamente non si concretizzano come deposito cauzionale.

69) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.519/1/2013- dep.il 12/8/2013-Presidente Lauro-Relatore Lunerti-Consorzio Astra 2003 srl/ Ag. entrate Dir. Prov. Roma 2.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-Detrazioni operazioni inesistenti-Prova del contribuente con la produzione dei mezzi di pagamento utilizzati-Insufficienza-Solo elemento indiziario.

La prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni di operazioni ritenute inesistenti deve essere fornita dal contribuente e non può essere costituita dalla sola esibizione dei prezzi di pagamento, che normalmente vengono utilizzati fittiziamente per dare corpo ad una transazione inesistente.

Si tratta solo di un mezzo indiziario la cui presenza o assenza deve essere letta nel contesto di tutte le risultanze processuali.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.1181/2001.



70) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.184/2/2013- dep.il 22/7/2013-Presidente Oddi-Relatore Panzini- Ag. entrate Dir. Prov. Roma 3/Caponi.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-IVA-IRAP-Studi di settore con indice di coerenza- Applicazione a esercente al dettaglio di vendita di carburante-Illegittimità-Sussiste.

La rettifica scaturita dall'applicazione degli studi di settore con l'indice di coerenza, valore aggiunto per addetto, è illegittimo nel caso in cui il contribuente svolge la propria attività di esercente al dettaglio di carburante per autotrazione di sola benzina, cioè di un prodotto soggetto ad aggio, il cui quantitativo è facilmente riscontrabile presso le aziende petrolifere.

71) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.179/2/2013- dep.il 16/7/2013-Presidente Oddi-Relatore Di Iasi- Ag. entrate Dir. Prov. Roma 1/Majore costr.srl.

Accertamento liquidazione controlli-IRPES-IVA- Documentazione non presentata caso furto- Rilievo giustificativo-Causa di specie-Nessuno.

La mancata produzione della documentazione contabile a causa di un furto non può avere alcun rilievo giustificativo, allorché l'assoluta genericità delle dichiarazioni contenute nel verbale di denuncia non consentono di verificare se i documenti sottratti siano effettivamente quelli rilevanti ai fini del controllo.

72) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.304/4/2013- dep.il 17/7/2013-Presidente Liotta -Relatore Lunerti-Socim Imm. Srl/Ag. Entrate Dir.Prov. Uff. controlli Roma 2.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-Società cancellata dal registro delle imprese-Notifica- Procedura da seguire.

L'avviso di accertamento nei confronti di un soggetto non più esistente nell'ordinamento giuridico risulta privo di effetti in quanto l'ufficio avrebbe dovuto azionare la pretesa tributaria nei confronti del liquidatore nel limite della responsabilità di quest'ultimo, come stabilita dal codice civile.

Riferimenti normativi: artt. 2312, 2495 e 2324 c.c.



73) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.316/4/2013- dep.il 17/7/2013-Presidente - Relatore Falascina-Romaniello/ Ag. Entrate Dir.Prov Roma 3.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-IRAP-IVA-Acquisti con fatture emesse da società "cartiere" -Deducibilità dei costi-Possibilità-Condizioni.

Gli acquisti sostenuti con fatture emesse dalle imprese "cartiere" fornitrici e regolarmente registrate nelle scritture contabili, rispetto alle quali l'ufficio non contesta, in misura idonea, l'avvenuto pagamento, sono deducibili.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.1950/2007, 735/2010.

74) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9 –Sent.n.242/9/2013- dep.il 19/7/2013-Presidente Patrizi-Relatore Lepore- Agenz.Dir.Prov. Uff. Controlli Roma 3/Edilclass srl.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-IRAP-IVA-Differenza del 17% sui ricavi-Accertamento presuntivo con studi di settore-Legittimità-Esclusione.

La circostanza di una differenza di circa il 17% dei ricavi non giustifica l'accertamento presuntivo, perché non corrispondente alle gravi incongruenze, tali da rendere assolutamente inverosimile la dichiarazione del contribuente.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.26635/2009, 5977/2007, 26919/2006, 1797/2005.

75) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.206/2/2013- dep.il 10/10/2013-Presidente Scopigno-Relatore Di Cerbo- Ag. entrate Dir. Prov. Rieti/Mummolo.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-Invalidità per motivi sostanziali-Valutazione sostitutiva del giudice-Possibilità e condizioni.

Il giudice che ritenga invalido l'avviso d'accertamento non per motivi formali, ma di carattere sostanziale, non deve limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalla domanda di parte.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.3309/2004.



76) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.192/2/2013- dep.il 24/9/2013-Presidente Oddi-Relatore Diotalle-Itaca srl/Ag. Entrate Roma 2.

Accertamento liquidazione controlli-IRES-IVA-IRAP-Impresa che commercia carni da macello acquista purosangue-Operazioni inesistente-Onere della prova-E' della società.

In tema d'IVA, qualora l'AF contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture per operazioni ritenute inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione.

Nella specie, la società che commerciava carni da macello aveva acquistato un cavallo purosangue destinato all'attività agonistica.

Riferimenti normativi: DPR n.600/1973, art.75;DPR n.633/1972, art.39.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.15195/2009, 2847/2008.

77) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.508/1/2013- dep.il 12/8/2013-Presidente Lauro-Relatore Lunerti-Ascoroma / Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1.

Accertamento liquidazione controlli-IRES-ILOR-Imprese assicuratrici-Riserva automatica-Rinuncia all'accertamento di un anno da parte dell'ufficio-Ridonda sull'anno successivo.

Il meccanismo della competenza produce per le imprese assicuratrici il vantaggio della posticipata tassazione della riserva matematica negli esercizi in cui questa si prospetta quale esistenza iniziale di ricavi e proventi.

La rinuncia agli atti relativi all'accertamento per l'anno 1991 da parte dell'ufficio comporta che l'accertamento è posto nel nulla e i dati esposti in dichiarazione non possono essere più modificati.

Ne consegue che la situazione ridonda per l'anno successivo nel quale l'importo relativo alla riserva deve essere riportato a quello derivante dalla traslazione in maniera identica dell'importo di cui alla dichiarazione precedente.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986, art.75.



78) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.349/4/2013- dep.il 23/8/2013-Presidente Falascina -Relatore Lunerti- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Studio due srl.

Accertamento liquidazione controlli-IRES-IRAP-Transfer price-Valutazione-Transazioni con Paesi a fiscalità privilegiata-Dimostrazione attività non elusiva-Criterio.

In assenza di adeguate motivazioni le transazioni tra parti correlate, non indipendenti, nel contesto del transfer price devono essere valutate secondo il criterio del valore normale, che è ancorato al regime della libera concorrenza.

L'effettivo interesse economico che ha indotto l'imprenditore ad approvvigionarsi in un Paese a fiscalità privilegiata può essere dimostrato grazie alla comparazione tra il prezzo pagato e quello che si sarebbe sostenuto con altri fornitori, sia stranieri che italiani e può essere limitato ad un campione significativo di acquisti.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986, art.110, c. 7, 10 e 11.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.10749/2013.

79) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 37 –Sent. n.279/37/2013- dep.il 14/11/2013-Presidente Bernardo -Relatore Ferrante- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2/Apolloni.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-Terreno edificabile-Accertamento per adesione da parte dell'acquirente-Automatismo per il venditore-Esclusione.

Non c'è automatismo per l'accertamento di valore di un terreno edificabile per il venditore, quando l'acquirente è ricorso all'accertamento per adesione.

Riferimenti normativi. n.448/2001,art.7.

80) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 617/14/2013- dep.il 6/11/2013-Presidente Amodio-Relatore Tarantino- Ag. Entrate Roma 2/Telcal srl.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-IRES-Verifica protrattasi oltre 30 giorni-Legittimità dell'accertamento-Sussiste.

E' legittimo l'accertamento anche quando la verifica presso l'azienda si è protratta oltre i 30 giorni di cui all'art.12, c.12, della L.n.312/2000.



Riferimenti normativi. n.312/2000, art.12, c. 12.

81) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38–Sent. n.435/38/2013- dep.il 8/11/2013-Presidente Favaro-Relatore Auriemma- Ag. Entrate Roma 1//D'Amario.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-Cessione taxi-Stima dallo studio dell'Università della Tuscia-Valenza probatoria-Legittimità.

Ha valenza probatoria lo studio realizzato dall'Università della Tuscia in ordine alla stima del valore delle cessioni di taxi, scaturita da uno studio scientifico fondato su analitiche e strutturate rilevazioni di valori correnti di mercato.

Riferimenti normativi.art.2729 c.c.

82) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38–Sent. n.484/38/2013- dep.il 3/12/2013-Presidente Favaro-Relatore Auriemma- Ag. Entrate Roma 1/Concesio srl.

Accertamento liquidazione controlli-IRPES-IVA-Percentuale di ricarico-con campionatura-Criterio.

L'applicazione generalizzata a tutto il venduto della percentuale di ricarico determinata dall'ufficio sulla base di una campionatura ben può essere impostata sulla base di alcune tipologie di prodotti qualora gli stessi, in quanto sufficientemente omogenei e rappresentativi dell'attività d'impresa, possano ragionevolmente fondare la congruità ricostruttiva della computata percentuale di ricarico.

83) Comm. Trib. Provinciale di Roma-Sez. n.32-Sent. n.192/32/2013- Dep. 7/5/2013-Presidente Galbiati-Relatore Maselli-Hunoholding spa/ Ag. Entrate di Roma 1.

Accertamento liquidazione controlli-IRES-IVA-IRAP-Agenzia lavoro interinale-Assenteismo e distacco temporaneo propri dipendenti-Criteri d'imponibilità.

La fatturazione effettuata da un'agenzia per il lavoro interinale ricomprensiva del costo per assenteismo computato in base a una media stabilita dal Ministero competente è legittima, mentre è legittima la ripresa a tassazione per i contratti stipulati per il distacco temporaneo di lavoratori.



**84) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.184/20/2013- dep.il 12/9/2013-
Presidente- Relatore -Meloncelli – ENI spa/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma.**

*Accertamento liquidazione controlli- IRES-Dividendi erogati da società madre italiana a figlie
residenti in CE-Utile-Non sono computati-Incidenza fiscale-Calcolo.*

Nell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico, previsto come oggetto della
cosiddetta "addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) dall'art. 3 L. 6 febbraio 2009, n.
7, non sono computati i dividendi erogati alla società madre italiana dalle società figlie aventi sede
in altri Stati membri dell'Unione europea.

L'incidenza fiscale ex art. 3.2 L. 6 febbraio 2009, n. 7, è calcolata collocando al numeratore della
frazione prevista dall'art. 3.3 L. 6 febbraio 2009, n. 7, un onere netto dell'IRES depurato dei
dividendi infragruppo comunitari.

Riferimenti normativi: Dir CEE 1990/90/345, artt. 4, 4.1, DPR n.917/1986:artt.72, 75, 77, 83.1, 96,
bis.1;L.n.7/2009, art.3

**85) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.50/20/2013- dep.il 4/9/2013-
Presidente- Meloncelli -Relatore -Brunetti- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma /Agliocchi.**

Accertamento liquidazione controlli-Studi di settore-Presunzione doppia-Diviato.

L'accertamento tributario presuntivo tramite studio di settore non può essere integrato con il ricorso
ad un'ulteriore presunzione qual'è quella dell'imputazione ai soci di società a base ristretta degli
utili non contabilizzati.

**86) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.6/20/2013- dep.il 5/2/2013-
Presidente- Meloncelli -Relatore –Gizzi- Mocci/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma.**

*Accertamento liquidazione controlli- IRES-Accertamento tributario sintetico - Rilevanza del reddito
familiare se sono stati oggetto d'imposizione.*

Il reddito familiare è rilevante al fine dell'accertamento tributario sintetico a condizione che essi
siano già stati oggetto di imposizione.



E' irrilevante, al fine della negazione dello status di proprietario di un bene immobile valutato per l'accertamento tributario sintetico, il fatto che esso sia stato acquistato con il denaro di un familiare.

87) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.58/20/2013- dep.il 15/4/2013- Presidente- Meloncelli -Relatore –Brunetti- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma/Bassanelli.

Accertamento liquidazione controlli- Dichiarazione tributaria - Allegato dichiarato -Mancato rinvenimento da parte dell'ufficio - Onere dell'ufficio di richiedere integrazione della documentazione.

L'ufficio, che non rinvenga in allegato alla dichiarazione tributaria un documento denunciato dal contribuente, ha l'onere di richiedergliene copia.

88) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.70/20/2013- dep.il 23/4/2013- Presidente- Meloncelli -Relatore –Intelisano- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma/Squilaciotti.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-Invio avviso bonario-Solo se c'è incertezza sulla pretesa tributaria.

L'avviso bonario ex art. 6.5 L. 27 luglio 2000, n. 212, non dev'essere inviato quando non esista alcuna incertezza sulla pretesa tributaria.

89) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.141/20/2013- dep.il 18/9/2013- Presidente- Meloncelli -Relatore –D'Andria- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma/Ciaramelletti.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-Dichirazione- Incarico del contribuente a professionista abilitato alla presentazione telematica - Vigilanza del contribuente sull'adempimento del mandato professionale – Onere.

La prova della presentazione telematica della dichiarazione tributaria è data dall'attestazione dell'amministrazione finanziaria dell'avvenuto ricevimento. E' onere del contribuente vigilare sull'adempimento del mandato, da parte del professionista incaricato, di presentare telematicamente la dichiarazione tributaria.



**90) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.182/20/2013- dep.il 20/11/2013-
Presidente- Meloncelli -Relatore –D’Andria- Oasi club/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma.**

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-Conoscenza effettiva risultante dalla richiesta di accertamento con adesione - Efficacia sanante della mancata notificazione.

La conoscenza effettiva di un avviso di accertamento può risultare dalla richiesta del contribuente di accertamento con adesione e sana il vizio derivante dalla mancata notificazione.

**91) Comm. Trib. Prov. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.243/1/2013- dep. il 10 maggio 2013-
Presidente-Santaroni -Relatore Clemente – Gruppo Nuova Veneta Global Service
srl/Agenzia delle Entrate Roma 1/Equivali SUD spa**

*Accertamento, Liquidazione e Controlli – Scissione – Società beneficiarie – Responsabilità solidale
- Sussiste*

Le Società beneficiarie nate a seguito di scissione sono responsabili in solido per le imposte, sanzioni ed interessi ed obbligate in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni connesse anteriormente alla data dalla quale la scissione ha effetto. Le disposizioni di legge in merito ai debiti tributari sono da considerarsi in deroga a quelle previste dalla disciplina civilista. Riferimenti normativi: art. 173 co. 13 TUIR 917/86; art. 15 D.Lgs. 472/97; art. 2506 bis e quater C.C.

**92) Comm. Trib. Prov. di Roma-Sez.n. 65 –Sent. n.252/65/2013- dep.il 3/7/2013-Presidente-
Quistelli -Relatore Esposito – Ceci/Agenzia delle Entrate Roma**

Accertamento Liquidazione e Controlli – Esclusione della ritenuta e non del compenso - Illegittimità

È illegittima la iscrizione a ruolo effettuata ai sensi dell’art. 36/ter DPR 600/73 ove l’Ufficio contesti l’errato computo della ritenuta in un esercizio perché ritenuta di competenza di quello successivo senza la contemporanea esclusione dal reddito imponibile dichiarato dell’ammontare dei compensi riferibili alla ritenuta esclusa.

**93) Comm. Trib. Prov. di Roma-Sez.n. 28 –Sent. n.115/28/2013- dep. il 7 marzo 2013-
Presidente Quistelli - Relatore Zitelli – Apiter/Agenzia delle Entrate Roma 2**



Accertamento Liquidazione e Controlli – Contratto di sponsorizzazione con società calcistica – Mancata redazione di un contratto – ripresa dei costi - Legittimità

È legittimo l'accertamento che ha ripreso a tassazione il costo per sponsorizzazione in assenza di un contratto di riferimento con la squadra di calcio ed in relazione alla circostanza che le fatture di acquisto di materiale pubblicitario da cedere a tale ente sono prive di attendibili indicazioni.





AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

94) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.8/14/2013- dep.il 17/1/2013-Presidente-Scopigno-Relatore Pennacchia –Sfarg Costr. Srl/Ag. Entrate Roma 2.

Agevolazioni ed esenzioni-Area edificabile-Richiesta deve essere espressamente richiesta-Presentazione documentazione successiva-Non ha valore.

La richiesta di agevolazione per l'utilizzazione edificatoria di un terreno deve essere espressamente richiesta ed è irrilevante la presentazione successiva di un certificato di destinazione urbanistica in tal senso.

Riferimenti normativi: L.n.388/2000, art.33, comma3; L. n.448/2001, art.76; L. n.244/2007, art.1, comma 25.

95) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.53/4/2013- dep.il 4/2/2013-Presidente Falascina -Relatore Belloni- Ag. Entrate Viterbo/Vella trasporti srl.

Agevolazioni ed esenzioni-Rateazioni-Polizza fideiussoria rilasciata da ente diverso da quelli indicati nella CM 15/E/2006-Diniego-Legittimità-Sussiste.

Il diniego dell'istanza di rateazione della cartella esattoriale motivato dall'impossibilità per l'A.F. di accettare la polizza fideiussoria rilasciata da parte di un ente non rientrante fra quelli ammessi a rilasciare le suddette polizze, come individuate dalla CM n.14/E del 2006, è legittima.

Prassi: CM n.15/E/2006.

96) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9 –Sent. n.278/9/2013- dep.il 25/9/2013-Presidente Patrizi-Relatore Lepore- Seldato snc/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2.

Agevolazioni ed esenzioni-Credito d'imposta ex L. n.289/1992-Presentazione istanza a centro operativo di Pescara-Necessità.

I datori di lavoro per ottenere le agevolazioni di cui alla L. n.289/1992 devono inoltrare al centro operativo di Pescara un'istanza preventiva, contenente i dati necessari al fine di stabilire, tra gli



altri, la base occupazionale di riferimento e l'entità dell'incremento occupazionale, per cui, in assenza, il credito d'imposta può essere recuperato dall'AF.

Riferimenti normativi: L. n.289/1992, art.63, c.2.

97) Comm. Trib. Prov. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.80/01/2013- dep.il 13/2/2013-Presidente Santaroni-Relatore Clemente –Giovannoni/Agenzia delle Entrate Roma 1

Agevolazioni – Registro – Acquisto prima casa – Comunione dei beni – Trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge

Le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa da parte dei coniugi in comunione dei beni competono anche nel caso in cui il trasferimento della residenza sia stato effettuato solo da uno dei coniugi.





CATASTO

98) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.98/22/2013- dep.il 4/3/2013-Presidente - Relatore Mongiardo – Oriental finance sarl/Agenz. Territorio Roma.

Catasto-Complesso immobiliare alberghiero-Valutazione-Motivazione-Esclusione.

Non c'è obbligo di motivazione per la valutazione di un complesso immobiliare alberghiero a destinazione speciale, per il quale la rendita catastale viene definita tramite stima diretta, che rappresenta un esercizio di discrezionalità tecnica e non amministrativa.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 5717/2000.

99) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 37 –Sent. n.198/37/2013- dep.il 9/7/2013-Presidente Tomei-Relatore Valentini- Kronosan srl/Ag. Territorio Roma.

Catasto-Attribuzione categoria fittizia per immobili censiti-Esclusione.

L'attribuzione della categoria fittizia F/4 che prevede per i fabbricati in corso di ristrutturazione la riduzione del 50% dell'ICI non riguarda gl'immobili già censiti in catasto con rendita.

Riferimenti normativi: D.Lgs. n.504/1992,art.8;DM n.701 del 19/4/1994,n.9 del 26/11/2001,n.4 del 29/10/2009.

100) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.106/20/2013- dep.il 12/6/2013-Presidente- Meloncelli- Relatore–D'Andria-New Door snc/ Agenz.Territorio Roma .

Catasto-Rendita catastale-Documentazione presentata con memoria dall'ufficio-Illegittimità-Sussiste.

Le spiegazioni e la documentazione dell'ufficio date in sede di giudizio per la determinazione del valore di un immobile dovevano essere contenute nell'avviso di accertamento, in modo da dare la possibilità al contribuente di esercitare sin dall'inizio il proprio diritto di difesa e di contestare la fondatezza della pretesa erariale, senza costringerlo ad intraprendere la via giudiziale.



101) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9 –Sent. n.253/9/2013- dep.il 22/7/2013-Presidente Patrizi-Relatore Mazzi- Agenz. Territorio Roma/Giugni.

Catasto-Variazione accatastamento- Obbligo di un'adeguata motivazione-Sussiste.

E' obbligatorio per la variazione dell'atto di accatastamento fornire da parte dell'Agenzia del territorio un'adeguata motivazione, indicando se la variazione sia dovuta a trasformazioni specifiche subite dall'immobile o da una nuova sistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui è posizionata l'unità in oggetto.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 1766/2013, 9629/2012.

102) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.111/20/2013- dep.il 25/6/2013-Presidente- Meloncelli -Relatore –De Sanctis- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma/Smith.

Catasto-Efficacia di certezza legale.

I dati identificativi del bene immobile iscritti nel catasto hanno efficacia di certezza legale.

103) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.100/20/2013- dep.il 12/6/2013-Presidente- Meloncelli -Relatore –D'Andria-New Door/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma.

Catasto-Rendita catastale - Rettifica - Motivazione - Formulazione in giudizio – Esclusione.

La motivazione della rettifica della rendita catastale dev'essere contenuta nell'avviso di accertamento e non può essere sostituita dalla sua tardiva formulazione in giudizio.

104) Comm. Trib. Provinciale di Rieti-Sez. n.2-Sent. n.148/2/2013- Dep. 17/8/2013-Presidente Picchioni-Relatore Petrongari-Marcangeli/Agenzia territorio Rieti.

Catasto-Intestazione catastale-Volturazione con riserva-Legittimità.

E' legittima la variazione "con riserva" dell'intestazione catastale in favore dei richiedenti in mancanza di un titolo legale di proprietà in capo agli stessi.

Riferimenti normativi:DPR n.650/1972;L. n.679/1969,art.



CONDONI E SANATORIE

105) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.15/14/2013- dep.il 17/1/2013-Presidente-Scopigno-Relatore Pennacchia –Zompatori/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma1.

Condono-L. n.289/2002-Condono di una società di persone-Conseguenze per i soci-Estinzione dei procedimenti accertativi.

Il fatto che una società di persone abbia effettuato il condono fa estinguere anche il processo sull'accertamento del reddito nei confronti del socio.

Riferimenti normativi: L.n.289/2002.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 14815/2008,2214/2011,19804/2012.

106) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.120/38/2013- dep.il 18/3/2013-Presidente Favaro -Relatore De Santi- Pede/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 3.

Condono-Definizione per la società si riverbera in ogni caso ai soci.

Una volta definito il reddito della società per condono, esso va imputato “pro-quota” anche ai soci, anche quando questi non abbiano utilizzato tale procedura o la stessa sia stata negata, con la conseguenza che gli atti impositivi devono essere modificati in tal senso.

107) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.2/21/2013- dep.il 23/1/2013-Presidente - Relatore Cappelli - Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 3/Banca Pop. Lazio.

Condono-L. n.413/1991-Estinzione del giudizio e rinuncia a ogni pretesa-Fondamento-Legittimità.

L'adesione al condono ex L. n.413/1991 determina l'estinzione del giudizio relativo all'accertamento operato dall'ufficio, ma anche la rinuncia della Banca a ogni pretesa che, direttamente o indirettamente, trova fondamento in fatti relativi agli anni condonati.

Riferimenti normativi: L. n.413/1991,artt.34,40 e 57.



108) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 58/6/2013- dep.il 5/3/2013-Presidente Bernardo-Relatore Pennacchia- /Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Cicala.

Condono- Ruoli e cartelle pagamento per omessi versamenti- -Esclusione.

Non rientrano nella definizione delle liti pendenti i ruoli e le conseguenti cartelle per omesso versamento delle imposte, in quanto tali atti sono relativi alla fase di riscossione.

Riferimenti normativi: DL del 6/7/2011

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 19533/2000.

109) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.156/20/2013- dep.il 10/10/2013-Presidente- Meloncelli -Relatore –Brunetti-Ideali srl/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma.

Condono-Istanza prsentata dopo controlli-Sanzione da applicare-La più favorevole.

In caso di dichiarazione integrativa, pur se presentata dopo l'inizio dei controlli, si applica la sanzione più favorevole ex art. 8.3 DLgs 18 dicembre 1997, n. 471.

Riferimenti normativi: DLgs n.471/1997, art.8.3.

110) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.170/20/2013- dep.il 11/6/2013-Presidente- Meloncelli -Relatore –Intelisano- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma/Nicolella.

Condono tributario premiale - Accertamento straordinario esteso anche al, credito tributario del contribuente

Il condono tributario premiale, consistendo in un accertamento straordinario dell'imposta condonata, estende i suoi effetti all'intero rapporto tributario, cosicché si estingue anche l'eventuale credito tributario ipoteticamente vantabile, prima del condono, dal contribuente.

111) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.106/20/2013- dep.il 25/6/2013-Presidente- Meloncelli -Relatore –Floquet- Segnalini/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma.

Condono-Cartella di pagamento ex art.36bis DPR n.600/1973-Esclusione.

Non è condonabile la cartella di pagamento adottata ex art. 36-bis DPR 29 settembre 1973, n. 600.



**111-bis) Comm. Trib. Prov. di Roma-Sez.n. 27 –Sent. n.21/27/2013- dep.il 18/1/2013-
Presidente-De Renzis -Relatore Tattoli –Coccia/Ag. Entrate Roma 1**

*Concono - Legge 289/02 art. 12 –Definizione carichi di ruolo pregressi –Assenza dei requisiti –
Esito negativo –Contestazione -Termini*

La comunicazione del concessionario per la riscossione dei tributi contenente l'invito diretto al contribuente a sottoscrivere la dichiarazione di adesione e di avvalersi quindi di quanto stabilito dall'art. 12 della legge 289/02 rende legittimo e non contestabile la definizione dei carichi di ruolo pregressi. È illegittimo il diniego dell'Ufficio mediante un "prospetto contabile" tra l'altro notificato 6 anni dopo l'avvenuto pagamento di quanto richiesto dal Concessionario sulla base del convincimento che "l'art. 12 non prevedeva alcun termine entro il quale l'ufficio doveva trasmettere la nota con cui si informava dell'esito negativo".





DOGANE

112) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 1/14/2013- dep.il 16/1/2013-Presidente Scopigno-Relatore Tarantino-Agente riscossione Roma Equitalia sud spa Dogane Area centr. Aff. Giurid. E contenz./ Olivetti spa.

Dogane-Classificazione prodotti misti-Criterio-Componente essenziale-Toner per fotocopiatrice-L'inchiostro.

Per la classificazione dei prodotti misti si deve avere riguardo alla componente essenziale in relazione al risultato finale che l'oggetto è destinato ad assicurare.

Nella specie, il prodotto costituito da "toner per fotocopiatrici" contenente un involucro, lame, filtri, chip, contatti elettrici, trasportatore a coclea, guide di pulitura, non può essere considerato "parte" della fotocopiatrice (rientrando nella voce 8443, che prevede un dazio all'importazione pari allo 0%), ma, essendo la componente essenziale l'inchiostro, deve essere classificato alla voce 3215 con un dazio del 6,5%.

Riferimenti normativi: Tar. Doganale CEE di cui al Regolamento n. 26587 del 23/7/1987.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 26297/2010; CT Reg. Piemonte nn.15,16,17,18,19,20 e 21/2008.

113) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.28 –Sent. n.161/28/2013- dep.il 10/6/2013-Presidente Tersigni-Relatore Pennacchia- Ag. Dogane Roma 1/Finmetal sas.

Accise e tributi doganali- Agevolazioni-Macchinari semoventi presenti nello stabilimento-Non spettano.

L'agevolazione fiscale e la riduzione delle accise spettante ai macchinari non compete ai macchinari semoventi presenti nello stabilimento.

Prassi: CM 33/D.

114) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.145/21/2013- dep.il 29/5/2013-Presidente - Cappelli – Relatore Di Maio -Ag. Dogane Roma 1/Idea srl.



Dogana-Notizia criminis-Decadenza accertamento-Termine-Decorrenza-Dalla definitività della sentenza.

Il termine triennale per la decadenza del potere impositivo è prorogato nel caso in cui il pagamento derivi da reato.

Nessuna norma prevede che la *notitia criminis* debba avvenire entro il triennio in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ma il termine decorre dalla definitività della sentenza.

Riferimenti normativi: DLgs n.374/1990,art.11,c. 3;DPR n.43/1973,art.84.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 9764/2010.

115) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.187/21/2013- dep.il 19/6/2013-Presidente - Silvestri – Relatore Di Maio -Ag. Dogane Roma 1/Vita bella trading comp. Di ZHAO sas.

Dogana-Notizia criminis-Decadenza accertamento-Termine-Decorrenza-10 anni dalla definitività della sentenza-Art.221 regolamento CEE 2913/1992 abrogato è e resterà vigente anche dopo il 24/6/2013.

Il termine triennale per la decadenza del potere impositivo è prorogato nel caso in cui il pagamento derivi da reato.

La notifica degli atti di rettifica può avvenire entro il termine di 10 anni dalla data di chiusura del procedimento penale.

L'art.221 del regolamento CEE 2913/1992,malgrado l'abrogazione ad opera dell'art.186 del successivo regolamento CEE 450/2008,è tutt'ora vigente e non verrà meno neanche quando entrerà in vigore completamente il summenzionato regolamento e, cioè a partire dal 24/6/2013.

Riferimenti normativi: Reg. CEE 2913/1992,art.221,450/2008;DPR n.43/1973,art.84.

116) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 474/14/2013- dep.il 10/7/2013-Presidente Amodio-Relatore Tarantino- Agenz. Doganale area centr. Affari giurid. e contenz./Aster srl.

Dogana-Programmatori elettronici-Classificazione-Criterio.



I programmatori elettronici che non hanno una funzione autonoma la cui caratteristica è che da soli non consentono alcuna attività, dovendo collegarsi ad un apparecchio più complesso (impianto di irrigazione) devono essere classificati ai fini doganali nella voce N.C 90328900 (strumenti ed apparecchi di regolazione o di controlli automatici).

117) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.13/20/2013- dep.il 3/5/2013- Presidente- Meloncelli -Relatore –D’Andria-Forever living products Italy/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma.

Dogana-royalty - natura di condizione per la vendita - computo nel prezzo del bene-IVA-Reverse charge-Autofatturazione-Inversione contabile-Illecito doganale-Contestazione-Termine.

I diritti di licenza sono una condizione per la vendita di beni importati e il loro pagamento si aggiunge al prezzo della merce.

L'autofatturazione per il mancato computo della royalty nel prezzo del bene importato non sostituisce il mancato pagamento dell'IVA all'importazione.

L'autofatturazione per il mancato computo della royalty nel prezzo del bene importato non sostituisce il mancato pagamento dell'IVA all'importazione.

Se l'illecito doganale è anche penalmente rilevante, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono diventati irrevocabili.

Riferimenti normativi: artt.112 c.p.c.





IMPOSTE SUL REDDITO IRPEF IRES

118) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.25/4/2013- dep.il 22/1/2013-Presidente Liotta -Relatore Lunerti- Ag. Entrate Rieti/Cardinali.

Imposizione diretta –IRPEF-Ritenute incentivo all'esodo-Rimborso-Termine –Art.38 DPR n.602/1978.

In tema di rimborso di imposte versate in eccedenza il termine dell'art.38 del DPR n.602/1973 rappresenta un evento decadenziale e tutti i rapporti ormai definiti non possono essere messi in discussione anche se sopravvengono eventi futuri che facciano venir meno imposizioni generali o regimi particolari, in ossequio al principio della certezza dei rapporti giuridici.

Nella specie si trattava del regime agevolato riconosciuto dalla Corte di giustizia CE che aveva ritenuto discriminatoria la differenza tra uomini e donne per la riduzione dell'imposta, principio poi accolto con la norma transitoria dell'art.36 DL n.223/2006,conv. L. n.248/2006.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986,art.19,comma 4bis;DL n.223/2006,conv, L. n.248/2006,art.36;Dir. CEE n.76//207;DPR n.602/1973,art.38;L. n.133/1999.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte giustizia CE Ord. 16/1/2008.

Prassi: RM 112/E del 13/10/2006.

119) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.27/4/2013- dep.il 22/1/2013-Presidente Liotta -Relatore Lunerti- Russo/Ag. Entrate Roma 1.

Imposizione diretta –IRPEF-Ritenute alla fonte- Rapporti tra sostituto e sostituito -Domanda di rimborso di indebito- Contribuente può rivolgersi sia al sostituto che all'erario.

In caso di mancato versamento della ritenuta d'acconto da parte del datore di lavoro, il soggetto obbligato al pagamento del tributo è anche il lavoratore contribuente, che, ove pretenda il rimborso di indebito tributario, oltre alla domanda nei confronti dell'ente sostituto, può rivolgersi all'amministrazione erariale.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 14995/2001,10613/2000,8504/2009.



120) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.27/1/2013- dep.il 21/1/2013-Presidente Varrone-Relatore Zaccardi-Castellani/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1.

Imposizione diretta –IRPEF-Ritenute incentivo all'esodo-Rimborso-Termine –Art.38 DPR n.602/1978 dal 21/7/2005.

La richiesta di rimborso a seguito della decisione della Corte di giustizia CE del 21/7/2005 sugli incentivi sull'esodo volontario deve essere fatta entro il termine di 48 mesi da questa data senza attendere l'ulteriore corso della vicenda, questione risolta dall'A.F. con circolare n.62/E del 29/9/2008 e con l'ordinanza della Corte di giustizia del 16/1/2008.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986,art.19,comma 4 bis; DPR n. 602/1973,art.38.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Giust. CE Cause C-207/2004/2005,128 e 131/2007-2008.

Prassi: CM n.62/E 29/12/2008.

121) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.6/1/2013- dep.il 2/1/2013-Presidente Lauro-Relatore Lunerti- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma2/Fondiaria-Sai spa.

Imposizione diretta –IRES-Ritenute sugli interessi-Rimborso-Documentazione-Allegazione-Esclusione-Solo se richiesta dall'ufficio.

La società dichiarante non ha l'obbligo di allegare documentazione probatoria relativamente alle ritenute sugli interessi da cui deriva l'importo richiesto a rimborso, avendo solo l'onere di produrla a richiesta dell'ufficio nella fase di controllo, se ritenuta necessaria.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.18898/2011,9339/2012.

122) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.172/14/2013- dep.il 14/3/2013-Presidente Amodio-Relatore Tozzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Marzotto.

Imposizione diretta –IRPEF-Immobile destinato a attività ricettiva con diversa classificazione catastale-Compensi-Imputazione-Redditi diversi.

Le caratteristiche di un immobile destinato a un'attività ricettiva va considerato, a prescindere dalla classificazione catastale, come fabbricato strumentale e di conseguenza, i compensi percepiti costituiscono redditi diversi.



123) Sent. n.134/4/2013- dep.il 8/3/2013-Presidente Falascina -Relatore Moscaroli-Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Rieti/Magliaro.

Imposizione diretta –IRPEF-Indennità di volo ai pensionati-Agevolazioni-Esclusione.

L'indennità di volo, pur concorrendo alla formazione della base della pensione, non costituisce per i pensionati un elemento retributivo collegato a un'attività di volo e al suo rischio e, quindi, non è applicabile il trattamento fiscale favorevole.

Riferimenti normativi: L. n.23/1983,artt.2,18,78.

124) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.89/4/2013- dep.il 6/2/2013-Presidente Falascina -Relatore Maisto- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2/Fiorini.

Imposizione diretta –IRPEF-Ferie non godute-Tassabilità-Esclusione.

L'indennità per ferie non godute, avendo natura risarcitoria e non reddituale, non è tassabile.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986,art.6,comma 2.

125) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.279/38/2013- dep.il 11/7/2013-Presidente Favaro -Relatore Pennacchia- Caponera/ Ag. entrate Dir. Prov. Roma 3.

Imposizione diretta –IRPEF-Danno emergente da demansionamento accertato-Tassazione-Esclusione.

Il danno emergente da demansionamento produce, dal momento che è stato accertato con sentenza della Corte di appello, una violazione da parte del datore di lavoro che dà luogo al risarcimento del danno e risulta evidente, data la natura risarcitoria, l'esclusione della tassazione ai fini IRPEF.

Riferimenti normativi:art.2087 c.c. .

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 29579/2011,11186/2004.



126) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 457/14/2013- dep.il 3/7/2013-Presidente Amodio-Relatore Ciano- Ag. Entrate Roma 1/lai.

Imposizione diretta –IRPEF-Prestazioni pensionistiche-Rimborso a seguito L. n.335/1995-Termine- 48 mesi e non dieci anni.

La richiesta di rimborso delle prestazioni pensionistiche di cui alla L. n.335/1995 deve essere effettuata entro il termine di decadenza di 48 mesi ex art.38 DPR n.602/1973 e non nel termine di prescrizione decennale.

Riferimenti normativi: DPR n.602/1973,art.38.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 15840/2006,17918/2004.

127) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 458/14/2013- dep.il 3/7/2013-Presidente Amodio-Relatore Tarantino- Ag. Entrate Roma 1/Splendori.

Imposizione diretta –IRPEF-Incentivo all'esodo-Rimborso-Decadenza-Termine-Dalla data della sentenza CGE del 21/7/2008-Esclusione-48 mesi dalla ritenuta-Legittimità.

Il rimborso a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 21/7/2008 per l'applicazione dell'aliquota agevolata sul TFR ai lavoratori cessati dall'attività per esodo volontario, deve essere richiesto entro 48 mesi dalla data in cui è stata operata la ritenuta.

Riferimenti normativi: DPR n.602/1973.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di giustizia europea C.207/2004 del 21/7/2007;Cass. n. 4670e 13087/2012,22282 e 9223/2011.

128) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 247/6/2013- dep.il 4/7/2013-Presidente Lauro-Relatore Maffei- Ferrara/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2.

Imposizione diretta –IRPEF-Indennità di volo compresa nella pensione-Tassabilità-Per l'intero.

L'indennità di volo è parte integrante del trattamento pensionistico ed il relativo importo va tassato per l'intero, non costituendo elemento retributivo di un'attività di volo effettivo che giustifica, ma solo in servizio, la detassazione parziale.



Riferimenti normativi: DPR n.917/1986,art.51.

129) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 248/6/2013- dep.il 4/7/2013-Presidente Lauro-Relatore Maffei- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Rieti/Ceccarelli.

Imposizione diretta –IRPEF-Pensionato Enel riduzione prezzo energia elettrica-Tassabilità-Esclusione.

La riduzione del prezzo di vendita dell'energia elettrica concessa al pensionato Enel si configura come un beneficio contrattuale, che per la sua natura di liberalità, prescinde dalla prestazione di lavoro indipendente, con conseguente intassabilità.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986,art.51.

130) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.28 –Sent. n.163/28/2013- dep.il 10/6/2013-Presidente Tersigni-Relatore Pennacchia- Ag. Entrate Dir.Prov. Uff. controlli Roma 1.

Imposizione diretta –IRPEF-Esproprio-Plusvalenza-Tassazione ex L. n.413/1991-Al momento della percezione della somma.

Ai fini del prelievo fiscale di cui alla L. n.413/1991 è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi, sia avvenuta dopo la sua entrata in vigore, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto precedentemente.

Riferimenti normativi: L. n.413/1991,art.11,c. 9.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 24156,12706,1258,11423/2004.

131) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 288/14/2013- dep.il 29/5/2013-Presidente Amodio-Relatore Ciano- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Frenquelli.

Imposizione diretta –IRPEF-Esodo volontario-Richiesta rimborso a seguito sentenza CGE-Termine-48 mesi dal versamento o dalla ritenuta.



La richiesta di rimborso a seguito della decisione della Corte di giustizia CE del 21/7/2005 sugli incentivi sull'esodo volontario deve essere fatta entro il termine di 48 mesi dalla data del versamento o dal momento in cui è stata operata la ritenuta.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986,art.19,comma 4 bis; DPR n. 602/1973,art.38.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Giust. CE Cause C-207/2004/2005,128 e 131/2007-2008;Cass. n. 4670/2012.

132) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 207/6/2013- dep.il 14/6/2013-Presidente Lauro-Relatore Taglienti-Mattioli/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2.

Imposizione diretta-IRPEF-Incentivo esodo volontario-Istanza di rimborso-Termine-Due anni dal pagamento o dal presupposto per la restituzione.

L'istanza di rimborso della metà delle ritenute effettuate su somme erogate dal datore di lavoro a titolo d'incentivo all'esodo deve essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Riferimenti normativi: DLgs n.546/1992,art.21,c.2;DPR n.602/1973,art.38;Dir. N.76/207/CEE,art.141;DL n.223/2006,artt.36,c.23.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 22282/2011,10816/2011;CTR Firenze n.256/1/2011.

133) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 170/6/2013- dep.il 28/5/2013-Presidente Lauro-Relatore Taglienti/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1.

Imposizione diretta –IRPEF-Pensione integrativa-Rimborso eccedenza evidenziata in dichiarazione-Rimborso-Termine ex art.38 DPR n.602/1973-Esclusione.

Non c'è decadenza ex art.38 DPR n.602/1973 rispetto all'eccedente versamento delle ritenute IRPEF derivante dall'abbattimento dell'imponibile costituito dalla pensione integrativa, qualora il contribuente abbia evidenziato il credito nella dichiarazione dei redditi.

Riferimenti normativi: DPR n.602/1973,art.38.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 13095/2005.



Prassi: CM n.25/2006.

**134) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 393/14/2013- dep.il 29/5/2013-
Presidente Amodio-Relatore Ciano- Marino/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 3.**

Imposizione diretta –IRPEF-Cassa forense contributi integrativi-Deducibilità-Esclusione.

I contributi integrativi versati alla cassa forense non sono deducibili, in quanto non sostenuti dal professionista ma dal cliente su cui possono essere scaricati.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986,art.10;L. n.576/1980,artt.10 e 11.

**135) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.211/2/2013- dep.il 10/10/2013-Presidente
Oddi-Relatore Fantini- Ag. entrate Dir. Prov. Roma 3/Crispino.**

Imposizione diretta –IRPEF-Box pertinenziali-Detrazione-Condizioni.

La detrazione ai fini IRPEF per gli interventi relativi alla realizzazione di posti auto pertinenziali anche di proprietà comune spetta purché i costi imponibili siano contabilizzati distintamente alla sola realizzazione degli stessi, per cui non è sufficiente la fattura di acquisto della società venditrice.

Riferimenti normativi: L. n.449/1997,art.1.

Prassi: CM n.37 del 24/2/1998.

**136) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.633/1/2013- dep.il 3/10/2013-Presidente
Lauro-Relatore Terrinoni-Valentini/ Ag. entrate Dir. Rieti.**

*Imposizione diretta –IRPEF-Liquidazione in fasi successive-Tassazione-Al momento della
percezione con conguaglio finale.*

Non ha rilievo la doglianza del contribuente di applicare l'aliquota applicata sul primo acconto, poiché ogni acconto sulla liquidazione erogata dal datore di lavoro va tassato nell'anno della sua percezione, salvo il conguaglio finale.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986, artt. 16 e 18.



137) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9 –Sent. n.286/9/2013- dep.il 27/9/2013-Presidente Patrizi-Relatore Mazzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2/Gumina.

Imposizione diretta –IRPEF- Pensione con quota commisurata a indennità di volo-Imponibilità normale.

La quota di trattamento pensionistico commisurata all'indennità di volo non perde, per tale ragione, la natura imponibile e non può seguire il trattamento goduto di tale indennità in costanza di rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986, artt.49 e 51.

138) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9 –Sent. n.302/9/2013- dep.il 9/10/2013-Presidente Scopigno-Relatore Tozzi-Wojcik/ Ag. entrate Dir. Prov. Roma 1.

Imposizione diretta-IRPEF-Assegni periodici corrisposti a coniuge separato o divorziato a seguito sentenza-Presunzione della corresponsione-Legittimità.

Gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale e/o divorzio si presumono percepiti salvo prova contraria nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli, quale la sentenza dell'Autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986, art.10, lett. e.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 24262/2011.

139) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 691/14/2013- dep.il 4/12/2013-Presidente Amodio-Relatore D'Amaro- Impr. Costr. Appalt.srl/Ag. Entrate Dir.Prov. Uff. controlli Roma 1.

Imposizione diretta-IRPEF-Definizione per Adesione - Successiva istanza di rimborso - Ammissibilità - Esclusione

Dopo l'accertamento con adesione il contribuente non può chiedere il rimborso per le maggiori imposte versate.



Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 29587/2011, 19220/2012, 20732/2010, 10085/2009.

**140) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 692/14/2013- dep.il 4/12/2013-
Presidente Amodio-Relatore Tozzi-Merluzzi/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1.**

Imposte dirette-IRPEF-Fondo pensionistico integrativo-Rimborso maggiori ritenute-Prove che il contribuente deve fornire.

In materia di rimborso della maggiore IRPEF versata sul trattamento pensionistico integrativo aziendale il contribuente deve fornire un'esauriente prova sulla natura e quantità del rendimento conseguito da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato.

Riferimenti normativi. n.482/1985, art.6.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 5025/2012, 29548/2011.

**141) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.174/20/2013- dep.il 11/11/2013-
Presidente- Meloncelli -Relatore –Intelisano-Colozzi/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma.**

*Imposizione diretta-IRPEF-Noleggio con conducente - Licenza - Cessione - Valore -
Determinazione in analogia con la licenza di taxi - Esclusione*

Il valore della licenza di noleggio con conducente non può essere determinato in via analogica con riferimento al valore della licenza di taxi.

**142) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.194/20/2013- dep.il 17/12/2013-
Presidente- Scopigno-Relatore –Intelisano-De Paolis/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma.**

*Imposizione diretta-IRPEF- Reddito di locazione - Obbligo di dichiarazione indipendentemente
dalla loro percezione*

I redditi di locazione devono essere dichiarati indipendentemente dalla loro percezione.

**143) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.168/20/2013- dep.il 23/9/2013-
Presidente- Meloncelli- Relatore -D'Andria — Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma/Pinto.**



Imposta diretta-IRPEF-Figlio minore- Genitore affidatario Detrazione-Interamente.

Nel caso di affidamento di un figlio minore ad uno solo dei genitori, la detrazione relativa spetta interamente al genitore affidatario

**144) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.20/20/2013- dep.il 3/5/2013-
Presidente- Meloncelli -Relatore –D’Andria-Costruzioni generali Sette/ Agenz.Dir. Prov. Uff.
Controlli Roma.**

Imposizione diretta –IRPEF-Rimanenze-Calcolo -Sulla commessa pattuita.

Il calcolo delle rimanenze si effettua secondo il criterio della commessa pattuita, salvo che, previa autorizzazione dell’Ufficio tributario, non si possa applicare il criterio della commessa completata.

Riferimenti normativi: DPR n. 917/1986, art.93.2.

**145) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.33/20/2013- dep.il 19/3/2013-
Presidente- Meloncelli -Relatore –D’Andria- Ugazio/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma.**

*Imposizione diretta-IRPEF Indebito tributario-Parità tra uomo e donna-Rimborso-Domanda-
Termine di decadenza-Decorrenza-Dalla data di pubblicazione sentenza CG UE.*

Il *dies a quo* del termine di decadenza per la domanda di rimborso di un indebito tributario coincide con la data di pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia UE che riconosca il diritto al rimborso per contrasto tra la normativa interna e la normativa comunitaria.

**146) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.170/20/2013- dep.il 23/9/2013-
Presidente- Meloncelli -Relatore –De Sanctis- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli
Roma/D’Alessandro.**

*Imposizione diretta-IRPEF Indebito tributario-Rimborso-Domanda-Termine di decadenza-
Decorrenza-48 mesi.*

Il termine decadenziale di decadenza per la domanda del contribuente di rimborso di un indebito tributario è di 48 mesi ex art. 38 DPR 29 settembre 1973, n. 602.

Riferimenti normativi: DPR n.602/1973, art.38;DLgs n.546/1992, art21.2.



**147) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.46/20/2013- dep.il 9/4/2013-
Presidente- Meloncelli -Relatore –Brunetti- Aviomar/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma.**

Imposizione diretta-IRPEF Indebito tributario-Rimborso-Domande plurime-Prevalenza dell'ultima.

Se il contribuente presenta più domande di rimborso di un indebito tributario, si deve dare la prevalenza a quella presentata per ultima.

**148) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.70/20/2013- dep.il 23/4/2013-
Presidente- Meloncelli -Relatore –Intelisano- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma/Warner Bros.**

Imposte dirette-IRPEF-Costi di doppiaggio-Imputazione-Criterio.

Processo tributario-Deducibilità componente passivo-Giudicato esterno-Frazionamento in più anni d'imposta-Necessità.

I costi di doppiaggio non costituiscono componenti negativi del reddito di impresa quando essi siano contrattualmente fatti gravare sulla società licenziante straniera.

La deducibilità da reddito di impresa di un componente passivo può essere operata in forza di un giudicato esterno solo quando si tratti dello stesso componente la cui deduzione sia frazionata in più anni d'imposta.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986, art. 109.3.4.5.

**149) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.92/20/2013- dep.il 11/6/2013-
Presidente- Meloncelli -Relatore –Gizzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma/Metrotipo.**

Imposizione diretta-IRPEF-Perdite su crediti- Deduzione nei limiti della mancata copertura nel fondo svalutazione crediti - Prova - Onere del contribuente -Criteri.

Le perdite su crediti sono deducibili se dipendono da elementi certi, tra i quali non rientra né l'offerta reale di pagamento degli interessi moratori formulata dal debitore né il desiderio di mantenere buoni rapporti con un cliente di pregio, nei limiti della mancata copertura nel fondo svalutazione crediti.



La mancata copertura nel fondo svalutazione crediti della perdita su crediti dev'essere provata dal contribuente.

E' onere dell'ufficio, che pretenda il pagamento dell'IVA anche sull'acquisto del ramo d'azienda oltre che sull'acquisto del magazzino, provare che l'acquisto del magazzino non sia stato separato dal ramo d'azienda.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986, artt.101.5, 106.2.

150) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.97/20/2013- dep.il 12/6/2013- Presidente- Meloncelli -Relatore –Gizzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma/Ferrante.

Imposizione diretta-IRPEF-Reddito da canone di locazione non percepito di immobile non sottoponibile a procedura di sfratto per morosità - Obbligo di dichiarazione - Esclusione

Il contribuente che non abbia percepito canoni locazione di un bene immobile non sottoponibile a procedura di sfratto per morosità non ha l'obbligo di dichiararli.

151) Comm. Trib. Prov. di Roma-Sez.n. 65 –Sent. n. 121/65/2013- dep.il 20/3/2013- Presidente-Di Popolo -Relatore Cogliani/Agenzia delle Entrate Roma 2

Imposte sul Reddito - IRPEF – Domanda di rimborso ex art. 38 DPR 602/73 – Decorrenza dei termini

Nel caso in cui il diritto al rimborso sorge a seguito di sentenza della Corte di Giustizia il termine per proporre domanda di rimborso ex art. 38 del DPR 602/73 decorre dal momento in cui interviene un provvedimento sulla normativa nazionale. Nel caso in esame è stato precisato che tale termine decorre dal 29.12.2008, data di emanazione della circolare 62/E con la quale l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il diritto al rimborso conseguente alla sentenza della Corte di Giustizia Europea 21 luglio 2005 C-207704 che stabiliva che la norma italiana (art. 19 comma 4/bis del TUIR) che prevedeva la tassazione agevolata con il 50% dell'aliquota dell'incentivo all'esodo al compimento del cinquantesimo anno di età per le lavoratrici e al cinquantesimo anno per i lavoratori, creava disparità di trattamento in contrasto con il diritto comunitario e più esattamente con la direttiva CEE n. 76/207.



IVA

152) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.151/4/2013- dep.il 19/3/2013-Presidente Falascina -Relatore Chiappinello- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Grandi lavori Fincosit spa.

IVA-Rimborso IVA in eccesso-Regolarizzazione con emissione nota di credito-Necessità-Esclusione.

Una società ha diritto al rimborso dell'IVA applicata in eccesso a prescindere dalla circostanza che non si era avvalsa, nonostante fosse nei termini, della facoltà di regolarizzare l'operazione con l'emissione di una nota di credito che bilanciasse la fattura emessa con l'indicazione di un'aliquota errata.

Riferimenti normativi:DPR n.633/1972,art.26.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 7330/2012;CGE del 18/6/2009.

153) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.16/20/2013- dep.il 5/3/2013-Presidente-Meloncelli- Relatore–Gizzi-Spoletini Costr. Srl/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1.

IVA-Comunicazione priva delle indicazioni ex art.16,comma 2 DPR n.636/1972-Impugnabilità-Sussiste.

La comunicazione pervenuta alla società seppure priva delle indicazioni del termine e l'autorità cui ricorrere, per il suo esplicito contenuto (concessione del rimborso solo su decisione di un giudice), si pone oggettivamente come un atto di diniego del rimborso IVA chiesto dal cedente.

Nella specie per l'ufficio si trattava di una mera informativa sulla pratica di cessione di un credito.

Riferimenti normativi:DPR636/1972,art.16;DLgs n.546/1992,art.71.

154) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.93/22/2013- dep.il 4/3/2013-Presidente Mongiardo-Relatore Moscaroli- Sasson/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1.

IVA-Ricarico con riferimento a fatture Tax Free-Legittimità.



Non può essere messo in discussione il ricarico applicato sulle merci che ha preso come riferimento le fatture emesse per le vendite a stranieri – Tax Free- ,in quanto queste prevedono l'indicazione puntuale del prezzo di vendita con l'esatta quantificazione dell'IVA in acquisto.

155) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.126/4/2013- dep.il 7/3/2013-Presidente Liotta -Relatore Lunerti- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2/Colantuoni.

IVA- Acquisti intracomunitari autoveicoli usati-Regime del margine-Criteri per l'applicazione.

Affinché le cessioni degli acquisti intracomunitari di autoveicoli usati possano essere sottoposte al regime del margine, quindi senza addebito IVA, è necessario che il cessionario nazionale faccia una valutazione sull'applicabilità della disciplina agevolativa secondo le regole dell'ordinaria diligenza e in base a elementi oggettivi, fornendo la prove dell'esistenza dei presupposti.

Riferimenti normativi: DL n.41/1995;art.1703 c.c. DPR n.633/1972,art.25.

156) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 116/14/2013- dep.il 27/2/2013-Presidente Scopigno-Relatore Tozzi- G.Fal.sas/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1.

IVA-Omessa dichiarazione-Credito-Diritto al rimborso-Sussiste-Compensazione-Esclusione.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione il contribuente ha pur sempre diritto a recuperare le somme a suo credito, ma, come disposto dall'art.4 del DPR n.42/1988,solo mediante richiesta di rimborso diretta all'agenzia delle entrate e non a mezzo compensazione.

Riferimenti normativi:DPR n.42/1988,art.4.

157) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9 –Sent. n.66/9/2013- dep.il 14/3/2013-Presidente Patrizi-Relatore Mazzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Formula congressi Prom.srl.

IVA-Impresa organizzatrice di prestazioni alberghiere e ristorazione-Detrazione-Legittimità.

Le spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione di una società, il cui specifico oggetto d'impresa è quello di organizzare congressi per conto terzi, concorrono alla formazione del volume d'affari ai fini IVA, con conseguente detrazione della stessa pagata a monte.



Riferimenti normativi: DPR n.633/1972, artt. 19 e 19bis.

Riferimenti giurisprudenziali: CTR Lazio n.202 e 203/2009.

158) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.269/38/2013- dep.il 8/7/2013-Presidente Patrizi -Relatore Pennacchia- Ag. entrate Dir. Prov. Roma 1/Alico Italia spa.

IVA-Commissioni servizi tra imprese assicuratrici-Tassabilità-Sussiste.

Le commissioni di delega tra imprese assicuratrici dovute per i servizi nell'ambito di accordi di coassicurazione sono imponibili ai fini IVA essendo tali operazioni autonome.

Riferimenti normativi: DPR n.633/1972, artt. 10 e 12; art. 1911 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Giust. C-76/99.

Prassi: CM n.6/E/11/2/1998, 250/E/10/1/2001; 230/E del 15/7/2002.

159) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.28 –Sent. n.119/28/2013- dep.il 10/6/2013-Presidente Tersigni-Relatore De Niederhausern- Koros srl/ Ag. Entrate Roma 1.

IVA-Immobili venduti da parte di privati-Agevolazioni-Esclusione.

Non sono esenti dall'IVA le vendite alla società immobiliare da parte di soggetti privati.

Riferimenti normativi: DPR n.131/1986, Tar. Parte 1, n.1.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 13487/2011.

160) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9 –Sent. n.203/9/2013- dep.il 5/7/2013-Presidente Scopigno-Relatore Gallucci- Ag. Entrate Roma 1/Timidino.

Iva- Registro-Agevolazioni prima casa- Prova -Richiesta iscrizione al Comune e utenza elettrica- - Non sufficienti.

Non sono sufficienti per ottenere le agevolazioni prima casa la richiesta d'iscrizione anagrafica al Comune che può ricevere un diniego, né l'intestazione di un'utenza elettrica.

La prova deve essere data da un certificato storico di residenza.



Riferimenti normativi: DPR n.917/1986, art. 1, nota 2bis tariffa; DL n.12/1985, conv. L. 118/1985, art.2.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 271/3013.

161) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9 –Sent. n.202/9/2013- dep.il 5/7/2013-Presidente Scopigno-Relatore Gallucci- Agente riscossione Roma Equitalia sud spa.

IVA-Detrazione dell'imposta -Diniego - Operazioni inesistenti-Emissione da ditta priva di mezzi propri per trasporti-Sono tali.

Sono fatture inesistenti quelle non annotate nel registro vendite e quando l'esecuzione di trasporto merci sia stato affidato a ditta priva di mezzi propri per effettuare la prestazione.

Riferimenti giurisprudenziali: CGE del 21/6/2012, C-80 e 142/2011; Cass. n. 6229/2013.

162) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9 –Sent. n.199/9/2013- dep.il 5/7/2013-Presidente Scopigno-Relatore Mazzi- M&G Polimeri Italia spa/Dir. Reg. Lazio uff. contenzioso.

IVA- Numero identificativo IVA cessionario comunitario cambiato-Errore formale.

Le condizioni sostanziali per l'applicazione degli artt.8 del DPR n.633/1972 e 41 del DL n.331/1993 sussistono anche quando l'indicazione del numero identificativo IVA del cessionario dei beni non è corretta, trattandosi di un errore formale.

Riferimenti normativi: DPR n.633/1972, art.8; DL n.331/1993, art.41.

163) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 268/6/2013- dep.il 10/7/2013-Presidente Bernardo-Relatore Colaiuda- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Sini.

IVA-Fatture-Operazioni inesistenti- Restituzione somma versata emittente-Detrazione destinatario fattura-Esclusione.

In presenza di operazioni inesistenti la detrazione deve essere negata al destinatario della fattura, indipendentemente dalla restituzione eventualmente versata dall'emittente.

Riferimenti normativi: DPR n.633/1972, art. 19.

Riferimenti giurisprudenziali: CGE 6/7/2006, C-439 e 440/2004.



**164) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.148/2/2013- dep.il 8/7/2013-Presidente
Relatore Oddi- Ag. Entrate Viterbo/Ferri.**

IVA-Crediti in dichiarazione di società cessata-Rimborso richiesto da socio-Legittimità.

L'estinzione della compagine sociale non impedisce il trapasso di attività o passività in capo ai soci in ragione delle rispettive quote di partecipazione della società e, quindi, al diritto al rimborso del credito IVA esposto in dichiarazione prima che la società cessasse la sua attività.

Riferimenti normativi:art.2495 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 6070/2013,4060/2010.

**165) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 408/14/2013- dep.il 4/6/2013-Presidente
Amodio-Relatore Tozzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 3/Tetti di Gallura srl.**

IVA-Crediti IVA -Concono-Non consolida tali crediti-Controllo dell'AF-Legittimità.

La definizione della lite per concono ex L. n.289/2002 non vale, di per sé a consolidare i crediti IVA chiesti a rimborso e non vagliati dall'AF. Nella specie, c'era stato un provvedimento di revoca del credito d'imposta non impugnato.

Riferimenti normativi: L. n.289/2002,art.9,c.10 lett. a

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 6929/1996,9646/1993.

**166) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 407/14/2013- dep.il 4/6/2013-Presidente
Amodio-Relatore Tozzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Henry Wintermans srl.**

IVA-Pendenze tributarie successive alla richiesta di rimborso-Rifiuto-Illegittimità-Sussiste.

Non c'è alcun motivo valido per il rifiuto del rimborso quando la società non aveva pendenze tributarie al momento della richiesta.

**167) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 434/14/2013- dep.il 19/6/2013-
Presidente Amodio-Relatore D'Amato- Ag. Entrate Dir.Prov. Uff. controlli Roma
3/Genealogical Society of Utah.**



IVA-Rimborso al committente-Possibilità-Caso di specie.

Il committente ha diritto al rimborso dell'IVA, quando la ripetizione dell'indebito nei confronti del prestatore medesimo renda il recupero impossibile ed eccessivamente difficile, in considerazione della circostanza. Nel caso in esame si trattava di un numero elevato di prestatori e di piccole imprese, per cui il creditore avrebbe dovuto iniziare un contenzioso per ogni singolo operatore con un enorme dispendio finanziario e di tempo.

Riferimenti normativi: art. 2033 c.c. ; DPR n. 633/1972, art. 19; L. n. 212/2000. riferimenti giurisprudenziali: Corte Giust. Europea causa C35/2005 del 15/3/2007.

168) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 406/14/2013- dep.il 4/6/2013-Presidente Amodio-Relatore Tarantino- Motor market srl/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1.

IVA-Vendita auto in regime di margine-Dimostrazione del requisito soggettivo del cedente-Obbligo-Sussiste.

In tema d'IVA nelle operazioni di vendita di auto soggette al regime di margine si deve dimostrare il requisito soggettivo del cedente che sarebbe stato agevolmente desumibile anche dai libretti di circolazione per stabilire se fosse verosimile che il cedente stesso non avesse esercitato il diritto di rivalsa per l'IVA pagata sull'acquisto, nonché la regolarità sostanziale delle operazioni.

Riferimenti normativi: DL n.41/1995, art.36, conv.L. n.85/1995.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 8828 e 13219/2012, 3427/2010.

169) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9 –Sent. n.243/9/2013- dep.il 19/7/2013-Presidente Patrizi-Relatore Lepore- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 3/Bellini& Notarianni srl.

IVA-Atti preparatori per svolgere attività imprenditoriale-Detrazione –Spetta a condizione che l'attività poi venga svolta:

Gli atti preparatori o di organizzazione indispensabili per lo svolgimento di un'attività economica sono parti integranti dell'attività imprenditoriale e hanno diritto alla detrazione dell'IVA, a condizione che quest'ultima poi venga in effetti esercitata.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.n.14350/1999, 6083/2001.



170) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 37 –Sent. n.252/37/2013- dep.il 6/11/2013-Presidente Bernardo -Relatore Valentini- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2/Selex sistemi nt. spa.

IVA-Fattura irregolare-Cessionario deve regolarizzarla-Conseguenze.

Il cessionario di un bene o il committente di un servizio, ricevendo fattura irregolare è tenuto a regolarizzarla, con la presentazione di un documento integrativo contenente tutte le indicazioni previste dall'art.21 DPR n.633/1972 e con il versamento dell'imposta dovuta, restando soggetto, in caso di omissione, anche a sanzioni pecuniarie.

Riferimenti normativi: Cass. 7299/2012.

171) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38–Sent. n.414/38/2013- dep.il 23/10/2013-Presidente Patrizi-Relatore Pennacchia- Ag. Entrate Dir.Prov. Uff. controlli Viterbo/Poscia e Cucchiari snc.

IVA-Credito-Prescrizione decennale-Dies a quo-Novantesimo giorno successivo alla data di consolidamento del credito (27 mesi dalla dichiarazione) -Esclusione.

La prescrizione decennale di un credito IVA riportato in dichiarazione, senza portarlo in detrazione, non è da individuare al momento in cui il credito si sarebbe consolidato anche per mancata contestazione entro i termini concessi all'ufficio per l'accertamento.

Riferimenti normativi: DPR n.633/1972, art.38bis; DLgs n.546/1992, art.21.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n.2687/2007.

172) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.14/20/2013- dep.il 5/3/2013-Presidente- Meloncelli -Relatore -Gizzi- Spoletini/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma.

IVA-Credito - Cessione - Onere del cessionario di realizzarne la conoscibilità a favore dell'Ufficio creditore

Cessionario credito-Onere di comunicazione al Concessionario-Esclusione.

Il cessionario del credito IVA ha l'onere di rendere conoscibile la cessione all'ufficio tributario.



Il cessionario del credito IVA non ha l'onere di comunicare la cessione al concessionario della riscossione.

Riferimenti normativi: RD 2440/1923, art.69.

173) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.90/20/2013- dep.il 11/6/2013- Presidente- Meloncelli -Relatore –Gizzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma/Sampaguita tour.

IVA- Credito imposta-Fatture-Registrazione-Prova-Onere-Del contribuente.

E' onere del contribuente provare la registrazione delle fatture al fine del credito d'imposta.

174) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n. 210/20/2013- dep.il 30/12/2013- Presidente- -Relatore Meloncelli - Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma/Sport network.

IVA- Centro media - Attività di intermediazione - Remunerazione mediante diritti di negoziazione - Oggetto di IVA - Dipendenza dal contratto.

La sottoponibilità all'IVA della remunerazione dell'attività di intermediazione dei centri media mediante diritti di negoziazione dipende dagli accordi contrattuali sottostanti.

Riferimenti normativi: DPR n.633/1972, art.26.2

175) Comm. Trib. Prov. di Roma - Sez. n. 1 – Sent. n. 35/1/2013- dep. il 30 gennaio 2013 – Presidente - Santaroni - Relatore Di Salvo – Alba Tours/ Agenzia delle Entrate Roma 1

IVA – Tour Operator non comunitario privo di stabile organizzazione – Iva su costi sostenuti per acquisto di beni e servizi – Rimborso - Compete

Compete il rimborso dell'Iva al Tour Operator non comunitario privo di S.O. relativa ai costi sostenuti per acquisti di beni e servizi per i propri clienti viaggiatori. Non è applicabile l'esclusione della detrazione stabilita dal 3° co. dell'art. 74 del DPR 633/72 in quanto strettamente collegato al 2° co. dello stesso articolo che stabilisce una particolare modalità di detrazione c.d. "base da base". Il comma 3° infatti richiamando esplicitamente il comma 2 riguardante i soggetti comunitari vuole solo evitare una ulteriore detrazione di imposta.



PROCESSO TRIBUTARIO

176) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 86/14/2013- dep.il 14/2/2013-Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia- Agente riscossione Roma Equitalia sud spa/Zerbini.

Processo tributario-Notifica al portiere-Relata che non indica il tentativo di consegna-Raccomandata al destinatario dell'atto-Necessità-Conseguenza-Nullità.

Quando la relata di notifica non indica l'avvenuto previo tentativo di consegna dell'atto a mani proprie del destinatario o delle persone indicate in ordine di preferenza tra loro e rispetto al portiere dall'art.139 c.p.c., l'ufficiale notificante deve, a pena di nullità, dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di raccomandata.

Riferimenti normativi:art.139 c.p.c.

177) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.21/29/2013- dep.il 11/2/2013-Presidente Gargani-Relatore Zucchelli- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2/De Roberto.

Processo tributario-Notifica ex art.140 c.p.c. –Affissione avviso alla porta-Necessità sostanziale e non formale.

La notificazione ex art.140 c.p.c. prevede l'affissione dell'avviso alla porta.

Questa previsione non costituisce mero formalismo, ma è finalizzata a permettere al contribuente l'immediata nozione dell'avvenuta notificazione e di prendere visione dell'atto depositato alla casa comunale.

La successiva raccomandata costituisce altro tuziorismo in favore del notificato, ma non è sostitutivo dell'affissione espressamente richiesta dalla norma.

Riferimenti normativi:art.140 c.p.c.

178) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 34/6/2013- dep.il 28/1/2013-Presidente Lauro-Relatore Colaiuda- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma1/Pavoncello.



Processo tributario-Appello-Produzione di nuovi documenti-Criterio-Produzione notifiche cartelle di pagamento-Esclusione.

La produzione di documenti deve ritenersi ammessa soltanto a supporto di pretese e considerazioni già svolte e non anche qualora determini la necessità di ulteriore contestazione e deduzioni, per cui la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento non può essere assolta in appello.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992,art.58.

179) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.32/4/2013- dep.il 22/1/2013-Presidente Liotta -Relatore Lunerti- Saffioti/Ag. Entrate Roma 1.

Processo tributario-Inammissibilità dell'appello-Successiva attività difensiva-Esclusione.

In tema di contenzioso tributario l'inammissibilità dell'appello per inosservanza dell'obbligo di specificazione dei motivi di gravame, non è sanabile per effetto di successiva attività difensiva, in quanto la disposizione che, nel procedimento di primo grado, prevede la possibilità d'integrare i motivi originari del ricorso, non trova applicazione, in difetto di espresso richiamo, in fase d'impugnazione.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 15384/2001.

180) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 -Sent. n.56/4/2013- dep.il 4/2/2013-Presidente Falascina -Relatore Moscaroli- Ag. Entrate Rieti/Pirani.

Processo tributario-Provvedimento presidenziale di cessata materia del contendere-Appello-Esclusione-Solo reclamo.

Avverso il provvedimento presidenziale che ha dichiarato cessata la materia del contendere è ammesso unicamente il reclamo e non l'appello, solo con questo strumento si possono sollevare eccezioni in merito a quanto disposto.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992,art.28.



181) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.88/4/2013- dep.il 6/2/2013-Presidente Falascina -Relatore Maisto- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2/Fazzini.

Processo Tributario-Notifica a residenza anagrafica anziché a quella indicata espressamente nella richiesta di definizione controversia-Nullità-Sussiste.

La notifica alla residenza anagrafica quando la contribuente ha “espressamente” indicato nell’atto di richiesta di definizione della vertenza diretta all’ufficio l’elezione di domicilio diversa è nulla.

182) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.43/1/2013- dep.il 1/2/2013-Presidente Lauro-Relatore Terrinoni- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2/Zoli.

Processo tributario-Deposito ricorso-30 giorni dalla spedizione.

Il computo dei 30 giorni per il deposito del ricorso ex art.22 del DLgs n.546/1992 deve decorrere dalla data di proposizione che, nel caso di notifica a mezzo posta, coincide con il momento della spedizione e non con quello della ricezione.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992,artt.20 e 22..

183) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.49/1/2013- dep.il 1/2/2013-Presidente Lauro-Relatore Terrinoni- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Ripandelli.

Processo tributario-Notifica a soggetto momentaneamente irreperibile-Raccomandata con avviso di ricevimento-Esclusione.

In materia di notifica a soggetti momentaneamente irreperibili non è necessaria la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento.

Riferimenti normativi:art.140 c.p.c. DPR n.600/1973,art.60.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 6114 e 6102/2011,2817/2009,17064/2006.

184) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.37/20/2013- dep.il 19/3/2013-Presidente-Meloncelli- Relatore–Gizzi-Comune di Rieti/Serilli.



Processo tributario-Appello-Nuova impugnazione-Proponibilità-Sussistenza-Termine breve-Decorrenza-Dalla data del precedente appello.

L'atto d'appello rinnovato deve essere proposto entro il termine breve previsto per l'impugnativa, in quanto la parte avendo esercitato il diritto all'appello una prima volta aveva comunque la conoscenza legale della sentenza e non può invocare a suo favore il termine lungo per l'impugnazione previsto dal 3° comma dell'art. 38 del DLgs n.546/1992.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992,art.38,comma 3.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 11672/2012,11994/2006,9569/2000.

185) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.21 –Sent. n.51/21/2013- dep.il 11/3/2013-Presidente Silvestri-Relatore Di Maio-SPM spazi pubbl.srl/Comune di Roma.

Processo tributario-Rappresentante in giudizio del Comune di Roma al posto del Sindaco-Solo il dirigente servizio tributi.

Il potere rappresentativo del Comune in giudizio che spetta al Sindaco può essere esercitato dal dirigente dell'unità organizzativa tributi e non può essere riconosciuto, per il carattere della norma restrittiva, al dirigente del servizio AA.PP.

Riferimenti normativi:DLgs n.267/2000,art.50;Del. Comune Roma n.122/2000,artt.24,34;Del. N.182/2001.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 18087/2004.

186) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.95/4/2013- dep.il 6/3/2013-Presidente Liotta -Relatore Lunerti- Agente riscossione Roma Equitalia sud spa/Saliola.

Processo tributario-Notifica ex art.140 c.p. c.-Procedura da seguire.

La notificazione eseguita ai sensi dell'art.140 c.p.c. postula che sia stato individuato esattamente il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario stesso e che l'atto non sia stato consegnato per difficoltà d'ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate nell'art.139 c.p.c.



In forza del dettato della sentenza della Corte Costituzionale n.218/2012 la notificazione si compie con la spedizione della raccomandata che perfeziona l'effetto della conoscibilità legale nei confronti del destinatario.

Riferimenti normativi: artt. 139,140 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n.218/2012.

187) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.236/4/2013- dep.il 27/5/2013-Presidente Liotta -Relatore Lunerti- Ag. Entrate Rieti/MBM Katering srl.

Processo tributario-Rinnovamento dell'accertamento emendato da parte dell'ufficio-Condizioni.

Quando l'atto di accertamento sia già stato oggetto d'impugnativa non ancora definitasi con giudicato, l'ufficio può riprodurlo emendato del vizio denunciato dal contribuente.

Si ha così l'eliminazione dell'atto oggetto del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Il nuovo atto deve essere a sua volta impugnato.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n.25 e 2531/2002 ,15874/2009.

188) Comm. Trib. Provinciale di Roma-Sez. n.32-Sent. n.177/32/2013- Dep. 7/5/2013-Presidente Galbiati-Relatore Dovere-Rocchetti/ Ag. Entrate di Roma 3.

Processo tributario-Atto di autotutela A.F.- Impugnabilità-Legittimità-Omissione valutazione prove fornite successivamente-Annullamento dell'atto-Legittimità.

Il provvedimento di esercizio di autotutela è impugnabile, rimanendo sottoposto all'ambito di legittimità dell'A.F. (anche in caso d'inerzia) e non nel merito.

L'omissione della valutazione sulle prove fornite successivamente dal contribuente, alternative a quelle documentali in copia, concernenti le fatture smarrite comporta l'annullamento dell'atto di autotutela.

Riferimenti normativi:art.2724,n.3 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 16776/2005,3608/2006,10020/2012,5182/2011,1650/2010.



189) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.118/4/2013- dep.il 7/3/2013-Presidente Falascina -Relatore Maisto-Guercci/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1.

Processo Tributario-Riduzione valore operata dai giudici in maniera equitativa e arbitraria-Illegittimità-Sussiste.

Non è corretta giuridicamente la riduzione dei giudici della Provinciale operata in via equitativa e per giunta in misura del tutto arbitraria.

190) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.67/22/2013- dep.il 4/3/2013-Presidente Mongiardo-Relatore Guidi-Caja/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2.

Processo tributario-Esame della prova documentale presentata solo con l'appello-Esclusione.

La prova documentale che doveva essere fornita in sede di contraddittorio non presentata nemmeno con il ricorso alla CT Provinciale, non può essere presa in considerazione in appello.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973,art.38,comma;DLgs n.546/1992,art.58.

191) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.146/1/2013- dep.il 6/3/2013-Presidente Lauro-Relatore Tozzi- Campagnolo/Comune di Tivoli.

Processo tributario-Copia appello spedita ma non depositata-E' al limite dell'inammissibilità.

La copia dell'appello spedita alla CT Provinciale e non depositata è al limite dell'inammissibilità.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 23499/2011.

192) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.62/38/2013- dep.il 4/3/2013-Presidente Favaro -Relatore De Santi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2/Ittica srl.

Processo tributario-Sentenza priva di una pagina-Carenza di motivazione e nullità-Sussistono.

E' nulla per carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia la sentenza d'appello che sia priva di una pagina e, in assenza di contestazione in proposito deve essere ritenuta tale sin dall'origine, allorquando la motivazione risultante dalle altre pagine presenti una frattura logico-



espositiva che non consente di ricostruire l'esatto ragionamento posto a base della decisione impugnata.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 17308/2002.

193) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.61/38/2013- dep.il 4/3/2013-Presidente Favaro -Relatore Tozzi- Amarante/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 3.

Processo tributario-Sentenza priva sottoscrizione Presidente Collegio-Nullità con rinvio-Legittimità.

La mancata sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio di una sentenza costituisce un'ipotesi di nullità o più propriamente d'inesistenza della sentenza e, come tale, può essere rilevata d'ufficio e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

194) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.93/14/2013- dep.il 20/2/2013-Presidente Amodio-Relatore Pennacchia- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma1/De Fina.

Processo tributario-Ricorsi pendenti alla CTC-Definizione automatica-Criteri.

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla CTC che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado di giudizio da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della L. n.73/2010 e, per le quali risulti soccombente l'AF nei primi due gradi di giudizio, sono automaticamente definite.

Riferimenti normativi: DL n.40/2010,conv. L. n.73/2010.

195) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 114/14/2013- dep.il 27/2/2013-Presidente Scopigno-Relatore Tozzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Il gatto sas.

Processo tributario-Notifica sede ente impossibile-Si può effettuare al rappresentante ivi domiciliato.

E' ormai ius receptum che, in caso d'impossibilità di effettuare la notificazione presso la sede dell'ente, è ammessa la notificazione al soggetto che lo rappresenta, purché residente nel Comune in cui l'ente ha domicilio fiscale.



196) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 120/14/2013- dep.il 27/2/2013- Presidente Scopigno-Relatore Tozzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Caspi 2000 coop.

Processo tributario-Cartella di pagamento-Mancata citazione del Concessionario-Irregolare costituzione delle parti-Sussiste-Conseguenze-Rimessione alla CTP.

La mancata citazione del Concessionario che ha emesso e notificato l'atto impugnato e ha interesse a esercitare le proprie difese nella trattazione della controversia determina un'irregolare costituzione delle parti fin dal giudizio di primo grado, con conseguente rimessione degli atti alla CTP.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 14669/2005,3242/2007,11667/2001.

197) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.90/38/2013- dep.il 15/3/2013-Presidente Patrizi -Relatore De Santi-Zevini/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2.

Processo tributario-Sospensione sentenza –Esclusione.

Il giudice di appello non può sospendere l'esecuzione della sentenza in forza del mancato richiamo nel processo tributario della disposizione dell'art.337 c.p.c.

Riferimenti normativi:art.337/c.p.c.

198) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.153/1/2013- dep.il 20/3/2013-Presidente Lauro-Relatore Lunerti-Bruno/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2.

Processo tributario-Ricorso per revocazione-Copia dell'appello segreteria CTP non rinvenuta nel fascicolo e,invece,presentata regolarmente-Accoglimento.

Il ricorso per revocazione deve essere accolto nel caso che i giudici avevano ritenuto, erroneamente, omessa la presentazione della copia dell'appello presso la segreteria della CTP, frutto di un'errata costituzione del fascicolo da parte degli uffici preposti.



199) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.47/1/2013- dep.il 20/3/2013-Presidente Lauro-Relatore Bersani- Maro srl/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1.

Processo tributario-Sospensione cautelare in pendenza ricorso in Cassazione-Accertamento fumus boni juris-Esclusione.

Per l'accoglimento della sospensione dell'esecutività di una sentenza in pendenza del giudizio in Cassazione non costituisce requisito ulteriore l'accertamento del fumus boni juris.

Riferimenti normativi:art.373 c.p.c. ;DLgs n.546/1992,art.47.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 2845/2012;Corte Cost. 217/2010.

200) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.190/1/2013- dep.il 3/4/2013-Presidente Lauro-Relatore Tozzi- Sferra/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1.

Processo tributario-Avviso bonario-E' impugnabile.

L'avviso bonario è impugnabile a titolo proprio ,anche se non ricompreso nell'elenco di cui all'art.19 del DLgs n.546/1992,trattandosi di un atto con cui l'AF comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definitiva: consta, in sostanza, di un atto da qualificare come avviso d'accertamento e di liquidazione di un tributo.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992,art.19.

201) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.41/2/2013- dep.il 14/2/2013-Presidente - Relatore De Salvo - Ag. Entrate Viterbo/Pantano.

Processo tributario-Principio della consumazione-Applicabilità-Conseguenze-Nuovo appello-Termine.

E' applicabile nel processo tributario il principio in virtù del quale la consumazione dell'impugnazione opera soltanto ove sia intervenuta una declaratoria d'inammissibilità, con la conseguenza che, fino a quando siffatta declaratoria non sia intervenuta, può essere proposto un nuovo appello immune dei vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché la seconda impugnazione risulti in rapporto al termine breve decorrente, in caso di mancata notificazione della sentenza, dalla data di proposizione del primo appello.



Riferimenti normativi: DLgs n.546/1992,art.60;art.358 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 11762/2012,11994/2006.

202) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.28 –Sent. n.22/28/2013- dep.il 25/2/2013-Presidente Tersigni-Relatore Martinelli- Ag. Entrate Viterbo/Colavene sas.

Processo tributario-Sentenza per relationem-Va riformata.

Agevolazioni ed esenzioni-Aree depresse-Esiguo ammodernamento macchinari e nessun aumento di occupati-Non spettano.

Non può essere pronunciata una sentenza per relationem ,dovendosi anche in maniera sintetica e succinta esporre i motivi della decisione.

Le agevolazioni per le aree depresse non spettano quando si tratta solo di un esiguo ammodernamento dei macchinari e senza aumento delle persone occupate.

Riferimenti normativi: L. n.614/1966,art.8.

203) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 37 –Sent. n.189/37/2013- dep.il 9/7/2013-Presidente Tomei-Relatore Benedetti-Agente riscossione Roma Equitalia sud spa /Fraschetti.

Processo tributario-Sanzione per lite temeraria-Applicabilità nel processo tributario-Legittimità.

E' applicabile anche al rito tributario l'applicazione della c.d. lite temeraria che punisce il comportamento processuale della parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, essendo consapevole dell'infondatezza della propria pretesa o difesa.

Nella specie non si è ritenuto che il Concessionario fosse responsabile per un'attività di competenza dell'ente impositore.

Riferimenti normativi:art.96,comma 3,c.p.c.

204) Commissione Tributaria Regionale di Roma – Sez. 4^ Sentenza n. 303/04/2013, dep. il 17/7/2013-Presidente Falascina - Relatore –Moscaroli- Barzanti-Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Uffici Controlli Roma 2.



Processo tributario- Notifica affidata a agenzia privata di recapito-Perfezionamento notifica-Esclusione.

Viene confermato, ai fini della valutazione in ordine alla tardività del ricorso, che, per la notificazione dell'atto, rilevano i termini riferibili al "servizio postale universale", fornito dall'Ente Poste su tutto il territorio nazionale. In violazione di tale principio, il ricorso introduttivo risulta inammissibile. Analogamente inammissibile risultano le doglianze del contribuente qualora ne siano presenti nel ricorso introduttivo.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, sentenza n. 11095 del 7 maggio 2008 e Ordinanza n. 3932 del 17 febbraio 2011.

205) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.266/38/2013- dep.il 8/7/2013-Presidente Patrizi -Relatore Pennacchia- Ag. entrate Dir. Prov. Roma 2/Cesarini.

Processo tributario-Notifica ex art.140-Relata senza indicare motivi della mancata consegna-Conseguenze.

La notifica effettuata ex art.140 c.p.c. senza specificare il motivo della mancata consegna dell'atto impositivo al destinatario (irreperibilità, inesistenza, intracciabilità, rifiuto),senza fare emergere di avere effettuato un minimo di ricerche costituisce un vizio della medesima.

Riferimenti normativi:art.140 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 20425/2007,22246/2008.

206) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.247/38/2013- dep.il 3/7/2013-Presidente Favaro -Relatore Auriemma-Colombo/ Ag. entrate Dir. Prov. Roma 2.

Processo tributario-Autotutela-Istituto del silenzio-assenso-Esclusione.

La tesi nell'invocare l'applicabilità dell'istituto giuridico del silenzio-assenso in tema di autotutela tributaria è da escludere, trattandosi di attività amministrativa discrezionale.

Riferimenti normativi: L. n.241/1990,artt. 2,c.2,3,5;19,e 20,comma 3;L. n.15/2005;L. n.80/2005.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. SS.UU. 2870/2009;3698/2009,3608/2006,11457/2010.



207) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.432/1/2013- dep.il 12/6/2013-Presidente Lauro-Relatore Terrinoni-Agente riscossione Roma Equitalia sud spa /Martelli.

Processo tributario-Notifica irreperibilità assoluta o relativa-Procedure.

Nel caso dell'irreperibilità assoluta (mancanza nel Comune di abitazione, ufficio o azienda) la notifica degli atti deve rispettare le disposizioni previste dagli articoli 26,c4 del DPR n.602/1973 e 60,lett.e del DPR n.600/1973,mentre per quella relativa è applicabile l'art.140 C.P.C., con deposito dell'atto alla Casa comunale, affissione alla porta e invio di RR al contribuente.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1972,art60,lett.e);DPR n.602/1973,art.26,c4;art.140 c.p.c.

208) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.409/1/2013- dep.il 11/6/2013-Presidente Lauro-Relatore Tozzi-Agente riscossione Roma Equitalia sud spa/SAPI snc.

Processo tributario-Notifica-Irreperibilità assoluta-Spedizione RR-Esclusione.

In caso d'irreperibilità assoluta non è prevista la spedizione dell'avviso di deposito mediante RR, dal momento che la norma non la richiede espressamente.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973,art.60,lett.e).

209) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.407/1/2013- dep.il 11/6/2013-Presidente Lauro-Relatore Tozzi- Ag. entrate Dir. Prov. Roma 1/Marvecspharma services srl.

Processo tributario-Spese di giudizio in misura superiore alle tariffe-Illegittimità.

La rifusione delle spese di giudizio si appalesa illegittima quando supera ingiustificatamente ogni limite previsto dalle tariffe vigenti e quando l'incarico peritale poteva essere evitato con un attento esame della chiare argomentazioni proposte dalle parti e dalla doviziosa produzione documentale dalle stesse prodotte.

Nella specie, la CTP aveva disposto una consulenza tecnica d'ufficio per valutare il prezzo della cessione di un ramo d'azienda.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 5318/2007,7293/2011.



210) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.402/1/2013- dep.il 11/6/2013-Presidente Lauro-Relatore Lunerti-Begherelli/ Ag. entrate Dir. Prov. Roma 2.

Processo tributario-Giudicato formatosi su società partecipata-Giudizio di revocazione-Accoglimento.

Nel giudizio di revocazione ha valore il giudicato formatosi nei confronti della società partecipata per una sentenza della CTR divenuta definitiva per mancata impugnazione, con conseguente contrasto di giudicati, in una fattispecie che avrebbe dovuto dar luogo a litisconsorzio necessario.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992,art14;DPR n.917/1986,art.5.

211) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.387/1/2013- dep.il 11/6/2013-Presidente Lauro-Relatore Lunerti- Della Penna/Ag. entrate Dir. Prov. Roma 2.

Processo tributario- Ricorso per revocazione-Procura rilasciata fase processuale precedente-Sufficienza-Esclusione-Conseguenze-Inammissibilità.

Il ricorso per revocazione è inammissibile senza una procura speciale, non essendo sufficiente quella rilasciata nella fase processuale antecedente e definita dalla sentenza oggetto del ricorso stesso.

Riferimenti normativi:art.398 c.p.c.

212) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.383/1/2013- dep.il 11/6/2013-Presidente Lauro-Relatore Lunerti- Cecchetti/Ag. entrate Dir. Prov. Roma 3.

Processo tributario-Istanza in autotutela-Non sospende i termini del ricorso.

La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l'accoglimento dell'istanza stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice contro l'atto viziato.

E' buona norma, quindi, cautelarsi per la mancata risposta con il ricorso, altrimenti l'atto viziato diventa definitivo.



213) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.371/1/2013- dep.il 11/6/2013-Presidente Lauro-Relatore Lunerti- Ag.entrare Dir.Prov.Roma 2/Rossetti.

Processo tributario-Società di capitali cancellata dal registro delle imprese-Legittimazione in capo al liquidatore-Esclusione-Conseguenze.

Il ricorso presentato dal liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese per l'effetto estintivo che ne deriva dopo il 1/1/2004 determina il venir meno del potere di rappresentanza, come pure la successione dei soci alla società ai fini dell'esercizio, nei limiti e alle condizioni stabilite, delle azioni dei creditori insoddisfatti.

Riferimenti normativi:art.2495,c.2 c.c. come sostituito dall'art.4 del DLgs n.6/2007.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. SS.UU 4060/2010 e 22863/2011.

214) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.384/1/2013- dep.il 11/6/2013-Presidente Lauro-Relatore Lunerti- Ag. entrate Dir. Prov. Roma 1/Agenzia per lo sviluppo ippico.

Processo tributario-Sentenza-Motivazione per relationem- Legittimità- Criteri.

La motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza, purché la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento: occorre che vengano riprodotti i contenuti mutuati, e che questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa (anche se connessa) causa sub iudice, in maniera da consentire poi la verifica della sua compatibilità logico-giuridica.

215) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.354/1/2013- dep.il 11/6/2013-Presidente Lauro-Relatore Tozzi- Heller/Ag. entrate Dir. Prov. Roma 2.

Processo tributario-Giudicato-Diritti-Prescrizione-Decennale-sospensione-Esclusione.

In tutti i casi in cui la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, una volta formatosi il giudicato, proprio perché non ha più giuridico rilievo il titolo originario del titolo riconosciuto, i relativi diritti si prescrivono con il decorso di dieci anni con la conseguenza che al suddetto termine prescrizione, in ragione della sua autonomia, non sono applicabili le norme della sospensione riguardanti il termine prescrizione del diritto originario.



Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1339/2011 e 13544/1999.

216) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 35 –Sent. n.125/35/2013- dep.il 10/4/2013-Presidente Scopigno -Relatore Nispi Landi- Ag. Entrate Roma 1/MPS srl.

Processo tributario-Notifica a irreperibile-Semplice menzione nella relata “piego non recapitato, inviato avviso di giacenza ”-Irritualità della notifica-Sussiste.

In caso di mancato reperimento gli adempimenti previsti per la notifica non sono soddisfatti con la semplice menzione sulla busta contenente il plico in restituzione della dizione “piego non recapitato, inviato avviso di giacenza” e che le raccomandate, identificate con un numero progressivo, contenessero effettivamente gli avvisi di accertamento.

Riferimenti normativi: L. n.890/1982,art.8.

217) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.196/38/2013- dep.il 30/5/2013-Presidente Favaro -Relatore Pennacchia- Vitullo/ Ag. entrate Dir. Prov. Roma 1.

Processo tributario-Appello inviato per posta anziché depositarlo alla CTP-Rasenta l'inammissibilità per cui si può entrare nel merito della controversia.

L'appello inviato per posta alla CTP anziché depositato rasenta l'inammissibilità per cui è possibile entrare nel merito della controversia.

Riferimenti normativi: L. n.248/2005,art.3bis,comma 7.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 23499/2011.

218) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.202/38/2013- dep.il 30/5/2013-Presidente Favaro -Relatore Auriemma- Fordellone/Comune di Roma.

Processo tributario-Nomina difensore nel corso del giudizio di appello-Possibilità-Criterio.

La nomina del difensore può essere effettuata anche nel corso del giudizio in ragione della diversa e più ampia portata dell'attività difensiva rispetto al momento iniziale del giudizio e delle finalità



che in tale fase la procura deve assolvere, purché risulti inequivoca la volontà della parte di conferire il mandato.

Riferimenti normativi: DLgs n.546/1992, art. 11, c. 11.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 17693/2011.

219) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.28 –Sent. n.135/28/2013- dep.il 10/6/2013-Presidente Tersigni-Relatore Pennacchia- Ag. Entrate Roma 2/Ardito.

Processo tributario Decadenza per decorso termine ex L. n.156/2005-Rilevabilità d'ufficio-Esclusione.

Non è rilevabile d'ufficio, in quanto posta a favore del contribuente, la decadenza della pretesa erariale per decorso del termine di cui alla L. n.156/2005.

Riferimenti normativi: L. n.156/2005.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 19000/2007.

220) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.28 –Sent. n.192/21/2013- dep.il 1/7/2013-Presidente Silvestri-Relatore Quadri- Ag. Entrate Roma 3/Aracu.

Processo tributario-Sentenza depositata in periodo feriale-Decorrenza termine impugnazione-16 settembre.

Il termine per l'impugnazione di sentenza depositata in periodo feriale decorre dal 15 settembre, che in quanto dies a quo non è da computare.

Riferimenti normativi: L. n.742/1969.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 19874/2012.

221) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.28 –Sent. n.171/28/2013- dep.il 9/6/2013-Presidente Tersigni-Relatore Ciccone- Ag. Entrate Dir.Prov. Uff. controlli Roma 2/Casa Lanciani srl.

Processo tributario-Autotutela-Rifiuto AF-Impugnazione nel merito della pretesa fiscale-Esclusione-Solo per illegittimità e vizi propri.



Il contribuente che chiede all'Amministrazione di ritirare in via di autotutela l'avviso di accertamento può proporre impugnazione avverso il rifiuto solo per contestare l'illegittimità e i vizi dell'atto, ma non per contestare il merito della pretesa fiscale.

222) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.28 –Sent. n.167/28/2013- dep.il 20/6/2013-Presidente -Relatore Tersigni - Ag. Entrate Dir.Prov. Uff. controlli Roma 1/Casa gen. Suore scolastiche francescane cristo re.

Processo tributario-Sospensione esecuzione sentenza anche in pendenza ricorso per Cassazione-Esclusione.

Non è consentito alla CTR, in caso di rigetto totale o parziale del ricorso del contribuente, l'adozione di misure cautelari intese a impedire l'esecuzione della pretesa tributaria anche in pendenza di ricorso per Cassazione.

Riferimenti normativi:artt.373,283,401 e 407 c.p.c. ;DLgs n.546/1992,art.49.

223) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.28 –Sent. n.164/28/2013- dep.il 10/6/2013-Presidente Tersigni-Relatore Pennacchia-Cappuccio/ Ag. Entrate Dir.Prov. Uff. controlli Roma 2.

Processo tributario-Giudizio di ottemperanza-Rimborso-Entità dell'importo da rimborsare-Documentazione relativa-Deve essere presentata dal contribuente.

Il contribuente deve documentare nel giudizio di ottemperanza in modo formale e idoneo l'entità dell'importo da rimborsare, non essendo sufficiente che chieda alla Commissione di provvedere nel suo interesse a richiederlo all'INPS deputata alla gestione del trattamento previdenziale.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992,art.7.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 222769,683/2009,217758/2010.

224) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.113/38/2013- dep.il 18/3/2013-Presidente Favaro -Relatore Pennacchia- Prosciutto/Agente riscossione Roma Equitalia sud spa.

Processo tributario-Ricorso per 25€-Compensazione delle spese senza motivazione-Validità-Sussiste.



Le circostanze di fatto quali il ricorso contro la richiesta di pagamento di diritti camerali per 25,20€ giustificano la compensazione delle spese di lite anche senza alcuna motivazione.

225) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.215/21/2013- dep.il 10/7/2013-Presidente Cappelli-Relatore Capizzi- Comune di Roma/Esotas srl.

Processo tributario-Appello del Comune di Roma non presentato dal Dirigente Tributi-Inammissibilità-Sussiste.

Non può essere considerato valido l'appello del Comune di Roma proposto dal direttore del Dipartimento Affissione e pubblicità e non dal dirigente dell'ufficio tributi.

Rif. Normativi: DLgs. N.546/1992,art.11;DLgs n.267/2000,art.50.

226) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10–Sent. n.85/10/2013- dep.il 20/5/2013-Presidente Patrizi-Relatore Pellitteri- Ag. Entrate Dir.Prov. Uff. controlli Roma 1/II Pomodorino srl.

Processo tributario-Elezione di due domiciliatari-Notifica a uno trasferito-Deve essere fatta al secondo-Inesistenza della notifica-Sussiste-La costituzione in giudizio non sana il vizio.

Laddove agli atti c'è una regolare elezione di domicilio presso lo studio di due domiciliatari, la notifica a uno di essi risultato trasferito deve essere fatta al secondo, altrimenti la notificazione è inesistente, con la conseguenza che tale vizio non è sanato per il raggiungimento dello scopo.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992,art.17,c.3.

227) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 219/6/2013- dep.il 25/6/2013-Presidente Lauro-Relatore Russo-Veloccia/Agente riscossione Roma Equitalia sud spa.

Processo tributario-Incompetenza territoriale proposta con memoria-Inammissibilità.

La proposizione della questione dell'incompetenza territoriale avanzata con una memoria, anziché come motivo di appello è inammissibile.



**228) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 379/14/2013- dep.il 29/5/2013-
Presidente Amodio-Relatore Leoni- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 3/Campanello.**

Processo tributario-Soggetto deceduto dopo l'udienza di discussione-Notifica agli eredi-Criteri.

Nel caso di notificazione dell'impugnazione di una sentenza a eredi di soggetto deceduto dopo l'udienza di discussione ,la stessa deve essere effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto o personalmente e individualmente a ciascun erede nel luogo sopraindicato.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992,art. 40,c.1 lett. a);art.330,c.2 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. SS.UU. n.14699/2010,15123/2007,3102/2002.

**229) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.270/4/2013- dep.il 12/6/2013-Presidente
Falascina -Relatore Parziale- Ag. Entrate Dir.Prov. Uff. controlli Roma 3/Lara srl.**

Processo tributario-Produzione documenti solo in appello-Necessità di una giustificazione per non averla prodotta-Sussiste.

La mancata produzione di documenti in sede di verifica, di contraddittorio e nel giudizio di primo grado determina l'inutilizzabilità degli stessi presentati con l'appello, in mancanza della prova della giustificabilità della tardiva produzione.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973,art.32,c.4.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 18907/2011,8109/2012.

**230) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.257/4/2013- dep.il 3/6/2013-Presidente
Falascina -Relatore Chiappinello- Capannolo/Ag. Entrate Dir.Prov. Uff. controlli Roma 1.**

Processo tributario-Istanza di autotutela-Ricorso-Giudizio sul contenuto-Esclusione.

E' vietato al giudice tributario di esprimersi sulla fondatezza del contenuto del diniego di autotutela, in quanto sussiste l'esigenza di preservare la discrezionalità amministrativa dall'ingerenza esterna del giudice, oltre quella di garantire la perentorietà dei termini per proporre il ricorso, che verrebbero praticamente posti nel nulla.



231) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 161/6/2013- dep.il 28/5/2013-Presidente Lauro-Relatore Volpe- Loffredi/Agente riscossione Roma Equitalia sud spa.

Processo tributario-Notifica eseguita senza affissione e protratta nel tempo-Irritualità-Sussiste.

Quando non sia stata eseguita la prescritta affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione del destinatario dell'atto e le varie altre formalità non sono avvenute nello stesso contesto temporale, inteso come intervallo ristretto di tempo(nella specie il deposito dell'atto in Comune era stato effettuato due mesi dopo l'accesso), la cartella di pagamento non è stata regolarmente notificata, con la conseguenza dell'avvenuta prescrizione della pretesa tributaria.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973,art.60;DPR n.602/1973,art.26,c.4;art.140 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 20425/2007,8447/2004.

232) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.291/4/2013- dep.il 19/6/2013-Presidente Falascina -Relatore Moscaroli-D Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 3.

Processo tributario- Termine di decadenza- Eccezione sollevata dagli eredi successivamente-Inammissibilità.

Il termine di decadenza ha natura sostanziale, non è rilevabile d'ufficio, né proponibile in appello.

Nella specie l'originario ricorrente non aveva sollevato questa eccezione, che, sollevata successivamente dagli eredi, è stata respinta.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 19337/ e 14028/2011;Corte Cost.n.1154/2012.

233) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.283/4/2013- dep.il 19/6/2013-Presidente Falascina -Relatore Parziale-Comune di Roma/Persio.

Processo tributario-Comune non si costituisce nel giudizio di primo grado-Applicazione del principio di non contestazione-Esclusione.

Il principio di non contestazione non può presumersi per il solo fatto che il Comune non si è costituito in giudizio. La conseguenza è che il convenuto, costituitosi in appello, può contestare i fatti costitutivi dell'attore a sostegno della domanda.



Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992,art.58,c.2.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 20109/2012.

**234) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 445/14/2013- dep.il 26/6/2013-
Presidente Amodio-Relatore Zappatori- Jn Lan/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2.**

Processo tributario-Fotocopie documenti esteri-Legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane-Necessità.

Le fotocopie di documenti esteri devono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche italiane con la dichiarazione di conformità delle stesse al testo originale.

**235) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 435/14/2013- dep.il 19/6/2013-
Presidente Amodio-Relatore D’Amaro- Iccrea banca impresa spa/Ag. Entrate Dir.Prov. Uff.
controlli Roma 2.**

Processo tributario-Rimborso spese fideiussione-Giurisdizione tributaria-Legittimità.

Il rimborso della spesa sostenuta con contratto di fideiussione rientra nella giurisdizione tributaria.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992,art.19;L. n.212/2000,art.8.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 14024/2009.

**236) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.582/1/2013- dep.il 17/9/2013-Presidente
Lauro-Relatore Bersani-Brino/Comune di Roma.**

Processo tributario-Costituzione in giudizio parte resistente-Termine-Non oltre venti giorni liberi dall’udienza.

Il termine previsto per la parte resistente non è stabilito a pena di decadenza, per cui l’ufficio si può costituire in giudizio anche successivamente, ma non oltre, comunque, il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992,art.23.

Riferimenti giurisprudenziali: CTR Lazio n.120/5/2010 e 136/10/2011.



237) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.589/1/2013- dep.il 26/9/2013-Presidente Lauro-Relatore Visciola-Mancini/Agente riscossione Roma Equitalia sud spa.

Processo tributario-Spese di giudizio nei confronti di Equitalia-Possibilità-Condizioni.

La circostanza invocata da Equitalia che la stessa avesse agito solo in qualità di servizio nazionale riscossioni non può costituire valida giustificazione per sottrarla all'onere delle spese di giudizio, ben potendo il contribuente agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, in virtù della loro legittimazione passiva concorrente che li abilitava a costituirsi nel giudizio di primo grado per far valere, in tale sede, eventuali posizioni differenziate in relazione alla materia del contendere.

Riferimenti normativi:art.92 c.p.c.

238) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38–Sent. n.359/38/2013- dep.il 9/9/2013-Presidente Patrizi-Relatore Pennacchia- Ag. Entrate Dir.Prov. Uff. controlli Roma 2/Soavi.

Processo tributario-Avviso bonario notificato per via telematica-Impugnabilità-Impedisce decadenza.

La notifica di un avviso bonario per via telematica impedisce il decorso di qualsiasi termine di decadenza, essendo un atto impugnabile.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973,art.36bis.

239) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38–Sent. n.348/38/2013- dep.il 25/7/2013-Presidente Patrizi-Relatore Pennacchia- AGENTE RISCOSSIONE ROMA EQUITALE SUD SPA/Mangiola.

Processo tributario-Dichiarazione congiunta coniugi-Intimazione di pagamento a coniuge separato successivamente-Conseguenze.

La dichiarazione congiunta dei coniugi non separati costituisce una facoltà che una volta esercitata per libera scelta produce tutte le conseguenze, vantaggiose o svantaggiose, senza riguardo alle vicende successive, come nel caso di separazione.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 4803/2002.



240) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.493/1/2013- dep.il 17/7/2013-Presidente Lauro-Relatore Panzini- Mancini/Agente riscossione Roma Equitalia sud spa.

Processo tributario-Notifica-Relata-Può essere contestata senza proporre querela di falso-Caso di specie.

Si può fornire la prova contraria alle dichiarazioni contenute nella relate di notifica senza dovere ricorrere alla querela di falso, quando la firmataria della notifica, pur riconoscendo la sua firma, dichiara di avere ritirato le cartelle per mero errore, di non avere mai avuto rapporti né incarico al ritiro della posta da parte della società.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 21817/2012.

241) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.509/1/2013- dep.il 12/8/2013-Presidente Lauro-Relatore Lunerti- Sogene imm. srl/Ag. entrate Dir. Prov. Roma 1.

Processo tributario-Errore sull'anno di riferimento nella motivazione della sentenza-Ricorso per revocazione-Esclusione.

L'aver indicato nella motivazione della sentenza un anno in luogo di un altro, senza che questo errore , qualificabile come materiale, abbia inciso sulla formazione del convincimento dei giudici, può essere oggetto di istanza di correzione di errore materiale ma non di revocazione.

242) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.516/1/2013- dep.il 12/8/2013-Presidente Lauro-Relatore Lunerti- Satema srl/Comune di Guidonia Montecelio.

Processo tributario-Mancata comunicazione del dispositivo-Formazione del giudicato-Sussiste.

La mancata comunicazione del dispositivo non influisce sulla concreta e corretta esistenza della sentenza essendo atto del tutto esterno a questa, a differenza della pubblicazione , elemento essenziale della sentenza e senza la quale non viene nemmeno a esistenza.

La mancata comunicazione, quindi, non impedisce il raggiungimento del giudicato che è il fine ultimo del processo e non assurge nemmeno a condizione per fare scattare il requisito di non conoscenza al fine dell'attivazione dell'art.38, comma 3 del Dlgs n.546/1992.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992, art.38, comma 3.



243) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.521/1/2013- dep.il 12/8/2013-Presidente Lauro-Relatore Lunerti-Montagna/ Ag. entrate Dir. Prov. Roma 2.

Processo tributario-Sentenza che ignora l'avvenuta presentazione dell'istanza di adesione-Ricorso per revocazione-Accoglimento del motivo.

La circostanza ammessa da tutte le parti in causa dell'avvenuta proposizione di un'istanza di adesione ignorata dai giudici di primo grado costituisce motivo per accogliere il ricorso per revocazione.

244) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.524/1/2013- dep.il 12/8/2013-Presidente Lauro-Relatore Lunerti-Lavezzari/ Ag. entrate Dir. Prov. Roma 1.

Processo tributario-Ricorso inammissibile perché privo della sottoscrizione-Mancata contestazione dell'ufficio-La proposizione dell'appello lo rende ammissibile.

La mancata sottoscrizione del ricorso ha lo scopo di stabilirne la riferibilità al ricorrente come manifestazione della sua volontà di resistere alla pretesa tributaria, volontà che nella specie si manifesta con la proposizione dell'appello di cui si occupa questo grado di giudizio, per cui il ricorso, mancando anche la contestazione dell'ufficio, deve essere considerato ammissibile.

245) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.303/4/2013- dep.il 17/7/2013-Presidente Falascina -Relatore Moscaroli-Barzanti/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2.

Processo tributario- Notifica affidata a agenzia privata di recapito-Perfezionamento notifica-Esclusione.

La notifica affidata ad un'agenzia privata di recapito non è conforme alla formalità prescritta dall'art. 140 c.p.c. e, pertanto non è idonea al perfezionamento del procedimento notificatorio.

Riferimenti normativi:srt.140 c.p.c.

Riferimenti giurisdizionali: Cass. n. 11095/2008, 3932/2011.

246) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.315/4/2013- dep.il 17/7/2013-Presidente Falascina -Relatore Chiappinello-D 'Andrea/ Ag. Entrate Dir.Prov. Uff. controlli Roma 3.



Processo tributario-Notifica di due accertamenti-Relata non porta il numero dell'atto e delle pagine-Prova dell'avvenuta notifica-Esclusione.

Non c'è prova della notifica di due avvisi di accertamento se nella relata non è riportato il numero dell'atto e il numero delle pagine di cui si compone lo stesso.

247) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9 –Sent. n.309/9/2013- dep.il 10/10/2013-Presidente Scopigno-Relatore Scavone- Deleo/Comune di Roma.

Processo tributario-Notifica in unica busta con diversi avvisi di accertamento-Inesistenza della notifica-Sussiste.

E' inesistente la notifica per posta con la medesima raccomandata e in unica busta di diversi avvisi di accertamento priva della relata.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 24442/2008.

248) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.379/4/2013- dep.il 9/10/2013-Presidente Falascina -Relatore Maisto- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Viterbo/Baiocchini.

Processo tributario-Ricorso avverso impostazione calcolo arretrati pensione integrativa-Inammissibilità.

Il ricorso contro l'impostazione del calcolo riguardante gli arretrati relativi alla tassazione dell'87,5% degli importi integrativi della propria pensione deve essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: DPR n.602/1973, art.38.

249) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.388/4/2013- dep.il 9/10/2013-Presidente Falascina -Relatore Chiappinello-Bigioni/ Ag. entrate Dir. Prov. Roma 1.

Processo tributario-Notifica a familiare non convivente-Contribuente ha l'onere probatorio di non avere ricevuto l'atto-Certificazione anagrafica-Insufficiente.



E' onere di chi assume di non avere mai ricevuto l'atto notificato a persona di famiglia di provare il carattere del tutto eccezionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.

Riferimenti normativi:art.139 c.p.c.

250) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9 –Sent. n.297/9/2013- dep.il 9/10/2013-Presidente Amodio-Relatore Consiglio-Ginestra/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2.

Processo tributario-Autotutela-Diniego-Infondatezza della pretesa tributaria-Illegittimità del diniego e ordine di adeguamento all'AF.

Può essere dichiarata l'illegittimità del diniego di autotutela per infondatezza della pretesa tributaria e ordinare all'AF di adeguarsi a tale pronuncia.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 7388/2007, 16776/2005.

251) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 604/14/2013- dep.il 30/10/2013-Presidente Amodio-Relatore Zappatori-Agente riscossione Roma Equitalia sud/Fioretti.

Processo tributario-Equititalia-Spese di lite-Esclusione.

Equitalia non può essere condannata al pagamento delle spese di lite, poiché l'iscrizione dell'ipoteca era un atto dovuto da parte dell'agente di riscossione in presenza di un credito iscritto a ruolo.

252) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.453/4/2013- dep.il 26/9/2013-Presidente Liotta -Relatore Lunerti-Comune di Roma/Rica spa.

Processo tributario-Principio del ne bis in idem da non applicare-Caso di specie.

Il principio del ne bis in idem di natura eminentemente processuale vietando che una stessa questione possa costituire oggetto di più giudizi non può essere invocato nel caso in cui viene in evidenza l'applicazione dei principi giuridici dell'esercizio di autotutela in presenza di giudicato formale.



Nella specie, un accertamento del Comune di Roma era stato annullato per rilievi formali (mancata prova della notifica della rendita catastale).

Il Comune, successivamente, aveva provveduto alla notifica della rendita e nei termini alla notifica di un nuovo accertamento.

253) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 50/14/2013- dep.il 30/1/2013-Presidente Cellitti-Relatore Tarantino- Ag. Entrate Roma 3/Fondi.

Processo tributario-Appello-Notifica al procuratore domiciliatario trasferito senza notifica alla parte personalmente-Inammissibilità-Sussiste.

Deve essere considerata inesistente la notifica dell'appello in presenza dell'annotazione sulla busta di trasferimento del procuratore domiciliatario, pur non essendoci stata alcuna variazione del luogo di esercizio come risulta da interrogazione dell'Ordine professionale, perché si sarebbe dovuta effettuare la notifica alla parte personalmente.

Riferimenti normativi:artt137,330 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 14309/2009.

254) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 51/14/2013- dep.il 30/1/2013-Presidente Cellitti-Relatore Tozzi- Ag. Entrate Roma 3/Fonte Santafiora spa.

Processo tributario-Sentenza-Discordanza tra motivazione e dispositivo-Prevale quest'ultimo-Azione-Ricorso in Cassazione.

In presenza di discordanza tra motivazione e dispositivo prevale quest'ultimo e tale difetto deve, eventualmente, essere eccepito mediante ricorso in Cassazione.

255) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 65/14/2013- dep.il 30/1/2013-Presidente Cellitti-Relatore Tarantino- Ag. Entrate Roma 1/Esposito.

Processo tributario-Ricorso per 15€- Interesse a agire-Nessuno-Rigetto-Legittimità.



L'interesse a agire va desunto e apprezzato in relazione all'utilità giuridica che l'eventuale accoglimento del ricorso può arrecare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica, del tutto priva di riflessi pratici, come l'assenza di un apprezzabile interesse economico da far valere in giudizio di 15€.

Riferimenti normativi:art.100 c.p.c.

256) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 66/14/2013- dep.il 30/1/2013-Presidente Cellitti-Relatore Tarantino- Tedesco/Ag. Entrate Roma 2.

Processo tributario-Appello Notificato mezzo posta-Copia spedita anziché depositata alla segreteria CT Provinciale -Inammissibilità- Sussiste.

La copia dell'appello notificato a mezzo posta e spedito alla segreteria della CT Provinciale, anziché depositata, comporta l'inammissibilità dello stesso.

Riferimenti normativi:art.123 disp. Att. C.P.C.; DL n.203/2005,art.3bis,comma 1 conv. L n.248/2005,DLgs n.546/1992,art.53,comma 2.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 23499/2011;Corte Cost.n.17/2011.

257) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 77/14/2013- dep.il 14/2/2013-Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia- Milano Assicurazioni spa/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma1.

Processo tributario-Rimborso riconosciuto ma ancora non percepito-Dichiarazione di cessata materia del contendere-Esclusione.

Qualora l'ufficio non dimostri l'avvenuto rimborso non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che il contribuente, fino a quando non ha materialmente percepito il dovuto rimborso, ha tutto il diritto di vedere proseguire il giudizio e chiedere la pronuncia di condanna dell'Amministrazione.

Riferimenti normativi:art.112 c.p.c.



258) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.22/14/2013- dep.il 23/1/2013-Presidente-Scopigno-Relatore Pennacchia –Ag. Entrate Roma 1/Casillo.

Processo tributario-Spese di lite-Liquidazione-Criterio.

Le spese di lite si devono liquidare sulla base della Tabella A3b prevista dal DL 1/2012,conv. nella L. n.27/2012 e dei parametri previsti dal DM n.140 del 20/7/2012,in vigore dal 23/8/2012.

Riferimenti normativi: DL 1/2012,conv. nella L. n.27/2012,Tabella A3b; DM n.140 del 20/7/2012,in vigore dal 23/8/2012.

259) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.83/20/2013- dep.il 6/5/2013-Presidente- Relatore -Meloncelli - Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma /Millenium.

Processo tributario-spese processuali-Pronuncia su dichiarazione d'improcedibilità di atto di controdeduzioni dell'appellato nei confronti di un atto d'appello non depositato – Esclusione

Nulla deve disporsi sulle spese processuali del giudizio a conclusione del quale si dichiara l'improcedibilità dell'atto di controdeduzioni dell'appellato nei confronti di un atto d'appello che non sia stato depositato dall'appellante presso la Segreteria della Commissione tributaria regionale.

260) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.84/20/2013- dep.il 6/5/2013-Presidente- Relatore -Meloncelli – Comune di Roma/Desideri.

Processo tributario-Atto di controdeduzioni dell'appellato nei confronti di un atto d'appello non depositato – improcedibilità

E' improcedibile l'atto di controdeduzioni dell'appellato nei confronti di un atto d'appello che non sia stato depositato dall'appellante presso la Segreteria della Commissione tributaria regionale.

261) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.14/20/2013- dep.il 5/3/2013-Presidente- Meloncelli -Relatore -Gizzi- Spoletini/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma.

Processo tributario-Atto amministrativo d'imposizione tributaria – Identificazione-Circolare amministrativa che aggrava procedimento amministrativo-Esclusione.



L'atto amministrativo d'imposizione tributaria s'identifica con qualsiasi comportamento dichiarativo, o ad esso equiparato, dell'Ufficio idoneo a far valere una pretesa tributaria nei confronti del contribuente.

L'ufficio tributario non può, con circolare, aggravare a carico del contribuente il procedimento amministrativo tributario.

Riferimenti normativi: L. n.241/1990, art.2.1.

262) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.6/20/2013- dep.il 5/2/2013- Presidente- Meloncelli -Relatore –Gizzi- Mocci/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma.

Processo tributario-Sentenza-Motivazione-Criteri.

La sentenza è sufficientemente motivata quando descrive il processo cognitivo attraverso il quale è passata dalla sua iniziale ignoranza della questione esaminata alla formazione del suo giudizio su di essa, non essendo necessario che siano esaminata tutte le argomentazioni addotte dalle parti. La motivazione della sentenza è omessa o apparente quando il giudice non indica gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento.

La motivazione della sentenza è omessa o apparente quando il giudice , pur indicando gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, non li esamina in modo da descrivere il percorso argomentativo seguito.

263) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.15/20/2013- dep.il 5/3/2013- Presidente- Meloncelli -Relatore –Gizzi- Microfox/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma.

Processo tributario-Avviso di trattazione non inviato nei termini-Conseguenze.

L'inosservanza del termine antecedente di trenta giorni liberi per la notificazione alle parti costituite dell'avviso di trattazione della causa in una predeterminata udienza determina la nullità di tutti gli atti conseguenti e, quindi, anche della sentenza eventualmente adottata.

La nullità determinata dall'inosservanza del termine per la notificazione alle parti costituite dell'avviso di trattazione della causa in una predeterminata udienza non è sanata dalla eventuale costituzione delle parti poste tardivamente nella situazione di conoscibilità dell'attività programmata. La Commissione tributaria regionale che annulli una sentenza di primo grado per



violazione del principio del contraddittorio rimette la causa alla Commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza invalida.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992, artt.31.1, 59.1.b).

264) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.28/20/2013- dep.il 19/3/2013- Presidente- Meloncelli -Relatore –Brunetti- Iannucci/Comune di Santa Marinella.

Processo tributario-Appello-Motivo-Genericità-Inammissibilità.

E' inammissibile per genericità il motivo dell'appello tributario che, ipotizzando l'erroneità dell'applicazione retroattiva di una norma giuridica che avrebbe reso operante la proroga di un termine già scaduto, non riferisca i dati temporali necessari per valutare l'ipotesi di intervenuta decadenza.)

265) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.33/20/2013- dep.il 19/3/2013- Presidente- Meloncelli -Relatore –D'Andria- Ugazio/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma.

Processo tributario-Sentenza-Discordanza tra dispositivo e motivazione contraddittoria- Interpretazione-Prevalenza al dispositivo.

La sentenza che presenti una palese discordanza tra il dispositivo e una parte della motivazione, per il resto conforme al dispositivo, dev'essere interpretata dando la prevalenza al dispositivo.

266)Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.40/20/2013- dep.il 18/2/2013-Presidente- Meloncelli -Relatore –Intelisano- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma/Grimani.

Processo tributario-Appello-Intimazione a società estinta-Inammissibilità.

E' inammissibile l'appello tributario intimato a società estinta.

267) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.42/20/2013- dep.il 9/4/2013- Presidente- Meloncelli -Relatore –Brunetti- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma/Agricola S. Carlo.



Processo tributario-Dichiarazione tributaria - Presentazione - Prova - Attestazione del professionista incaricato-Sufficiente.

L'onere del contribuente di provare di aver presentato la dichiarazione dei redditi è assolto con la produzione dell'attestato del professionista incaricato dell'operazione.

268) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.112/20/2013- dep.il 25/6/2013- Presidente- Meloncelli -Relatore –De Sanctis-Caterino/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma.

Processo tributario-Vizio procedimentale dell'atto amministrativo-Annullabilità-Criterio.

Il vizio procedimentale dell'atto amministrativo vincolato non è causa di annullabilità se il contenuto dispositivo non potrebbe essere comunque diverso da quello adottato.

Riferimenti normativi: L. n.241/1990, art.21 octies.

269) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.91/20/2013- dep.il 11/6/2013- Presidente- Meloncelli -Relatore –Gizzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma/Moggio.

Processo tributario-Spese processuali - Principio di soccombenza - Motivazione – Necessità-Esclusione.

L'addossamento alla parte soccombente del vincolo a pagare le spese processuali non necessita di alcuna motivazione.

270) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.123/20/2013- dep.il 9/4/2013- Presidente- Meloncelli -Relatore –Intelisano- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma/Dofisa Inv.

Processo tributario-Litispendenza-Attualità simultaneous Processus- Necessità.

La litispendenza non sussiste quando manchi l'attualità del simultaneous processus.

Riferimenti normativi:art.2909 c.c. , art.39 c.p.c.



**271) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.132/20/2013- dep.il 11/9/2013-
Presidente- Meloncelli -Relatore –De Sanctis- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma/Frigione.**

Processo tributario –Sentenza passata in giudicato-Ne bis in idem.

L'adozione di una sentenza passata in giudicato preclude l'ulteriore esame giurisdizionale della stessa domanda.

**272) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.73/20/2013- dep.il 23/4/2013-
Presidente- Meloncelli -Relatore –Matone- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma/Ferri.**

Processo tributario- Appello incidentale proposto dopo la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione dell'appello tributario principale dichiarato inammissibile - Inefficacia.

E' inefficace l'appello tributario incidentale proposto dopo la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione dell'appello tributario principale dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi:art.334.2 c.p.c.

**273) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.111/20/2013- dep.il 25/6/2013-
Presidente- Meloncelli -Relatore –De Sanctis- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma/Smith.**

Processo tributario-Appello tributario principale dell'Ufficio - Autorizzazione - Necessità – Esclusione

La proposizione dell'appello tributario principale dell'Ufficio non è soggetta a preventiva autorizzazione.

**274) Comm. Trib. Prov. di Roma-Sez.n.1 –Sent. n. 191/01/2013- dep. il 21/3/2013 -
Presidente- Santaroni -Relatore Centi – Lepone/Agenzia delle Entrate Roma1**

Processo Tributario – Ricorso indirizzato alla Commissione indebitamente consegnato e trattenuto dall'Agenzia delle Entrate – Regolarità della costituzione del contraddittorio – Sussiste – Esito del processo penale – Valutazione del Giudice Tributario - Liquidazione dei danni – Competenza della M.O.



La circostanza che il ricorso introduttivo, correttamente indirizzato alla Commissione Tributaria ed erroneamente consegnato all'Agenzia delle Entrate che lo ha indebitamente trattenuto, poi costituitasi in giudizio, non inficia la regolarità della instaurazione del contraddittorio. Ancorché il processo penale e quello tributario poggino su sistemi probatori sostanzialmente diversi, il Giudice tributario non può non tener conto della richiesta di archiviazione disposta dal GIP dalla quale emerge la estraneità del contribuente per le vicende oggetto dell'accertamento. In merito alla richiesta di liquidazione dei danni sussiste il difetto di giurisdizione in quanto di competenza della M.O.

Comm. Trib. Prov. di Roma – Sez. n. 1 – Sent. n. 229/1/2013- dep. il 23 aprile 2013 –Presidente - Santaroni - Relatore Clemente – Signorile/Equitalia/Agenzia delle Entrate Roma 1

Processo Tributario – Estratto di ruolo – Ricorso – Legittimità – Accertamento quale atto propedeutico – Mancata prova della notifica – Nullità del ruolo - Consegue

È legittimamente impugnabile l'estratto di ruolo, considerato il suo contenuto sostanzialmente impositivo inteso quale attitudine a rappresentare e rendere comunicabile la pretesa tributaria negli elementi essenziali e sufficienti per adire la tutela giudiziale. È sufficiente che lo stesso porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria senza la necessità che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92 e ciò anche in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente nonché del buon andamento della P.A. La mancata prova della notifica dell'atto propedeutico, nella circostanza l'accertamento, determina la illegittimità della iscrizione a ruolo.

Comm. Trib. Prov. di Roma-Sez.n. 28 –Sent. n.70/28/2013- dep. il 21 febbraio 2013 - Presidente- Villani Relatore Marconi – D'Ascenzi/Agenzia delle Entrate Roma 1

Processo Tributario – Notifica dell'accertamento – Ricevuta di ritorno – Insufficiente compilazione – Nullità della notifica

È fondato il ricorso proposto in sede d'impugnativa della cartella esattoriale con il quale si eccepisce la mancata notifica dell'accertamento la cui cartolina di ritorno, pur sottoscritta dal portiere, non reca la indicazione in merito all'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario e delle vane ricerche di altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto. Inoltre la prova di aver provveduto a comunicare al contribuente mediante apposita lettera raccomandata l'avvenuta consegna al portiere di un plico che lo riguardava non può



ritenersi assolto con la semplice enunciazione di aver provveduto all'invio senza fornire la prova mediante esibizione della ricevuta.

Comm. Trib. Prov. di Roma-Sez.n. 28 –Sent. n.134/28/2013- dep. il 13 marzo 2013-Presidente Quistelli - Relatore Greco – Sitir srl/Equitalia Sud spa

Processo Tributario – Avviso di ricevimento – Notifica a mezzo del servizio postale – Avviso di ricevimento – Mancata compilazione – Nullità della notifica - Conseguenze

È fondato il ricorso del contribuente che, in sede d'impugnativa dell'intimazione di pagamento, eccepisce la mancata notifica della cartella in ordine alla quale il Concessionario esibisce l'avviso di ricevimento della raccomandata utilizzata a mezzo del servizio postale che non reca alcuna sottoscrizione del consegnatario dell'atto né risulta sbarrata alcuna delle qualifiche della persona che ha ricevuto l'atto.

Comm. Trib. Prov. di Roma-Sez.n. 27 –Sent. n.266/27/2013- dep.il 31/1/2013-Presidente-Severini - Relatore Giorgetti – Melchionna ed altri/Agenzia delle Entrate Roma/Comune di Roma

Processo tributario Ricorso collettivo/cumulativo – Inammissibilità

Nell'ambito del processo tributario non è ammissibile la produzione di un ricorso collettivo (proposto da più parti) e cumulativo (proposto nei confronti di più atti impugnabili) da parte di una pluralità di contribuenti destinatari di individuali e distinti rapporti giuridici di imposta che risulti fondato esclusivamente sulla medesima "ratio decidendi", nel caso in esame la non debenza del tributo iva su un corrispettivo di natura tributaria.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10578/10-





PUBBLICITÀ

275) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.23/38/2013- dep.il 29/1/2013-Presidente Patrizi -Relatore De Santi-Comune di Roma/Media 2100srl.

Pubblicità-Vale la superficie indicata nella autorizzazione comunale per l'intero anno.

L'imposta di pubblicità è dovuta unicamente sulla base della prescritta autorizzazione comunale e non in relazione all'uso che dell'impianto viene fatto da parte dell'utente; si applica in base alla superficie complessiva degli impianti svincolata dal numero dei messaggi ivi contenuti e per l'intero anno.

Riferimenti normativi: DLgs n.507/1993,artt.8,10,12.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 16117/2007,14483/2003.

276) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.198/29/2013- dep.il 8/7/2013-Presidente Gargani-Relatore De Lieto Vollaro- Dedem automatica srl/Duomo Concess. Citta Ducale.

Pubblicità-Insegna cabina foto automatiche-Imponibilità-Criteri.

L'insegna posta a ridosso delle cabine per foto automatiche che contraddistingue la sede ove si svolge l'attività con superficie fino a cinque mq non sconta l'imposta di pubblicità.

Riferimenti normativi: DLgs n.507/1993,art.17,comma 1bis.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 23021/2009.

Prassi: RM n.8466 del 6/3/2003.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.108/20/2013- dep.il 25/6/2013-Presidente-Meloncelli- Relatore–Intelisano-Tre esse Italia srl/NTM srl.

Pubblicità-Minima figura piana geometrica-Definizione.

Se l'impianto del messaggio pubblicitario è strutturato in modo tale che lo spazio coperto non presenta separazioni grafiche della residua superficie dell'insegna che lo sostiene, è l'intera superficie dell'insegna a costituire la minima figura piana geometrica.

Riferimenti normativi: DLgs n.507/1992,art.17,c. 1,lett. i.



Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 23023/2009, 1161/2008.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38–Sent. n.322/38/2013- dep.il 25/7/2013-Presidente Favaro-Relatore Pennacchia- Comune di Roma/Big size srl.

Pubblicità-Sanzioni da applicare a più avvisi di accertamento—La più grave aumentata del doppio.

Nel caso di sanzioni da applicare a 10 avvisi di accertamento deve essere applicata la sanzione più grave aumentata nella misura del doppio.

Riferimenti normativi: L. n.662/1996, art.3, c.133.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10079/2012.





RISCOSSIONE

277) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.6/21/2013- dep.il 23/1/2013-Presidente - Relatore Cappelli – Arti grafiche srl/Agente riscossione Roma Equitalia sud spa.

Riscossione-Fermo amministrativo-Obbligo di allegare cartelle esattoriali-Esclusione.

Nessun obbligo è posto a carico dell'Agente della riscossione di allegare al preavviso di fermo le cartelle esattoriali, essendo sufficiente indicare gli estremi dei documenti perché gli atti si considerino allegati.

Riferimenti normativi: DPR n.602/1973,art.26,comma 4.

278) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 41/14/2013- dep.il 30/1/2013-Presidente Cellitti-Relatore Tozzi-Corcira coop ed./Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1.

Riscossione-Cartella di pagamento-Principio di non contestazione-Fattispecie.

La mancata contestazione rappresenta, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e quindi rende inutile provarlo perché non più controverso.

Nella specie il principio di non contestazione è stato applicato perché dagli atti del fascicolo le controparti interessate non avevano fornito prove contrarie a quanto affermato dal contribuente con argomentazioni concrete e convincenti.

Riferimenti normativi: art.115 c.p.c. come modificato dalla L. n.69/2009.

279) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.9/20/2013- dep.il 5/2/2013-Presidente-Meloncelli- Relatore–D'Andria- Ag. Entrate Roma 2/Nuova Elettr. Forniture.

Riscossione-Normativa L. n.156/2005-Applicabilità-Criterio.

La nuova normativa di cui alla L. n.156/2005 ha un valore transitorio e trova applicazione non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle non ancora definite con sentenza passata in giudicato.

Riferimenti normativi: DL n.106/2005,conv. L. 156/2005.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n.280//2005,Cass. n. 2212/2011,1435/2006.

280) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 23/6/2013- dep.il 22/1/2013-Presidente Bernardo-Relatore Pennacchia- Ferruzzi/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2.



Riscossione-Cartella di pagamento-Contribuente residente in Paese a fiscalità privilegiata ma con interessi economici in Italia-Notifica nella residenza italiana-Legittimità-Sussiste.

La determinazione di domicilio per i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe della popolazione residente e emigrati in territori aventi regime fiscale privilegiato può essere desunta da tutti gli elementi di fatto che, direttamente o indirettamente, denuncino la presenza di un complesso di rapporti economici.

Nella fattispecie, la contribuente residente nel Paese a fiscalità privilegiata di Monaco, aveva una villa sull'Appia antica a disposizione, movimenti bancari, stipula di un atto di compravendita, un atto di donazione di un terreno e il ricorso tempestivo alla CTP avverso la cartella di pagamento.

Riferimenti normativi: L. n.448/1998;DPR n.917/1986,art.2;art.43 cc.

281) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.7/4/2013- dep.il 21/1/2013-Presidente Liotta -Relatore Lunerti-Agente riscossione Roma Equitalia sud spa/Cons. Coop. Casa Castelli.

Riscossione-Iscrizione ipotecaria-Funzione-Termini di cui all'art.50 del DPR n.600/1973-Solo in caso di pignoramento.

L'iscrizione ipotecaria è una garanzia reale funzionale all'espropriazione immobiliare ma ancora prodromica a essa.

Con l'ipoteca il concessionario acquista il diritto a essere soddisfatto con preferenza sul ricavato dell'eventuale espropriazione, nonché di procedere a esecuzione sul bene anche se questo passa in proprietà di terzi.

I termini dell'art.50 del DPR n.602/1973 trovano applicazione solo nell'ipotesi che venga avviata l'esecuzione forzata attraverso il pignoramento.

Riferimenti normativi: DPR n.600/1973,artt.49,50,77;artt. 492 e 518 c.p.c.

282) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.29/4/2013- dep.il 22/1/2013-Presidente Liotta -Relatore Lunerti- Ciarla/Ag. Entrate Roma 1.

Riscossione-Cartella di pagamento predisposta secondo modello ministeriale-Legittimità-Autografia sottoscrizione-Non necessaria quando è individuabile l'autorità emanante.



Le cartelle di pagamento predisposte secondo il modello ministeriale sono legittime anche quando manchi l'autografia della sottoscrizione, in quanto questa è essenziale solo nei casi previsti dalla legge, essendo di regola sufficiente che dai dati contenuti nello stesso documento sia possibile individuare con certezza l'autorità emanante.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 15858/2005, Corte Cost. Ord. n.117/2000.

283) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.53/1/2013- dep.il 1/2/2013-Presidente Lauro-Relatore Terrinoni- Finpaco/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 3.

Riscossione-Cartella di pagamento-Iscrizione nei ruoli straordinari di imposte dovute da società messa in liquidazione-Legittimità.

Nei ruoli straordinari possono essere iscritte imposte dovute a titolo provvisorio o definitivo per l'intero ammontare, quando ricorra il presupposto di legge del fondato pericolo per la riscossione che, nella specie, era rappresentato dalla messa in liquidazione della società debitrice.

Riferimenti normativi: DPR n.602/1972, artt.11,14,15.

284) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.74/1/2013- dep.il 1/2/2013-Presidente Lauro-Relatore Tozzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2/Martinelli.

Riscossione-Cartella di pagamento IVA-Termini di notifica-Applicazione L. n.156/2005-Criteri.

La normativa transitoria prevista dalla L. n.156/2005 che prevede termini di notifica differenziati e diversi si applica ai soli rapporti pendenti e non definiti alla data dell'entrata in vigore della legge, la quale riguarda soltanto la liquidazione delle dichiarazioni e non le cartelle riproduttive di iscrizioni a ruolo conseguenti al controllo sostanziale e fondate su avvisi di rettifica o di accertamento d'ufficio non impugnati o successive di rigetto dell'eventuale impugnazione in sede giurisdizionale.

Riferimenti normativi: L. n.156/2005.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 22927/2010.

285) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.168/14/2013- dep.il 14/3/2013-Presidente Amodio-Relatore Tozzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Maurizio Costanzo Comun. Srl in liqu.



Riscossione-Cartella di pagamento a società cancellata registro imprese-Dichiarazione di cessazione della materia del contendere-Necessità.

Il giudice ha l'obbligo di dichiarare la cessazione della materia del contendere nei giudizi in corso nei confronti di società cancellate dal registro delle imprese, salva la responsabilità penale della persona fisica che abbia commesso, nella veste di liquidatore-rappresentante dell'ente, reati.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 4060/2010,7679/2012.

286) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.117/38/2013- dep.il 18/3/2013-Presidente Favaro -Relatore Pennacchia- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Microlan Italia srl.

Riscossione-Cartella di pagamento ex art.36bis in presenza di dichiarazione integrativa-Invio avviso d'irregolarità-Obbligatorio.

In presenza di una dichiarazione integrativa è ravvisabile la sussistenza di elementi d'incertezza su rilevanti aspetti della dichiarazione, con la conseguenza che prima dell'iscrizione a ruolo ex art.36bis è obbligatorio l'invio dell'avviso d'irregolarità.

Riferimenti normativi: DPR n.600/1972,art.36bis.

287) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.150/4/2013- dep.il 8/3/2013-Presidente Falascina -Relatore Chiappinello- Morace/Regione Lazio.

Riscossione-Iscrizione a ruolo- Decadenza per enti locali- Termine- Decennale.

Per i tributi degli enti locali la decadenza dell'esecutorietà del ruolo è regolata dai normali termini indicati dal codice civile.

Riferimenti normativi: DPR n.602/1973,artt.103,11,17 e 23.

288) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.31/29/2013- dep.il 7/3/2013-Presidente Picozza-Relatore Zucchelli-Ag. Territorio Roma/Serafini.

Riscossione-Ipoteca-Rinnovo in assenza richiesta creditore-Illegittimità.

La rinnovazione dell'ipoteca perfezionata dall'Agenzia delle entrate, in dichiarata assenza di una qualsiasi espressa richiesta del creditore precedente, addirittura sollecitata dall'appellante e per



sua stessa affermazione mai riscontrata, avviene in palese violazione dell'art.2847 c.c. con la conseguenza che l'iscrizione e il relativo avviso di liquidazione sono nulli.

Riferimenti normativi:art.2827 e seguenti c.c.

289) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.79/22/2013- dep.il 4/3/2013-Presidente Mongiardo-Relatore Guidi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2/Edil Orfini srl.

Riscossione-Cartella di pagamento-Sgravio di parte di quanto accertato—Presentazione alla Commissione dei calcoli effettuati da parte dell'ufficio-Necessità.

Quando l'ufficio effettua uno sgravio di parte di quanto accertato deve rendere edotta la Commissione dei calcoli effettuati per determinarlo, altrimenti la rimanente parte resta priva di motivazione con la conseguenza che la cartella deve essere annullata.

290) Comm. Trib. Provinciale di Roma-Sez. n.12-Sent. n.249/12/2013- dep. 20/5/2013-Presidente D'Agostino-Relatore Sabatino-Gigli/ Ag. Entrate di Roma 2.

Riscossione-Cartella di pagamento ex art.36bis-Contributi integrativi-Deducibilità-Esclusione.

I contributi integrativi versati e indicati in dichiarazione non sono deducibili, non concorrono alla determinazione dell'IRPEF, in quanto costituiti da una maggiorazione percentuale del corrispettivo spettante da versare all'ente previdenziale che viene fatta gravare sul consumatore finale.

291) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.121/4/2013- dep.il 7/3/2013-Presidente Falascina -Relatore Maisto- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2/Mori.

Riscossione Ipoteca per credito inferiore a 8000€-Giustificazione cautelare da parte di Equitalia-Esclusione.

Non esiste nella procedura per la riscossione tributaria alcuna autonomia, funzionale e giuridica di un'iscrizione ipotecaria a sé stante, meramente cautelare e avulsa dalla procedura di esecuzione forzata.

Nella specie, Equitalia aveva così giustificato l'iscrizione per un credito inferiore al limite fissato dalla legge di 8000€.



Riferimenti normativi: DPR n.600/1973,art.76.

292) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 108/14/2013- dep.il 27/2/2013- Presidente Scopigno-Relatore Tozzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Taddei.

Riscossione-Mancata presentazione istanza ex art.44 DPR n.636/1972-Cartella di pagamento-Legittimità-Sussiste.

Non può essere mossa alcuna censura all'operato dell'ufficio che ha emesso la cartella di pagamento sulla base di un accertamento divenuto definitivo per mancata presentazione dell'istanza di trattazione ex art.44/1972.

Riferimenti normativi: DPR n.636/1972,art.44.

293) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 109/14/2013- dep.il 27/2/2013- Presidente Scopigno-Relatore Tozzi- Intcs inf. E tecn. Software spa/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2.

Riscossione-Cartella esattoriale-Ricorso per non essere soggetto a IRAP-Inammissibilità.

Il contribuente che ritiene di non essere soggetto a IRAP non può impugnare la cartella esattoriale per questo motivo, ma avrebbe dovuto, in primo luogo, non dichiarare dovuta tale imposta e, comunque presentare istanza di rimborso, in caso di diniego proporre ricorso al giudice tributario.

Riferimenti normativi: DPR n.602/1973,art.38.

294) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.11/20/2013- dep.il 19/2/2013-Presidente-Meloncelli- Relatore–Gizzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Michetelli.

Riscossione-Cartella di pagamento emessa ex art.36bis DPR n.600/1973-Obbligatorietà della comunicazione-Sussiste.

Il mancato avviso bonario anche nel caso di avviso di liquidazione emesso ai sensi dell'art.36bis del DPR n.600/1972 priva il contribuente della facoltà di avvalersi della possibilità di pagare le sanzioni nella misura ridotta e, incidendo sulla sua sfera patrimoniale, diventa obbligatoria la comunicazione.



Riferimenti normativi: L. n.241/1990,art.21 octies, comma 2;L. n.212/2000,art.6.

295) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.164/1/2013- dep.il 20/3/2013-Presidente Lauro-Relatore Panzini- MUMA costr.sas./ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1.

Riscossione-Cartella di pagamento-Notificazione-Termine applicabile L. n.156/2005-Criteri.

La regola della notifica delle cartelle è applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della L. n.156/2005,salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30/9/1999.

Riferimenti normativi: DPR n.602/1973,art.25;L. n.156/2005.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1826 e 20384/2006,4255 e 14861/2007,16074/2009.

296) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.28 –Sent. n.17/28/2013- dep.il 25/2/2013-Presidente Tersigni-Relatore Terrinoni-Mori/ Ag. Entrate Roma 3.

Riscossione-Cartella di pagamento ex art.36bis DPR n.600/1973-Obbligo della comunicazione-Criterio-Mancata comunicazione ai fini delle sanzioni-Non incide.

L'omessa preventiva comunicazione deve essere fatta ai sensi dell'art.36bis DPR n.600/1973 solo quando ricorrano casi di particolare incertezza, senza invece, incidere sulla riduzione delle sanzioni che spettano comunque se il pagamento del dovuto viene effettuato nei 30gg dal ricevimento della cartella.

297) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 37 –Sent. n.203/37/2013- dep.il 9/7/2013-Presidente Tomei-Relatore Benedetti- Ag. entrate Dir. Prov. Roma 3/Euro Engineering.

Riscossione-Cartella pagamento IVA-Ravvedimento operoso ex DLgs n.472/1997-Favorevoli effetti solo con puntuale versamento del dovuto.

Il ravvedimento operoso previsto dall'art.13 del DLgs n.472/1997 dispiega i suoi favorevoli effetti soltanto con il puntuale versamento di quanto complessivamente dovuto per imposta, sanzione e interessi.



Riferimenti normativi: DLgs n.472/1997, art.13.

298) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.399/1/2013- dep.il 11/6/2013-Presidente Lauro-Relatore Lunerti-Etrusca spa/ Ag. entrate Dir. Prov. Roma 2.

Riscossione-Condotta illecita professionista accertata-Pagamento-Solo imposta principale e interessi maturati.

Resta a carico del contribuente per la condotta illecita del professionista la sola imposta principale non versata nei termini di legge e gl'interessi maturati.

Nella specie, la società era in possesso delle quietanze di pagamento apparentemente regolari, frutto della complicità di un impiegato dell'ufficio del registro.

299) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.357/1/2013- dep.il 10/6/2013-Presidente Lauro-Relatore Tozzi-ET fiction Group srl/Agente riscossione Roma Equitalia sud spa.

Processo tributario-Notifica oltre i termini di legge per irreperibilità del contribuente-Legittimità-Esclusione.

Non può considerarsi tempestiva la notifica di una cartella di pagamento effettuata sette anni dopo la scadenza del termine di legge, sul presupposto che il ritardo sia stato determinato dall'irreperibilità del contribuente.

300) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9 –Sent. n.214/9/2013- dep.il 8/7/2013-Presidente Scopigno-Relatore Gallucci- Ag. Entrate Roma 1/Muratori.

Riscossione-Ipoteca su fondo patrimoniale-Criteri identificativo-Prova.

Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere utilizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non nella natura dell'obbligazione, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia.

Non costituisce prova dell'estraneità dalla genesi del debito ai bisogni familiari, la generica affermazione della sua natura tributaria, che da sola giustificerebbe la non collegabilità in modo immediato e diretto con le esigenze familiari.



Riferimenti normativi: art. 162 c.c. , terzo comma.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 5385/2013.

301) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 250/6/2013- dep.il 10/7/2013-Presidente Lauro-Relatore Laudati- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2/Dandini.

Riscossione-Cartella esattoriale-ILOR-Cooperativa costituita di diritto-Liquidazione-Applicazione norme di società di fatto-Esclusione.

Una volta che la società è costituita di diritto, ad essa non sono più applicabili (nemmeno di rimando) le norme in materia di società di fatto, neanche in caso di successiva liquidazione e cancellazione della stessa ,posto che è lo stesso legislatore a regolare le sorti di eventuali sopravvenienze attive o passive sociali.

Riferimenti normativi: artt. 2291 e 2304 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: CTR Lazio nn.447/14/2011 e 273/21/2012, CTC 23/2008.

302) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.471/1/2013- dep.il 4/7/2013-Presidente Lauro-Relatore Panzini-Biasotto/Agente riscossione Roma Equitalia sud spa.

Riscossione-Cartella di pagamento-Legittimazione passiva di Equitalia-Esclusione.

La legittimazione passiva concernente le controversie che abbiano riguardato questioni sull'accertamento delle pretese tributarie appartengono all'ente impositore, nel caso in esame, al Comune di Ariccia.

Riferimenti normativi: DPR n.602/1973, artt. 12 e 103.

303) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.28 –Sent. n.145/28/2013- dep.il 10/6/2013-Presidente Tersigni-Relatore Tozzi- Agente riscossione Roma Equitalia sud spa /Santini.

Riscossione-Cartella di pagamento-Iscrizione ipotecaria-Obbligo di comunicazione per ricorsi prima del 13/7/2011-Esclusione.



L'obbligo della comunicazione dell'iscrizione ipotecaria non sussiste per ricorsi risalenti al 2009, prima dell'entrata in vigore della L. N.106/2011 (13/7/2011).

Riferimenti normativi: DL n.70/2011, conv.L. 106/2011.

304) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.28 –Sent. n.142/28/2013- dep.il 10/6/2013-Presidente Tersigni-Relatore Pennacchia- Agente riscossione Roma Equitalia sud spa/Cola.

Riscossione-Iscrizione ipotecaria-Facoltà del concessionario diverse dal diritto processuale civile-Legittimità.

A seguito di cartella validamente notificata e non pagata, il concessionario può procedere, contrariamente al diritto processuale civile per il quale il debitore ha diritto a ricevere notifica degli atti con cui il creditore chiede di iscrivere l'ipoteca, con le azioni che ritiene opportune, tra cui l'ipoteca, senza alcun obbligo di una preventiva richiesta in ambito giurisdizionale, né di notifica al debitore moroso.

Riferimenti normativi: DPR n.602/1973, artt.50 e 77.

305) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 381/14/2013- dep.il 28/5/2013-Presidente Amodio-Relatore Leoni- Agente riscossione Roma Equitalia sud spa /Carlaccini.

Riscossione-Ipoteca-Iscrizione deve osservare criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

In virtù della natura peculiare dell'ipoteca avente natura cautelare fondato su un provvedimento, l'iscrizione deve osservare i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Nella specie, l'iscrizione di 41 immobili era stata annullata, essendo evidente la sproporzione e irragionevolezza per ventimila euro di tasse non pagate.

Riferimenti normativi: DPR n.602/1973, artt.50 e 77.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 26052/2011.

306) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.21 –Sent. n.202/21/2013- dep.il 4/7/2013-Presidente Silvestri-Relatore Anastasi- Ag. Entrate Dir.Prov. Uff. controlli Roma 1/Ferlito.



Riscossione-Cartella di pagamento a socio accomandatario di società cancellata-Sua obbligazione passiva-Legittimità.

La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese ne comporta l'estinzione e trasferisce le obbligazioni passive di questa a carico dei soci illimitatamente responsabili, per cui è legittima la pretesa creditoria erariale nei confronti dell'accomandatario di questa società.

Riferimenti normativi: artt. 2112, 2124, 2495 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12796/2012.

307) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 209/6/2013- dep.il 14/6/2013-Presidente Lauro-Relatore Taglienti-Soc. It. Condotte d'acqua spa/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1.

Riscossione-IVA- iscrizione a ruolo-Termine decadenziale-4 anni dal 1/1/1990.

L'iscrizione a ruolo per l'IVA deve aver luogo entro il termine decadenziale di quattro anni decorrente dalla data di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione avvenuta il 1/1/1990.

Riferimenti normativi: DPR n.602/1973, art. 17, c.1; DPR n.633/1972, art. 57, c.1.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 13929/2011.

308) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.272/4/2013- dep.il 12/6/2013-Presidente Liotta -Relatore Lunerti-Agente riscossione Roma Equitalia sud spa/Piciacchia.

Riscossione-Iscrizione ipoteca ante 14/5/2011-Obbligo della comunicazione-Esclusione.

Non esiste alcun obbligo di notificare l'avvenuta iscrizione ipotecaria prima del 14/8/2011.

L'unica conseguenza è la remissione in termini per l'impugnativa dell'atto stesso, consentendo al contribuente di svolgere dal momento dell'effettiva conoscenza e secondo i termini processuali tutte le contestazioni riferite alla legittimità e congruità della garanzia attivata.

Riferimenti normativi: DPR n.602/1973, art.77 modificato dall'art.7, c.2 lett. Ubis del DL n.70/2011 con effetto dal 14/5/2011.



309) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.271/4/2013- dep.il 12/6/2013-Presidente Falascina -Relatore Parziale-Agente riscossione Roma Equitalia sud spa/Fedele.

Riscossione-Fermo amministrativo-Scelta del Concessionario-Insindacabilità-Legittimità.

La scelta che può fare il concessionario a tutela del suo diritto non è sindacabile, essendo evidente l'interesse pubblico a garantire l'efficacia e l'effettività dell'azione amministrativa nel recupero del dovuto, una volta che questo sia tale, restando sempre possibile l'eventuale illegittimità del provvedimento.

310) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 157/6/2013- dep.il 28/5/2013-Presidente Lauro-Relatore Russo- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 3/Morelli.

Riscossione-Iscrizione a ruolo emesso in seguito a giudicato-Decadenza ex art.25 DPR n.602/1973-Esclusione.

L'art.25 del DPR n.602/1973 nel prevedere termini decadenziali per provvedere all'iscrizione a ruolo, non è applicabile nell'ipotesi di riscossione a seguito di giudicato.

Riferimenti normativi: DPR n.602/1973,art.25,art.2953 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1967/2005 e 1339/2001.

311) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.274/4/2013- dep.il 18/6/2013-Presidente Liotta -Relatore Moscaroli-Spennacchioli/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1.

Riscossione-Negazione credito anno precedente-Cartella di pagamento emessa ex art.36bis DPR n.600/1973-Illegittimità-Sussiste.

La negazione della detrazione nell'anno di verifica di un credito dell'anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche, per cui è illegittimo applicare l'art.36bis DPR n.600/1973,dovendo,invece,emettere un motivato avviso di rettifica.

Riferimenti normativi: DPR n.600/1973,art.36bis.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 21349/2012.



312) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.91/20/2013- dep.il 11/6/2013-Presidente-Meloncelli- Relatore–Gizzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Rieti/Il moggio srl.

Riscossione-Cartella di pagamento per iscrizione a ruolo provvisoria-Impugnazione nel merito-Legittimità.

La cartella di pagamento emessa in seguito all'iscrizione a ruolo in via provvisoria per un accertamento non ancora definitivo può essere contestata anche per vizi relativi alla pretesa erariale.

Riferimenti normativi: DPR n.602/1973,art.15;DLgs n.546/1992,art.19.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 7310/2000,17937/2004,5105/2001.

313) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.139/21/2013- dep.il 29/5/2013-Presidente - Relatore Cappelli-San/Comune di Roma.

Riscossione-Ricorso avverso avviso di accertamento- Iscrizione a ruolo provvisorio-Emissione cartella di pagamento-Legittimità.

Il ricorso avverso gli avvisi di accertamento non ha efficacia sospensiva del procedimento di riscossione dell'imposta e, in mancanza di un provvedimento di sospensiva, correttamente il Comune può dare corso al provvedimento di riscossione coattiva dell'imposta, formando il ruolo esecutivo.

Riferimenti normativi: DPR n.602/1973,art.15;DLgs n.46/1999,art.19.

314) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.588/1/2013- dep.il 26/9/2013-Presidente Lauro-Relatore Lasalvia-Fam. discepoli istit. religioso/Agente riscossione Roma Equitalia sud spa.

Riscossione-Ipoteca-Potere del giudice di ridurla in forza di titoli validi-Legittimità.

Il giudice tributario può disporre la riduzione dell'ipoteca in forza di titoli validi, come l'eccedenza della somma garantita rispetto all'ammontare del credito, quanto in quelle di eccedenza del valore del bene rispetto alla somma garantita.

Riferimenti normativi:art.2872 c.c.



315) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.597/1/2013- dep.il 8/10/2013-Presidente Lauro-Relatore Tozzi-Cardilli/Agente riscossione Roma Equitalia sud spa.

Riscossione-Canone Rai-Denuncia contribuente per oscuramento-Mancata risposta-Annullamento-Sussiste.

La cartella di pagamento per omesso pagamento canone Rai deve essere annullata ,quando il contribuente ha presentato denuncia di oscuramento delle reti Rai senza ricevere alcuna risposta.

316) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9–Sent. n.262/9/2013- dep.il 20/9/2013-Presidente Patrizi-Relatore Docimo- Mezzacappa/ Ag. Entrate Dir.Prov. Uff. controlli Roma 2.

Riscossione-Cartella di pagamento priva del responsabile del procedimento notificata ante 1/6/2008-Annullamento-Legittimità.

La cartella esattoriale priva della sottoscrizione e della indicazione del funzionario responsabile è illegittima e quindi da annullare anche per quelle notificate prima del 1/6/2008.

Riferimenti normativi:L.n.212/2000,art.7,c.2;L. n.31/2008,art.36,comma 4 ter.

317) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.179/2/2013- dep.il 16/7/2013-Presidente Oddi-Relatore Di Iasi- Fu Feng srl/Agente riscossione Roma Equitalia sud spa.

Riscossione-Cartella di pagamento con rinvio ad altro atto senza indicare estremi di notificazione-Difesa appropriata-Nullità-Esclusione.

Il difetto di motivazione della cartella esattoriale che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale ha dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 11486/2011.

318) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.321/4/2013- dep.il 19/7/2013-Presidente – Liotta-Relatore-Petiti-Agente riscossione Roma Equitalia sud spa/Coltorti.



Riscossione-Iscrizione ipotecaria si provvedimento valido-Condanna alle spese del Concessionario-Esclusione.

La condanna alle spese comminata dalla CTP al Concessionario deve essere cassata se l'avvenuta iscrizione ipotecaria è stata effettuata sulla base di un titolo che, al momento dell'iscrizione, era valido e efficace non essendo ancora intervenuto il provvedimento di sgravio.

319) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.331/4/2013- dep.il 19/7/2013-Presidente Liotta -Relatore Parziale-Agente riscossione Roma Equitalia sud spa/Pastorelli

Riscossione-Cartella di pagamento-Tasse automobilistiche-Condanna alle spese in solido del Concessionario-Legittimità.

La condanna in solido del Concessionario che ha emesso la cartella di pagamento per il pagamento di tasse automobilistiche con la Regione, per quanto riferibili a soggetti distinti, ma che hanno provocato la necessità del processo, è legittima.

Riferimenti processuali: Cass. n. 3242/2007, 9174 e 23459/2011, 19456/2008.

320) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9 –Sent. n.258/9/2013- dep.il 22/7/2013-Presidente Patrizi-Relatore Mazzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2/Corylus spa.

Riscossione-Istanza di rateizzazione, pagamento prime rate e garanzia irregolare- Cartella di pagamento senza informare il contribuente-Annullamento-Legittimità.

In presenza di un'istanza di rateizzazione del debito, ed avendo il contribuente già iniziato ad effettuare il pagamento delle prime rate, l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella di pagamento-alla luce delle riscontrate irregolarità del consorzio che aveva prestato la garanzia fideiussoria-avrebbe dovuto essere preceduta da un'informazione al contribuente, che avrebbe potuto di conseguenza prestare tempestivamente idonea garanzia, per cui la cartella di pagamento deve essere annullata.

Riferimenti normativi: DPR n.602/1973, art.19, c.2;L. n.212/2000, art.6, c.2.



321) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9 –Sent. n.311/9/2013- dep.il 10/10/2013-Presidente Scopigno-Relatore Tozzi- Porco/ Ag. entrate Dir. Prov. Roma 2.

Riscossione-Cartella di pagamento notificata dopo la sentenza dichiarativa di fallimento-E' nulla.

La cartella di pagamento notificata dopo la sentenza dichiarativa di fallimento

è nulla, in quanto l'agenzia delle entrate avrebbe dovuto chiedere l'ammissione al passivo del fallimento delle somme iscritte a ruolo, conformemente alle norme vigenti in materia e a quelle delle procedure concorsuali.

322) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.447/4/2013- dep.il 15/11/2013-Presidente – Liotta-Relatore-Petiti-Comune di Palombara Sabina/Abbondanza.

Riscossione-Cartella di pagamento-Rettifica operata dal giudice in pendenza del giudizio sulla sottostante pretesa tributaria-Legittimità-Esclusione.

Non rientra tra i poteri del giudice tributario di rettificare una cartella esattoriale in pendenza del giudizio concernente la sottostante pretesa tributaria.

Nella specie il giudice aveva rettificato la cartella espungendone le sanzioni amministrative per effetto di una decisione non definitiva che aveva accolto il ricorso del contribuente limitatamente alla debenza degli importi richiesti a titolo di sanzioni.

Riferimenti normativi: DLgs n.546/1992, art.68.

323) Comm. Trib. Provinciale di Rieti-Sez. n.2-Sent. n.153/2/2013- Dep. 28/8/2013-Presidente Picchioni-Relatore Petrongari-Carlone/Agente riscossione Rieti Equitalia sud spa.

Riscossione-Cartella di pagamento-Liquidazione ex art.36bis DPR n.600/1973-Mancato invio dell'avviso bonario-Lesione del diritto del contribuente-Sussiste.

Il mancato invio dell'avviso bonario a seguito della liquidazione ex art.36bis DPR n.600/1973 è lesivo del diritto del contribuente, in quanto gli impedisce di regolarizzare la sua posizione debitoria verso l'Erario con una riduzione della sanzione e degli interessi.

Riferimenti normativi: DPR n.600/1973,art.36bis.



**324) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.191/20/2013- dep.il 9/12/2013-
Presidente- Relatore Meloncelli–Comlite/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma.**

*Riscossione-Cartella di pagamento - Presupposto - Atto amministrativo d'imposizione tributaria -
Annullamento non motivato dell'annullamento dell'iscrizione a ruolo di un'imposta - Illegittimità*
E' illegittima la cartella di pagamento il cui atto presupposto sia l'annullamento non motivato
dell'annullamento dell'iscrizione a ruolo di un'imposta.

325)Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.192/20/2013- dep.il 9/12/2013-
Presidente- Relatore Meloncelli –Di Pietro/Agente riscossione Roma Equitalia sud
Riscossione-Preavviso di fermo-Cartella di pagamento - Notificazione per posta ex art. 26 DPR 29
settembre 1973, n. 602

Il preavviso di fermo amministrativo di bene mobile registrato non deve essere preceduto dalla
notifica dell'avviso previsto dall'art. 50.2 DPR 29 settembre 1973, n. 602, contenente l'intimazione
ad adempiere l'obbligazione risultante dalla cartella di pagamento. L'art. 26.1. DPR 29 settembre
1973, n. 602, si applica per analogia legis al preavviso di fermo amministrativo di bene mobile
registrato.

Il preavviso di fermo amministrativo di bene mobile registrato può essere notificato, ai sensi
dell'art. 26.1 DPR 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte dell'agente della
riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La notificazione per posta della cartella di pagamento è sussunta sotto l'art. 26 settembre 1973, n.
602, e non sotto l'art. 7 L. 20 novembre 1982, n. 890. Riferimenti normativi: DPR n.602/1973,
artt.26.1, 50.2;L. n.890/1982, art.71.

**326) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.192/20/2013- dep.il 9/12/2013-
Presidente- Relatore Meloncelli–Di Pietro/Agente riscossione Roma Equitalia sud**

*Riscossione Imposizione diretta-Imposta sostitutiva sul reddito - Cartella di pagamento -
Notificazione - Termine di decadenza Processo tributario-Sentenza-Motivazione-Struttura. –
Tributi locali-TARSU-Iscrizione a ruolo. Termine di decadenza.*

La notificazione della cartella di pagamento dell'imposta sostitutiva sul reddito relativa al periodo
d'imposizione 2003, dev'essere effettuata entro il 31 dicembre 2008.

La sentenza deve contenere la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto, cioè: 1)
l'indicazione specifica sia dei fatti di causa sia dei fatti adottati per la loro prova; 2) la descrizione
sia dei comportamenti intellettivi di valutazione delle prove sia dei comportamenti intellettivi di



qualificazione dei fatti di causa; 3) gli atti di giudizio statico e finale per ciascuna serie di comportamenti intellettivi.

La Tarsu è iscritta a ruolo, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo.

327) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.191/20/2013- dep.il 2/12/2013- Presidente- -Meloncelli –D’Andria– Comlite/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma.

Riscossione-Cartella di pagamento per debenza pretesa tributaria-Legittimazione passiva-Titolare ufficio.

L'ufficio tributario titolare della pretesa tributaria è legittimato passivo nel giudizio contro una cartella di pagamento in cui si faccia questione della debenza della pretesa tributaria.

328) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.212/20/2013- dep.il 2/12/2013- Presidente- Meloncelli -Relatore -Gizzi- Comune di Marcellina/Cecchetti.

Riscossione-Cartella di pagamento-Ufficio tributario titolare della pretesa tributaria - Estraneità nel giudizio di primo grado contro la cartella di pagamento per infondatezza della pretesa tributaria a causa della mancata chiamata in causa da parte dell'agente della riscossione - Mancanza di interesse ad appellare – Sussiste-Inammissibilità del suo appello tributario

L'ufficio tributario titolare della pretesa tributaria, che non sia stato parte del giudizio di primo grado contro la cartella di pagamento per infondatezza della pretesa tributaria a causa della mancata chiamata in causa da parte dell'agente della riscossione, è privo di interesse ad appellare la sentenza di primo grado sfavorevole all'agente della riscossione, il quale rimane debitore dell'ufficio tributario dell'imposta non scaricata dal ruolo, per cui è inammissibile l'appello.

Riferimenti normativi: DLgs n.246/1992, art.53.2



**329) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.47/20/2013- dep.il 4/9/2013-
Presidente- Meloncelli -Relatore -Brunetti-Agente riscossione Roma Equitalia sud
/Mezzacappa.**

Riscossione-Pendenza giudizio primo grado-Cartella di pagamento parziale-Legittimità.

L'Ufficio tributario può esigere la riscossione parziale dell'imposta anche in pendenza del giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: DPR n.602/1973, art.15

**330) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.176/20/2013- dep.il 7/10/2013-
Presidente- Meloncelli -Relatore -Gizzi- Spoletini/ Agente riscossione Roma Equitalia sud.**

*Riscossione-Ipoteca-Bene ceduto a terzi-Contraddittorio senza cessionario-Violazione in primo
grado - Remissione della causa alla CTP*

E' nulla la sentenza di primo grado che sia stata adottata, a seguito di impugnazione dell'iscrizione di ipoteca a garanzia di un debito tributario su un bene ceduto dal debitore originario a un terzo, senza che il cessionario, litisconsorte necessario, sia stato parte del giudizio.

**331) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.77/20/2013- dep.il 15/5/2013-
Presidente- Meloncelli -Relatore –D'Andria- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma/Cucchi.**

*Riscossione- Preavviso di fermo di autoveicolo - Prova del periculum in mora - Onere-Dell'ufficio
tributario.*

E' onere dell'Ufficio provare il *periculum in mora* quale presupposto per il preavviso di fermo di autoveicolo.

**332) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.93/20/2013- dep.il 11/6/2013-
Presidente- Meloncelli -Relatore –D'Andria-Mille/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma.**

*Riscossione-Cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis DPR 29 settembre 1973, n. 600
- Impugnazione diretta a rettificare la dichiarazione tributaria-Legittimità.*

La cartella di pagamento adottata in sede di accertamento automatizzato ex art. 36 -bis DPR 29 settembre 1973, n. 600, può essere impugnata anche per rettificare la dichiarazione tributaria.



333) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.157/20/2013- dep.il 10/10/2013-
Presidente- Scopigno -Relatore –Gizzi-Abaco Imm./ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma.

Riscossione-Cartella di pagamento di imposte determinate con sentenza passata in giudicato -
Adozione – Termine-Triennale.

Interessi moratori - Prescrizione - Termine identico a quello dell'obbligazione principale.

Il termine per l'adozione della cartella di pagamento di imposte determinate con sentenza passata
in giudicato è quello triennale ex art. 76.1-bis,b) DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Il termine di prescrizione per la domanda degli interessi moratori è il medesimo che ha per oggetto
l'obbligazione principale.

Riferimenti normativi: DPR n.131/1986, art. 76.1-bis,b).

**334) Comm. Trib. Prov. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n. 241/1/2013- dep. il 22 aprile 2013-
Presidente- Santaroni – Relatore Clemente – Cilia/Equitalia/Agenzia delle Entrate Roma 3**

*Riscossione – Cartella esattoriale – Ricorso – Iscrizione ipotecaria in costanza di sospensione –
Illegittimità – Risarcimento ex art. 96 c.p.c. - Compete*

È fondata la richiesta di risarcimento ex art. 96 cpc, da liquidarsi se del caso anche in via
equitativa, ove il Concessionario per la riscossione esegua l'iscrizione ipotecaria in costanza di
sospensione giudiziale della riscossione. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS.UU.3057/09.

**335) Comm. Trib. Prov. di Roma-Sez.n. 27 –Sent. n.20/27/2013- dep.il 18/1/2013-Presidente
De Renzis-Relatore Tattoli –Consoli/Agenzia delle Entrate Roma 3**

*Riscossione – Mancata notifica di atto del Concessionario della riscossione – Chiamata in causa
dell'Agenzia delle Entrate - Illegittimità*

È inammissibile il ricorso con il quale è stata impugnata l'intimazione di pagamento sostenendo la
mancata notifica dell'atto prodromico costituito dalla cartella, chiamando in causa l'Agenzia delle
Entrate e non il Concessionario della riscossione trattandosi di eccezione riferibile a quest'ultimo.



SANZIONI

336) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 72/14/2013- dep.il 6/2/2013-Presidente Scopigno-Relatore Tarantino- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2/Az. Chimiche riunite Angelini spa.

Sanzioni-Costi operazioni Paesi a fiscalità privilegiata-Mancata indicazione separata in dichiarazione-Violazione-Formale-Sanzione proporzionale 10%-Esclusione.

La mancata indicazione separata in dichiarazione dei costi per operazioni concluse con operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata costituisce una violazione meramente formale, per cui non deve essere applicata la sanzione proporzionale del 10%.

Riferimenti normativi: DLgs n.471/1997,art.8,commi e 3 bis.

337) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.101/1/2013- dep.il 1/2/2013-Presidente Lauro-Relatore Panzini- D’Angeli/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Rieti.

Sanzioni-Contribuente che non ha rinunciato a impugnazione e non ha avanzato istanza di adesione-Riduzione di un quarto-Esclusione.

Il contribuente che non ha rinunciato a impugnare l’avviso di accertamento e a formulare istanza di accertamento con adesione non può usufruire della riduzione a un quarto delle sanzioni irrogate.

Riferimenti normativi: DLgs n.218/1997,art.15;DLgs n.472/1997,art.17,c. 2.

338) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.251/29/2013- dep.il 26/7/2013-Presidente -Relatore Picozza -Ferri/Ag. Entrate DIR. Reg. Lazio/Ceccarelli.

Sanzioni-Ritardo presentazione dichiarazione telematica-Prova documentale per temporanea inefficienza sistema telematico-Impossibilità.

E’ impossibile per il contribuente provare documentalmente la temporanea inefficienza del sistema telematico dell’ufficio nell’acquisizione dei file anche se inviati tempestivamente.

Nella specie, l’invio secondo il contribuente era stato fatto a poche ore dalla scadenza.



339) Comm. Trib. Provinciale di Roma-Sez. n.12-Sent. n.254/12/2013- Dep. 20/5/2013-Presidente D'Agostino-Relatore Sabatino-Lima Group di Polimanti srl/ Ag. Entrate di Roma 1.

Sanzioni-Documentazione tenuta presso consulenti-Comunicazione agli uffici competenti all'inizio dell'attività-Necessità-Esibizione senza questa comunicazione-Sanzionabilità-Sussiste.

I documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio di consulenti o di professionisti, ma l'esibizione della mera copia del libro matricola non è sufficiente a integrare la regolarità della tenuta se non è comunicata all'inizio dell'attività da presentare all'Agenzia delle entrate e, nella specie, alla Direzione provinciale del lavoro competente territorialmente.

Riferimenti normativi: DL n.112/2008,conv. L n.133/2008,art.40

340) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.154/4/2013- dep.il 19/3/2013-Presidente Liotta -Relatore Lunerti-Edipo srl/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2.

Sanzioni-IVA- Deduzione imbarcazione da diporto-Illegittimità-Sussiste.

Quando non è dato rinvenire alcuna inerenza diretta con l'attività effettivamente svolta dell'acquisto di un'imbarcazione da diporto, che per le sue dimensioni non era nemmeno adatta a esercitare la pretesa attività di noleggio, l'irrogazione della sanzioni per indebita deduzione è legittima.

Riferimenti normativi:DPR n.633/1972,art.19,comma 2;DI 26/5/1978,conv. L. 388/1978.

341) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 -Sent. n.137/1/2013- dep.il 4/3/2013-Presidente Lauro-Relatore Lunerti-Finsiel spa/ Agenz. Regionale Lazio grandi contribuenti.

Sanzioni-Inserimento dati non corretti che non comportano evasione-Irrogazione sanzione-Legittimità.

Anche quando l'inserimento di dati non corretti nelle dichiarazioni non comportino evasione d'imposta va applicata la sanzione residuale prevista dall'art.8,1° comma del DLgs n.471/1997.

Riferimenti normativi: DLgs n.471/1997,art.8,comma 1.



342) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.173/29/2013- dep.il 17/6/2013-Presidente Gargani-Relatore Tozzi- Agenz. Entrate Dir reg. Lazio/Salimbè.

Sanzioni-Trasmissione di numerosi file consecutivamente-Applicazione per la violazione più grave-Legittimità.

Nel caso che il contribuente abbia inviato ventisei file per le 28 dichiarazioni nello stesso giorno e ora, si può ben ravvisare l'ipotesi di cumulo giuridico, con l'applicazione delle pene previste per la violazione più grave con aumento corrispondente a una quota prefissata per legge.

Riferimenti normativi: DLgs n.472/1997,art.12;L. n.689/1981,art.8.

343) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.276/4/2013- dep.il 18/6/2013-Presidente Liotta -Relatore Moscaroli- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Cons. bancario Sir spa in liq..

Sanzioni-Mancanza di consapevolezza minima dell'illiceità del comportamento-Applicabilità-Esclusione.

Nella presentazione di una dichiarazione di un anno precedente si deve ritenere non applicabile le sanzioni mancando quella consapevolezza minima nell'illiceità del comportamento.

344) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 37 –Sent. n.274/37/2013- dep.il 7/11/2013-Presidente Bernardo -Relatore Musumeci- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2/Velotrans srl.

Sanzioni per mancata comunicazione trasferimento provvisorio attività-Esclusione.

Le norme tributarie non obbligano le imprese a comunicare tutte le variazioni di sede, in caso di provvisorietà del trasferimento dovuto a lavori di edilizia urgenti.

345) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.11/20/2013- dep.il 19/2/2013-Presidente- Meloncelli -Relatore –Gizzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma/Michetelli.

Sanzioni-Invio avviso bonario-E' obbligatorio.



L'invio dell'avviso bonario ex art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212, è obbligatorio per consentire al contribuente di pagare le sanzioni in misura ridotta.

Riferimenti normativi: L.n.212/2000, art.6.

**346) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.58/20/2013- dep.il 15/4/2013-
Presidente- Relatore -Meloncelli - Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma/De Rosa.**

Sanzioni-Incertezza normativa tributaria-Richiesta sin dal ricorso introduttivo e motivata.

L'esenzione da sanzioni tributarie per incertezza normativa oggettiva dev'essere chiesta dal contribuente al giudice fin dal ricorso introduttivo.

L'incertezza normativa oggettiva dev'essere dimostrata dal contribuente al giudice.





TASSE

347)Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.210/38/2013- dep.il 3/6/2013-Presidente Patrizi -Relatore Pennacchia- Università La sapienza/Ag. entrate Dir. Prov. Roma 3.

Tasse-Concessioni governative sul regime delle forniture di telefonia mobile-Università-Esenzione-Esclusione.

L'università è un Ente pubblico autonomo e non un organo dello Stato e deve versare la tassa di concessione governativa sui contratti di fornitura di telefonia mobile.

Riferimenti normativi:DPR n.641/1972,artt. 3bis e 21;L. n.244/2007.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. SS.UU.10700/2006.

Prassi: CM n.9/E del 18/1/2012.

348)Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 414/14/2013- dep.il 5/6/2013-Presidente Amodio-Relatore Tozzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 3/ASL.

Tasse-Contratti di fornitura telefonia mobile-Concessioni governative—E' dovuta.

La tassa di concessione governativa sui contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia mobile è dovuta da tutti gli utenti, comprese le amministrazioni pubbliche non statali, come le ASL.

Riferimenti normativi: L. n.244/2007, art.21;DLgs n.259/2003, art.160 e 318;DLgs n.641/1972, art.21 e 13bis.

349)Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 593/14/2013- dep.il 23/10/2013-Presidente Amodio-Relatore Zappatori-Gurrieri/Regione Lazio.

Tasse automobilistiche- Veicolo non funzionante e non immediatamente utilizzabile-Tassazione-Legittimità.

La tassa automobilistica è dovuta quando il contribuente mantiene il possesso del veicolo anche se non funzionante e non immediatamente utilizzabile.



IMPOSTE SUL REDDITO IRPEG

350) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.71/22/2013- dep.il 4/3/2013-Presidente Mongiardo-Relatore Tozzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Eurovita Assicurazioni spa.

Imposizione diretta –IRPEG-Minusvalenze-Obbligo di comunicazione-Solo per la cessione delle partecipazioni e non per le obbligazioni.

L'obbligo di comunicazione delle minusvalenze si riferisce unicamente alle cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e alle operazioni a esse equiparabili, senza possibilità di estensione e/o equiparazioni alle obbligazioni che rappresentano ,invece, titoli di credito che comportano il diritto alla percezione periodica di un interesse e alla restituzione del capitale a scadenza, laddove, al contrario, le partecipazioni (costituite da azioni e quote) attribuiscono lo *status* di socio, con diritti patrimoniali, amministrativi e obblighi come la partecipazione alle perdite.

Riferimenti normativi: DL n.209/2002,art,1,comma 4.

351) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 176/6/2013- dep.il 28/5/2013-Presidente Lauro-Relatore Taglienti- Ifin 50srl in liq./Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1.

Imposizione diretta –IRPEG-Rimborso-Carichi erariali di società che ha ceduto credito-Rifiuto-Illegittimità.

Il rifiuto del rimborso IVA per sussistenza di carichi erariali della società che ha ceduto il credito senza quantificarli e senza fornire adeguata prova della loro esistenza e consistenza è illegittima.



TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI REGISTRO IPOTECARIE

352) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.23/14/2013- dep.il 23/1/2013-Presidente-Scopigno-Relatore Pennacchia –Ag. Entrate Roma 1/Unicredit spa.

Tributi erariali indiretti-Registro-Sentenza con parte Amministrazione Stato-Registrazione a debito da parte del Cancelliere-Indispensabilità-Esclusione.

Per le sentenze emanate nei processi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato per la registrazione a debito non è indispensabile la specifica richiesta del cancelliere.

Nella specie il Cancelliere aveva indicato espressamente che la registrazione avvenisse a pagamento.

Riferimenti normativi:DPR n.131/1986,artt. 59 e 60.

353) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.7/38/2013- dep.il 29/1/2013-Presidente Favaro -Relatore Lautizi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2/Rechani.

Tributi erariali indiretti-Registro-Agevolazione prima casa-Trasferimento residenza-Necessità anche se vive di fatto con nucleo familiare.

Non ha diritto all'agevolazione prima casa acquistata in comproprietà, la contribuente che non ha trasferito la propria residenza nel Comune, anche se vive di fatto in tale edificio con il proprio nucleo familiare.

Riferimenti normativi: DPR n.131/1986,Tar. Art.1,Nota II-bis.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 8502/1996.

354) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.12/22/2013- dep.il 17/1/2013-Presidente Mongiardo-Relatore Guidi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma1/Flema spa.

Tributi erariali indiretti-Registro-Immobile di lusso-Esclusione dalla superficie:cantine,sottotetti e superficie esterna.



Dal conteggio della superficie totale per la determinazione di una casa di lusso si devono escludere le cantine, i sottotetto, la superficie esterna anche se questa è 15 volte l'area coperta.

Riferimenti normativi: DM 2/8/1989, artt. 3 e 6.

355) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.21/22/2013- dep.il 17/1/2013-Presidente Mongiardo-Relatore Guidi-Carducci/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma1.

Tributi erariali indiretti-Registro-Agevolazioni prima casa-Contribuente non residente ma iscritto all'Università-Deve presentare documento che ne attesti la frequenza.

Le agevolazioni prima casa non si applicano al contribuente che ha acquistato in un Comune in cui non risiede, ma è iscritto alla locale Università, se non c'è un documento che attesti la frequenza all'università.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 8377/2001.

356) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.53/22/2013- dep.il 17/1/2013-Presidente - Relatore Mongiardo - Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2/Fanti.

Tributi erariali indiretti-Registro-Agevolazioni prima casa-Contribuente che ha chiesto il cambio di residenza ma per 10 anni non lo ha ottenuto e non ha azionato alcuna denuncia-Esclusione-Legittimità.

Le agevolazioni prima casa non possono trovare applicazione nel caso in cui la contribuente si è limitata a chiedere il cambio di residenza senza averla per 10 anni e che, a fronte del presunto diniego a concederla da parte dell'ufficio anagrafe comunale, non abbia svolto nessuna attività quale un esposto alla Procura della Repubblica per omissione di atti d'ufficio.

Riferimenti normativi: L. n.118/1985, art.2.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 10151/2002.

357)Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.21/14/2013- dep.il 23/1/2013-Presidente-Scopigno-Relatore Pennacchia –Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma1/Lazghem.



Tributi erariali indiretti-Registro-Agevolazioni prima casa-Revoca-Decadenza per recupero imposta-Termine-6 anni dall'acquisto.

Il contribuente ha tre anni per stabilire la residenza nel Comune dove ha acquistato la prima casa, senza perdere il diritto all'agevolazione; l'ufficio ha tre anni a partire dalla scadenza del suddetto triennio per procedere all'accertamento o al recupero dell'imposta ordinaria, a seguito della revoca delle agevolazioni fiscali.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 13485/2008,3507/2011.

358) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.48/4/2013- dep.il 28/1/2013-Presidente Liotta -Relatore Moscaroli- Ag. Entrate Roma 1/Amorelli.

Tributi erariali indiretti-Registro-Prima casa acquistata a asta pubblica-Base imponibile-Valore catastale-Esclusione-Prezzo aggiudicazione-Legittimità.

In caso di acquisto di una prima casa fatta all'incanto in sede di espropriazione forzata o comunque all'asta pubblica, la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione e non quello catastale.

Riferimenti normativi:DPR n.131/1986,artt. 43 e 44;L. n.266/2005,art.1,comma 497.

359) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.68/1/2013- dep.il 1/2/2013-Presidente Lauro-Relatore Lunerti- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Pesoli.

Tributi erariali indiretti-Registro-Immobile in locazione con patto di futura vendita-Tassabilità-Al momento del trasferimento.

Qualora una unità immobiliare sia concessa in locazione ventennale con patto di futura vendita e riscatto e dopo il ventennio venga assegnato in proprietà al conduttore, il trasferimento della proprietà dell'immobile-ancorché nell'atto si sia dichiarato che esso avviene con effetto *ex tunc* si realizza solo con questo atto.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 4099/1990.



360) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.122/38/2013- dep.il 18/3/2013-Presidente Favaro -Relatore Pennacchia- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/BNL spa.

Tributi erariali indiretti-Registro-Sentenza-Pagamento-Criteri.

Se in una causa civile l'ente è rimasto inerte e non risulta soccombente la richiesta di pagamento della relativa imposta di registro è legittima; tutte le parti sono solidalmente responsabili al pagamento dell'imposta, salvo il diritto di rivalsa perché l'imposta cartolare prescinde dall'esito del giudizio.

Riferimenti normativi:DPR n.131/1986,artt.57 e 66.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 2108/2005.

361) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.150/1/2013- dep.il 6/3/2013-Presidente Lauro-Relatore Tozzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Viterbo/Proietti.

Tributi erariali indiretti-Registro-Acquisto prima casa in comunione di beni senza partecipazione altro coniuge-Agevolazioni-Spettano per intero.

Le agevolazioni prima casa spettano per l'intero anche nell'ipotesi in cui solo il coniuge in comunione legale che acquista abbia i requisiti soggettivi.

Nella specie pur non avendo l'altro coniuge partecipato all'atto di compravendita, l'acquisto della proprietà si deve ritenere avvenuta automaticamente *ex lege* e non *ex contracto*.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 14337/2000.

362) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.92/4/2013- dep.il 6/3/2013-Presidente Falascina -Relatore Maisto-Farina/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1.

Tributi erariali indiretti-Registro-Sentenza-Acquirente coinvolto occasionalmente-Obbligazione solidale-Esclusione-Criteri.

Quando si tratta di litisconsorzio facoltativo, l'obbligazione solidale non grava indiscriminatamente su tutti coloro che abbiano preso parte al procedimento (occasionalmente unico),dovendo restare distinta la causa-scindibile- che riguarda una parte, dall'altra causa che riguarda le altre parti.



Nella specie l'appellante, acquirente dell'immobile, era stato occasionalmente coinvolto in una causa di risarcimento danni.

Riferimenti normativi:DPR n.917/1986,art.57.

363) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9 –Sent. n.78/9/2013- dep.il 20/3/2013-Presidente Patrizi-Relatore Lepore- BNL BNP Paribas sa/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1.

Tributi erariali indiretti-Registro-Interessi di mora relativi a capitale soggetto a IVA-Imposta proporzionale 3%-Legittimità.

Gli interessi di mora, pur relativi a una somma capitale soggetta a IVA, sono soggetti all'imposta proporzionale di registro nella misura del 3%.

Riferimenti proporzionali: DPR n.633/1972,art15,comma 1;DPR n.131/1986,art.40.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 12906/2007.

364) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.111/22/2013- dep.il 14/3/2013-Presidente Mongiardo-Relatore Macaluso- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Petrangeli.

Tributi erariali indiretti-Registro-Agevolazioni prima casa-Abitazione di lusso-Riferimento al momento dell'acquisto e non della costruzione.

Per stabilire la spettanza delle agevolazioni prima casa, in ossequio a criteri di ragionevolezza e equità fiscale, occorre fare riferimento alla nozione di abitazione di lusso vigente al momento dell'acquisto e non a quello della costruzione.

365) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9 –Sent. n.67/9/2013- dep.il 14/3/2013-Presidente Patrizi-Relatore Mazzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Sambuco.

Tributi erariali indiretti-Registro-Pagamento di uno degli obbligati-Valore definito anche per gli altri-Esclusione.



Non si è reso definitivo il valore dell'immobile a seguito del pagamento da parte di uno degli obbligati in presenza di distinti provvedimenti e dalla considerazione che gli altri non hanno compiuto alcun atto di accettazione dello stesso.

366) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.296/38/2013- dep.il 12/7/2013-Presidente Patrizi -Relatore Pennacchia- Ag. entrate Dir. Prov. Roma 1/D'Ottavio.

Tributi erariali indiretti-Registro-Agevolazioni prima casa-Vendita-Credito imposta può essere utilizzato entro un anno-Richiesta di rimborso-Esclusione.

Il credito d'imposta derivante dall'alienazione dell'immobile adibito a prima casa può essere utilizzato per l'acquisto di altro immobile entro un anno e non è prevista la richiesta di restituzione dell'imposta.

Riferimenti normativi: L. n.448/1998,art.7.

367) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.270/38/2013- dep.il 8/7/2013-Presidente Patrizi -Relatore Pennacchia- Ag. entrate Dir. Prov. Roma 3/lancu eredi.

Tributi erariali indiretti-Registro-Compravendita-Morte del mandante-Estinzione procura generale-Esclusione.

L'estinzione della procura generale per la morte del mandante non è idonea a esonerare le parti dal pagamento dell'imposta di registro dovuta per una compravendita.

Riferimenti normativi:DPR n.131/1986,art.38.

368) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.263/38/2013- dep.il 8/7/2013-Presidente Favaro -Relatore Torrice- Ag. entrate Dir. Prov. Roma 1/Vollaro.

Tributi erariali indiretti-Registro-Agevolazioni prima casa-Spetta anche al nudo proprietario.

Il diritto dell'agevolazione prima casa spetta anche all'acquirente nudo proprietario che dichiara nel rogito di adibirla a propria abitazione.

DPR n.131/1986,art.1,nota II bis tariffa allegata.



Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 3248/1996.

369) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.252/38/2013- dep.il 4/7/2013-Presidente Favaro -Relatore Pennacchia- Ag. entrate Dir. Prov. Roma

Tributi erariali indiretti-Registro-Giudicato di altra parte-Estensibilità alla parte non inerte che ha presentato ricorso avverso avviso di liquidazione-Legittimità.

Va applicato il giudicato favorevole dell'altra parte acquirente anche nel caso di presentazione di ricorso avverso l'avviso di liquidazione.

Riferimenti normativi:art.324 c.p.c.

370) Comm. Trib. Provinciale di Rieti-Sez. n.2-Sent. n.141/2/2013- Dep. 5/7/2013-Presidente Picchioni-Relatore Colarieti-Lombardo/Ag. Entrate di Rieti.

Tributi erariali indiretti-Registro-Prima casa acquisita con trasferimento differito-Agevolazioni-Spettano.

L'atto di prenotazione di abitazione con trasferimento differito della proprietà evidenzia la sua acquisizione con diritto alle agevolazioni fiscali prima casa.

371) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.195/38/2013- dep.il 30/5/2013-Presidente Favaro -Relatore Pennacchia- Cerep srl/ Ag. entrate Dir. Prov. Roma 1.

Tributi erariali indiretti-Registro-Cessione immobile da parte di un imprenditore catastalmente indicato per uso abitativo e nel rogito come bene strumentale-Assoggettamento a IVA-Esclusione.

La cessione di un immobile, nella specie adibito a caserma dei carabinieri, effettuata da un imprenditore catastalmente indicato ad uso abitativo non può essere considerato come strumentale, anche se riportato nell'atto di compravendita, per cui non può essere assoggettato ad IVA.

Riferimenti normativi:DPR n.634/1972,art.38 ora art.40 DPR n.131/1986;L. n.825/1971,art.7.



372) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 35 –Sent. n.128/35/2013- dep.il 6/5/2013-Presidente Scopigno -Relatore Lupi- Ag. Entrate Roma 1/Guarniera.

Tributi erariali indiretti-Registro-Immobile di lusso- Calcolo della superficie-Caso di specie.

Ai fini della determinazione dell'area da determinare per gl'immobili di lusso devono essere comprese le superfici della taverna, l'angolo cucinotto, due bagni e quattro magazzini.

Riferimenti normativi: DM 2/8/1969.

373) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.28 –Sent. n.126/28/2013- dep.il 10/6/2013-Presidente Tersigni-Relatore Tozzi-De Sanctis costr.spa/ Ag. Entrate Roma 1.

Tributi erariali indiretti-Registro-IVA-Lodo arbitrare-Imposta registro-Legittimità.

Le somme riconosciute con il lodo arbitrare non costituiscono un maggior corrispettivo per prestazioni effettuate, ma un risarcimento di danni subiti per la protrazione dei tempi contrattuali da assoggettare ad imposta di registro.

Riferimenti normativi:DPR n.131/1986,art.40 nota II all'art.8,Tar. Prima parte.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 10354/2005.

374) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 267/6/2013- dep.il 10/7/2013-Presidente Lauro-Relatore Maffei- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Finradio srl.

Tributi erariali indiretti-Registro-Cessione frequenze radiofoniche, attrezzature e impianti- Qualificazione-Cessione di ramo d'azienda.

Il trasferimento contestuale del diritto di godimento e fruizione delle frequenze radiofoniche (beni immateriali) nonché delle attrezzature e degli impianti deve essere qualificato come cessione di ramo d'azienda soggetto all'imposta proporzionale di registro.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 1913/2007.

375) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.158/2/2013- dep.il 9/7/2013-Presidente De Salvo-Relatore-Panzini- Ag. Entrate Roma 1/De Angelis.



Tributi erariali indiretti-Registro-Valore del fabbricato superiore al terreno-Aliquota da applicare-7%.

Il fabbricato non può essere considerato un'accessione del terreno, ma semmai il contrario, avendo un valore notevolmente superiore ,per cui la tassazione dovuta è del 7% e non del 15%.

376) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10–Sent. n.121/10/2013- dep.il 11/6/2013-Presidente Scopigno-Relatore Ufilugelli- Ag. Entrate Dir.Prov. Uff. controlli Roma 1/Vecchia.

Tributi erariali indiretti-Registro-Valore di un immobile-Perizia di parte non contestata dall'ufficio-E' pienamente utilizzabile per il principio di non contestazione.

La perizia di parte che indica un diverso valore riportato nell'atto notarile e che l'ufficio ha ritenuto non contrastare o indicare per quali specifiche ragioni dovesse essere disattesa è pienamente utilizzabile per il principio di non contestazione.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 14027/2012.

377) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10–Sent. n.115/10/2013- dep.il 11/6/2013-Presidente Scopigno-Relatore Flamini-Oria 85 srl/ Ag. Entrate Dir.Prov. Uff. controlli Roma 1.

Tributi erariali indiretti-Registro-Valore di un terreno-Possibili successive utilizzazioni edificatorie previste dal PRG vigente- Devono essere considerate.

La stima del terreno deve necessariamente rapportarsi alla data della compravendita prendendo in considerazione anche le possibili successive utilizzazioni edificatorie previste dallo strumento urbanistico vigente.

378) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 214/6/2013- dep.il 14/6/2013-Presidente Lauro-Relatore Laudati-Russo/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 3.

Tributi erariali indiretti-Registro-Immobile acquistato da società di cartolarizzazione-Imposta-Sul prezzo di aggiudicazione.

L'imposta da pagare su un immobile acquistato da una società di cartolarizzazione a seguito del piano ordinario di dismissione del patrimonio immobiliare di enti previdenziali è sul prezzo di aggiudicazione e non può essere calcolata con il meccanismo del c.d. "prezzo-valore".



Riferimenti normativi:DPR n.131/1986,art.44;DPR n.633/1972,art.10,n.8;L. n.268/2005,art.1,comma 497.

379) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 164/6/2013- dep.il 28/5/2013-Presidente Lauro-Relatore Taglienti- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Parenti.

Tributi erariali indiretti-Registro-Responsabilità solidale per fatto imputabile solo altra parte-Esclusione.

E' esclusa la responsabilità solidale per fatto imputabile ad una sola delle parti.

Nella specie la parte acquirente aveva chiesto i benefici “prima casa” dichiarando che l’abitazione (un immobile di 15 vani catastali) non era di lusso, essendo irrilevante la conoscenza di tale dichiarazione da parte del venditore.

Riferimenti normativi:DPR n.131/1986,artt.57 e 4.

380) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.275/4/2013- dep.il 18/6/2013-Presidente Liotta -Relatore Moscaroli- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Rubini.

Tributi erariali indiretti-Registro-Avviso di liquidazione-Impugnazione-Sentenza definitiva-Nuovo avviso di liquidazione nel triennio-Necessità-Conseguenze.

Una volta che si sia concluso l’iter giudiziario con sentenza definitiva, l’AF è tenuta a effettuare una nuova richiesta di pagamento nel triennio, nella specie un nuovo avviso di liquidazione, dopodiché l’esercizio del diritto di riscossione sconta i termini della prescrizione decennale ex art.78 del DPR n.131/1986.

Riferimenti normativi:DPR n.131/1986,artt.76 e 78.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 23614/2011.

381) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10–Sent. n. 110/6/2013- dep.il 6/6/2013-Presidente Bernardo-Relatore De Leoni- Unicredit spa/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1.

Tributi erariali indiretti-Registro-Operazioni di finanziamento-Capitale e interessi-Tassazione fissa.



Le somme dovute a titolo di corrispettivo prodotto dall'operazione di finanziamento, trattandosi di prestazioni esenti attratte pur sempre all'orbita dell'IVA, vanno sottoposte a tassazione fissa di registro senza distinzione tra quota capitale e interessi.

Riferimenti normativi: DPR n.131/19869, art.8, parte I allegata Nota II.

382) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.369/4/2013- dep.il 4/10/2013-Presidente Falascina -Relatore Lunerti-De Santis/D Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1.

Tributi erariali indiretti-Registro-Benefici fiscali nel caso di inadempimento dell'obbligo di comunicazione-Possibilità-Condizioni.

La fruizione di benefici fiscali o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero di altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni ,verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento.

Riferimenti normativi: DL 16/2012, art.2, comma 1

383) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.487/1/2013- dep.il 17/7/2013-Presidente Lauro-Relatore Lunerti- Regoli/Ag. entrate Dir. Prov. Roma 1.

Tributi erariali indiretti-Registro-Sentenza di annullamento da parte del giudice civile-Imposta-Esclusione.

Il venir meno del provvedimento portato a registrazione espressamente disposto dal giudice civile fa venir meno di conseguenza l'oggetto stesso dell'imposizione proporzionale.

Riferimenti normativi: art.336 c.p.c.

384) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.504/1/2013- dep.il 12/8/2013-Presidente Lauro-Relatore Terrinoni-Bieffe srl// Ag. entrate Dir. Prov. Roma 2.



Tributi erariali indiretti-Registro-Area riqualificata-Valore-Deve essere basato su indici effettivi e non futuribili.

L'ufficio che pur avendo documentato che l'area sarà riqualificata e che assumerà un aspetto appetibile sotto il profilo economico, deve assolvere anche all'onere di provare che il valore rettificato era basato su indici di edificabilità effettivi e non *futuribili* e che la trasformazione dell'area era attuale e non prossima ventura.

385) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.543/1/2013- dep.il 12/8/2013-Presidente Lauro-Relatore Lunerti- Ag. entrate Dir. Prov. Roma 1/Radio dimensione suono spa.

Tributi erariali indiretti-Registro-Cessione attrezzature impianto televisivo-E' cessione di azienda.

Si ha cessione di azienda quando ha per oggetto le attrezzature dell'impianto televisivo unitamente alle frequenze o altri elementi immateriali.

Riferimenti normativi: DL n.201/2011, conv. L. 214/2011, art.40, c. 9bis.

386) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.174/2/2013- dep.il 16/7/2013-Presidente Oddi-Relatore Fantini- Ag. entrate Dir. Prov. Roma 3/Le ginestre srl.

Tributi erariali indiretti-Registro-Avviso di liquidazione- Mancata indicazione aliquote progressive o proporzionali-Nullità-Sussiste.

La mancata indicazione delle aliquote applicate comporta la nullità dell'accertamento solamente se sono quelle progressive e con aliquota proporzionale, diversamente se l'aliquota è unica.

Riferimenti normativi:DPR n.131/1986;DLgs n.347/1990, art.10.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 4944 e 12393/2000.

387) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9 –Sent. n.249/9/2013- dep.il 22/7/2013-Presidente Patrizi-Relatore Pieroni-Abf LEASING SPA Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1.

Tributi erariali indiretti-Registro-Onlus- Acquisto in leasing-Agevolazioni-Esclusione.



Il regime agevolativo non può trovare accoglimento quando il soggetto che acquisisce la proprietà è la società di leasing e non la ONLUS, sicché diversamente opinando si confonderebbe l'acquisto della società di *leasing* con l'acquisto dalla società di leasing ad opera dell' onlus, subordinato dall'avverarsi della condizione dell'esercizio dell'opzione da parte dell' Onlus.

Riferimenti normativi: DPR n.131/1986, Tar.I, parte prima, art.1.

388) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.3338/4/2013- dep.il 26/7/2013-Presidente Falascina -Relatore Chiappinello-Unicredit spa/ Ag. entrate Dir. Prov. Roma 1.

Tributi erariali indiretti-Registro-Decreto ingiuntivo su operazione esente da IVA-Tassabilità con imposta proporzionale-Legittimità.

Il decreto ingiuntivo che ha per oggetto il recupero di un credito legato ad un fido non onorato, atto che pur rientrando nell'ambito delle attività soggette ad IVA, è esente ai sensi dell'art.10 DPR n.633/1972, è soggetto ad imposta proporzionale di registro.

Riferimenti normativi:DPR n.633/1972, art.10;DPR n.131/1986, Tar. art.8, nota 2.

389) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9 –Sent. n.284/9/2013- dep.il 27/9/2013-Presidente Patrizi-Relatore Gallucci- Ag. Entrate Viterbo/Farnese.

Tributi erariali indiretti -Registro-Valore dichiarato superiore a quello della valutazione automatica-Richiesta di portarlo a quel valore-Inammissibilità.

L'applicazione della valutazione automatica per un immobile non costituisce un diritto ex lege.ma una facoltà del contribuente, ma se questi ha indicato un valore superiore non ha alcun diritto a vederselo ridurre al limite suddetto.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 15080/ e 15444/2001.

390) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38–Sent. n.486/38/2013- dep.il 30/10/2013-Presidente Favaro-Relatore Torrice-Lucidi/Agente riscossione Roma Equitalia sud.

Tributi erariali indiretti -Registro Spese di giustizia cassa ammende-Giurisdizione tributaria-Esclusione.



La controversia relativa a spese di giustizia dovute alla Cassa depositi e prestiti –cassa ammende, derivate da campione penale esulano dalla giurisdizione tributaria.

391) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.198/22/2013- dep.il 14/6/2013-Presidente Mongiardo-Relatore Prosperi- ISMEA/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 3.

Tributi erariali indiretti-Ipotecarie e catastali-ISMEA-imposta su trasferimenti immobiliari-Esenzione-Spetta.

L'Ismea subentrata nelle funzioni della Cassa per la formazione della proprietà contadina per provvedere tra l'altro all'acquisto di terreni, alla loro lottizzazione e rivendita è esente dalle imposte gravanti sui trasferimenti immobiliari.

Riferimenti normativi:DPR n.635/1972;DPR n.200/2001,artt.2,c1 lettaci) e 51,c.2;DPR n.121/1948,art.9.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 16075/2000.

392) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 177/6/2013- dep.il 28/5/2013-Presidente Lauro-Relatore Taglienti- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Di Maria.

Tributi erariali indiretti-Sentenza-Impugnata e definitiva senza statuizioni patrimoniali-Imposizione-Esclusione.

Il presupposto per l'imposizione tributaria è sempre la capacità contributiva che viene esclusa se la sentenza civile impugnata e definitiva non comporta statuizioni di ordine patrimoniale.

Riferimenti normativi:DPR n.131/1986,art.37.

393) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.199/20/2013- dep.il 1/7/2013-Presidente- Scopigno -Relatore -Brunetti- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma/Cinelli

Imposte indirette-Registro-Terreno- Valore - Determinazione separata da quella del fabbricato rurale - Illegittimità .

E' illegittima la determinazione di valore del terreno che sia effettuata autonomamente e separatamente dal fabbricato rurale su di esso eretto.



**394) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.213/20/2013- dep.il 2/12/2013-
Presidente- Meloncelli -Relatore -Gizzi- - Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma /Sinteco.**

Imposte indirette-Registro- Stima dei beni immobili dell'ufficio tecnico tributario - valore di perizia di parte.

La stima dei beni immobili formulata dall'ufficio tributario tecnico ha il valore di perizia di parte.

**395) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.52/20/2013- dep.il 9/4/2013-
Presidente- Meloncelli -Relatore –Brunetti- Mustaccioli/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli
Roma.**

Imposizione indiretta-Registro-Prima casa-Impossidenza-Agevolazione-Criterio.

L'agevolazione dell'imposta di registro sulla prima casa spetta al contribuente che acquisti una seconda casa ma la accorpi alla precedente, divenuta successivamente inidonea a soddisfare il bisogno abitativo per la sua famiglia.

**396) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.63/20/2013- dep.il 15/4/2013-
Presidente- Meloncelli -Relatore –Brunetti-Donato/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma.**

Imposte indirette-Registro- - Prima casa - Superficie – Calcolo-Anche i vani interni non abitabili.

- Nella superficie delle unità edilizie urbane si tiene conto, al fine dell'applicabilità dell'imposta di registro agevolata per la prima casa, anche dei vani interni non abitabili.

**397) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.67/20/2013- dep.il 23/4/2013-
Presidente- Meloncelli -Relatore –Brunetti- Imm. Elosia/Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma.**

- Imposte indirette-Registro- Prima casa - Acquirente - Definizione della posizione debitoria con l'ufficio creditore - Recupero del credito presso il debitore solidale – Esclusione.

- L'ufficio creditore dell'imposta di registro che definisca il rapporto con uno dei debitori solidali non può contestualmente agire per il recupero dello stesso credito nei confronti dell'altro coobbligato solidale.



**398) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.95/20/2013- dep.il 11/6/2013-
Presidente- Meloncelli -Relatore –D’Andria- Cornici/Camera di commercio di Roma.**

*- Imposizione indiretta-Camera di commercio - Registro - Iscrizione - Diritto camerale-
Litisconsorzio-Esclusione.*

- Nel giudizio nel quale si faccia questione della debenza del diritto camerale di iscrizione a registri della camera di commercio tra la società di persona e i soci non corre un rapporto di litisconsorzio necessario. La camera di commercio ha l’onere di sollevare la questione della mancanza della sua legittimazione passiva

**399) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.175/20/2013- dep.il 11/11/2013-
Presidente- Meloncelli -Relatore –Gizzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma/Musumeci.**

*- Imposte indirette-Registro-Prima casa-Alienazione-Acquisto dopo un anno casa di lusso-
Agevolazioni-Spettano.*

- Il contribuente non perde il diritto alle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa se entro un anno dall’alienazione del bene acquisti un altro immobile, anche di lusso, da adibire a propria abitazione.

**400) Comm. Trib. Prov. di Roma-Sez.n. 65 –Sent. n.92/65/2013- dep.il 6/3/2013 - Presidente
Vari - Relatore Clemente –Brothers Immobiliare srl/Agenzia delle Entrate Roma 1**

*- Tributi erariali – Registro - Ricorso dell’acquirente contro l’accertamento – Motivazione esposta
solo nel corso del giudizio – Illegittimità – Ricorso del venditore contro la cartella esattoriale –
Estensione del giudicato favorevole ex art. 1306 C.C. -*

- È fondato il ricorso dell’acquirente ove l’Ufficio fornisca le motivazioni dell’accertamento solo nel corso del giudizio – E’ infondato il ricorso contro la cartella esattoriale del venditore coobbligato solidale che, non avendo impugnato l’accertamento, ritenga estensibile a suo favore l’effetto del regolare ricorso contro l’accertamento presentato dall’acquirente invocando l’art. 1306 C.C., in quanto l’estensione del giudicato favorevole è invocabile solamente ove tale giudicato si sia già concretamente formato.

**401) Comm. Trib. Prov. di Roma - Sez. n. 65 – Sent. n. 171/65/2013- dep.il 15/5/2013 –
Presidente - Quistelli-Relatore Sava –Casale/Agenzia delle Entrate Roma 1**

- Tributi erariali indiretti – Registro - Solidarietà



- Con riferimento alla registrazione dell'atto di conciliazione concernente una controversia tra comproprietari per la divisione di un appezzamento di terreno e di un fabbricato sussiste tra tutti identica responsabilità in solido per il pagamento dell'imposta di registro a nulla rilevando la circostanza che nella divisione il fabbricato sia stato oggetto di trasferimento tra gli altri soggetti che hanno partecipato alla divisione e non abbia riguardato il ricorrente.

402) Comm. Trib. Prov. di Roma - Sez. n. 1 – Sent. n. 79/1/2013- dep. il 13 febbraio 2013 – Presidente – Santaroni - Relatore Clemente – Pandolfi/Agenzia delle Entrate Roma 1/Equitalia

- Tributi erariali indiretti – Registro – Sentenze – Parti in causa – Solidarietà – Rileva solo tra le parti titolari di diritti patrimoniali

- L'art. 57 co 1 del DPR 131/86, che stabilisce la solidarietà tra le parti in causa, deve essere letto in congiunzione con gli artt. 8 e 9 della Tariffa Parte I per cui il pagamento dell'imposta proporzionale di registro riguarda solo le parti titolari di un rapporto patrimoniale mentre alle altre è applicabile solo l'imposta fissa. Nel caso di specie la sentenza aveva escluso la qualità di eredi dei ricorrenti ed aveva inoltre statuito il trasferimento di un immobile, per il quale il de cuius aveva concluso un contratto preliminare di vendita con un terzo, tra l'erede riconosciuto in sentenza ed il terzo.

403) Comm. Trib. Prov. di Roma-Sez.n. 27 –Sent. n.266/27/2013- dep.il 27 maggio 2013- Presidente Severini-Relatore Di Salvo – Mancuso/Agenzia delle Entrate Roma 3

- Tributi erariali indiretti – Registro – Acquisto in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica da parte di privati di immobile ad uso abitativo – Base imponibile – Rendita catastale rivalutata ex art.52 DPR 131/86 - Compete

- È legittima, ricorrendone le condizioni soggettive (cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali artistiche o professionali) ed oggettive (immobili per uso abitativo), la determinazione dell'imponibile sulla base del reddito risultante in catasto moltiplicato per i previsti coefficienti ex art. 52 commi 4 e 5 del DPR 131/86, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, dell'immobile anche se acquistato in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica.

- I contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali indicati nell'art. 43 del DPR 131/86, dal cui principio della rilevanza del valore venale del bene espressamente deroga l'art. 1 comma



- 497 della legge 266/2005 relativamente alle compravendite di immobili per le quali ricorrono le citate condizioni soggettive e oggettive, non possono non includere le “vendite” effettuate in sede di espropriazione forzata.

- Non è fondata l'interpretazione dell'Agenzia tendente ad escludere dal beneficio tali vendite sulla base del dato letterale del citato comma 497 che fissa la deroga “alla disciplina di cui all'art. 43 del DPR 131/86”. Non rileva nemmeno il requisito della partecipazione del notaio all'atto atteso che trattasi di riferimento al pubblico ufficiale che in genere effettua la vendita e non può non ricomprendersi il Tribunale che trasferisce il bene in seguito ad asta. L'interpretazione dell'Ufficio genererebbe un'ingiustificata diversità di trattamento, rilevante sul piano costituzionale, tra chi acquista all'asta pubblica e chi acquista sul libero mercato, superabile con la interpretazione costituzionalmente orientata.

404)Comm. Trib. Prov. di Roma-Sez.n. 28 –Sent. n.61/28/2013- dep. il 21 febbraio 2013 - Presidente-Villani Relatore Ajello – Amodeo /Agenzia delle Entrate Roma 1

- Registro– Acquisto prima casa – Imposta fissa di registro – Non è dovuta -

L'aliquota dello 0,25%, in luogo di quella ordinaria del 2%, per imposta sostitutiva è da ritenersi omnicomprensiva per cui compete il rimborso dell'imposta fissa di Euro 168,00 richiesta in occasione di sostituzione del precedente mutuo contratto per l'acquisto della prima casa.

Riferimenti normativi: art. 8 comma 4 D.L. n. 7/2007 convertito con la legge n. 40/2007



TRIBUTI LOCALI

409) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 25/14/2013- dep.il 30/1/2013-Presidente Cellitti-Relatore Tozzi- Cons. Bonifica Tevere e agro romano/Palumbo.

Tributi locali-Contributi consortili-Cartella motivata da Piano approvato dalla Regione-Legittimità-Sussiste-Onere della prova contraria è del contribuente.

Quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi consortili è motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente, che disconosca il debito, contestare specificatamente la legittimità del provvedimento e nessun altro onere probatorio grava sul consorzio in difetto di specifica contestazione.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 26009/2008.

410) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 245/6/2013- dep.il 4/7/2013-Presidente Lauro-Relatore Maffei- Agenz. del demanio/Consorzio Bonifica Tevere e agro romano.

Tributi locali-Contributi consortili-Presupposto-Beneficio del consorziato-Prova-Del Consorzio.

Il presupposto indefettibile e necessario della legittimità dell'imposizione e dell'obbligo contributivo è che il Consorzio di bonifica provi che il proprietario del bene consortile abbia ottenuto un beneficio.

Riferimenti normativi: artt. 860 e 2697 c.c. ;RD 215/1933,art.10,comma 1.

411) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 642/14/2013- dep.il 13/11/2013-Presidente Amodio-Relatore Zappatori-Cons. bonifica Tevere e agro romano/ENPALS.

Tributi locali-Contributi bonifica a utenti che pagano servizio fognatura-Esclusione

Il Consorzio di bonifica non può richiedere il pagamento del contributo nei confronti di tutti i cittadini residenti nelle zone urbanizzate ed allacciati a utenze idriche, per le quali sono tenuti al pagamento delle tariffe del servizio di pubblica fognatura.

Riferimenti normativi: Regione Lazio n.53/1998, art.38; L. Reg. Lazio n.6/1999, art.14, c. 2.



412) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 641/14/2013- dep.il 13/11/2013-Presidente Amodio-Relatore Zappatori-Cons. bonifica Tevere e agro romano/L'agricola etrusca srl.

Tributi locali-Contributi bonifica-Presunzione del beneficio-Esclusione.

Non sussiste una presunzione di beneficio con conseguente esonero riguardo agli oneri di cui all'art.2697 c.c. per imporre il pagamento del contributo di bonifica, a fronte di una situazione di mancanza di un effettivo vantaggio per il contribuente.

Riferimenti normativi: art.2697 c.c.

413) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 615/14/2013- dep.il 6/11/2013-Presidente Amodio-Relatore Leoni-Cogem srl/Cons. bonifica Tevere e agro romano.

Tributi locali-Perimetrazione e contributi bonifica-Correlazione tra beneficio e intervento realizzato-Esclusione.

E' sufficiente la perimetrazione effettuata dal Consorzio ai fini del riparto della contribuzione, senza obbligo di correlazione tra beneficio fondiario ed intervento realizzato nel comprensorio nei termini di concretezza ed effettività.



TRIBUTI LOCALI ICI

414) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 71/14/2013- dep.il 6/2/2013-Presidente Scopigno-Relatore Tarantino-Opera Naz. Mezzogiorno d'Italia/Comune di Velletri.

Tributi locali-ICI- Immobile locato a terzi-Attività con finalità di beneficenza- Esenzione-Esclusione.

Gli immobili locati a terzi non comportano l'esenzione dell'ICI, anche se i proventi della locazione siano destinati alle attività per la realizzazione di finalità di assistenza e beneficenza.

Riferimenti normativi: DLgs n.504/1992,art.7,comma 1.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 188382006,3733/2010.

415) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.201/1/2013- dep.il 3/4/2013-Presidente Lauro-Relatore Terrinoni-SAP srl-Agente riscossione Comune Bassano Romano.

Tributi locali-ICI –Effettiva utilizzazione o iscrizione catastale-Non necessarie-E' sufficiente esistenza e ultimazione.

Ai fini della debenza dell'ICI non è necessaria l'effettiva utilizzazione dell'immobile, ma occorre che l'unità immobiliare risulti esistente e ultimata, anche indipendentemente dall'iscrizione catastale.

416) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 37 –Sent. n.181/37/2013- dep.il 9/7/2013-Presidente Tomei-Relatore Musumeci-CM Caucci/Comune di Guidonia Montecelio.

Tributi locali-ICI-Cave di travertino inserite nel PRG a vocazione edificatoria-Edificabilità-Esclusione.

E' impossibile l'edificabilità presente e futura su una cava estrattiva, anche se quei terreni sono inclusi nel Piano regolatore con vocazione edificatoria, per cui non è dovuta alcuna ICI.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 19638/2010.

417) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.276/38/2013- dep.il 11/7/2013-Presidente Favaro -Relatore Auriemma- Marino/Comune di Roma.

Imposte locali-ICI- Agevolazioni dimora abituale in mancanza di residenza anagrafica-Prova con utenze domestiche-Sufficienza-Esclusione.



Non è sufficiente, ai fini delle agevolazioni ICI, a vincere la presunzione relativa di legge che il contribuente dimostri o allegghi la mera circostanza dell'intestazione di utenze domestiche per l'abitazione indicata come dimora abituale, atteso che detta circostanza è propria anche di residenze secondarie.

Riferimenti normativi: DLgs n.504/1992,art.8,comma 2.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 12050 e 13151/2010,CTR Lazio n.16/2/2012 e 143/14/2012.

418) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.245/38/2013- dep.il 3/7/2013-Presidente Favaro -Relatore Auriemma-Comune di Roma/Torregrossa.

Tributi locali-ICI-Utilizzazione di plurime unità immobiliari ad abitazione principale-Agevolazioni-Legittimità.

Elemento decisivo ai fini della legittimità dell'agevolazione fiscale che la legge ammette per l'abitazione principale è l'utilizzo da parte del contribuente e famiglia ad abitazione principale, indipendentemente dal separato accatastamento di plurime unità abitative che la compongono.

Riferimenti normativi: DLgs n.446/1997,art.59,lett.e;L. n.214/2011;DL n.201/2011,art.13,comma 2.

419) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.415/1/2013- dep.il 11/6/2013-Presidente Lauro-Relatore Lasalvia-Congregazione ancelle spirito santo/Comune di Roma.

Tributi locali-ICI –Struttura religiosa adibita ad albergo-Esenzione-Esclusione.

La struttura di una congregazione religiosa pubblicizzata su siti internet turistici senza alcuna eccezione di accessibilità per particolari categorie di utenti, con tariffe per tipologie di camere, provano la natura commerciale della stessa con la conseguente esclusione dell'esenzione ICI.

Riferimenti normativi: DLgs n.504/1992,art7,comma 1,lett.i);L. n.222/1985,art.16,lett.a).

420) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.393/1/2013- dep.il 11/6/2013-Presidente Lauro-Relatore Lunerti- Comune di Roma/Immob. Luna srl.

Imposte locali-ICI-Obbligo curatore fallimentare di comunicare il fallimento ai Comuni-Solo dal 1/1/2007-Notifica accertamento al solo soggetto fallito-Efficacia-Sussiste.



Il curatore fallimentare non aveva l'obbligo prima del 1/1/2007 di comunicare ai fini ICI dell'avvenuto fallimento ai Comuni in cui fossero ubicati gl'immobili, trattandosi di obbligo intervenuto con la legge finanziaria n.296/2006.

Comunque, la notifica dell'atto impositivo nei confronti del solo soggetto passivo del rapporto tributario rende efficace la pretesa impositiva.

Riferimenti normativi: L. n.296/2006.

421) Comm. Trib. Provinciale di Rieti-Sez. n.2-Sent. n.144/2/2013- Dep. 16/7/2013-Presidente Picchioni-Relatore Petrongari-Petrucci/Comune di Selci.

Tributi locali-ICI-Area fabbricabile come pertinenza del fabbricato-Esclusione-Tassabilità.

Un'area autonomamente censita al catasto dei terreni come edificabile non può considerarsi "pertinenza" di un fabbricato urbano anche se durevolmente destinata al servizio dello stesso.

422) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.28 –Sent. n.197/21/2013- dep.il 4/7/2013-Presidente Silvestri-Relatore Anastasi-Migliaccio/Comune di Roma.

Tributi locali-ICI-Immobile pignorato inserito massa attiva di liquidazione coatta-Esclusione.

Non può essere assoggettato a ICI l'appartamento gravato di pignoramento e inserito nella massa attiva di liquidazione coatta amministrativa.

Riferimenti giurisdizionali: Cass. n. 20575/2005.

423) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 464/14/2013- dep.il 3/7/2013-Presidente Amodio-Relatore Tozzi- Roma capitale/Baldinelli.

Tributi locali-ICI-Richiesta con il modulo predisposto dal Comune per le agevolazioni trasmesso mediante fax-Valenza probatoria-Nessuna.

La comunicazione al Comune con il modulo attestante il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ICI mediante fax non ha alcuna valenza probatoria.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 6755/2010,16348 e 6132/2008.

424) Sent. n.213/21/2013- dep.il 10/7/2013-Presidente Cappelli-Relatore Capizzi- Comune di Guidonia Montecelio/Giansanti.



Tributi locali-ICI-Fondo destinato a estrazione travertino con eventuali fabbricati-Imposizione-Esclusione.

Non sussiste il presupposto dell'ICI per il fondo destinato all'estrazione del travertino e i fabbricati eventualmente eretti con destinazione esclusiva all'attività estrattiva.

Riferimenti normativi: DLgs n.504/1992, artt. 1, c.2 e 2 primo comma; art. 2135 c.c.

425) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.314/4/2013- dep.il 17/7/2013-Presidente Falascina -Relatore Chiappinello-Comune di Roma/Federnet srl.

Imposte locali-ICI-Immobili sindacali destinati ad assistenza-Tassabilità-Esclusione.

Gli immobili destinati all'assistenza e previdenza delle confederazioni sindacati non sono soggette a ICI.

Riferimenti normativi: DLgs n.504/1992, art.7, primo comma: DPR n.917/1986, art.87, comma 1, lett. c, DLgs n.112/1998, art.128; L. n.328/2000, art.1, comma 4; DLgs n.446/1997, art.59, comma 1, lett.c

Prassi: CM n.2/DF del 26/1/2009.

426) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.333/4/2013- dep.il 26/7/2013-Presidente Falascina -Relatore Chiappinello-Comune di Guidonia Montecelio/Travertini Caucci spa.

Tributi locali-ICI-Cave di travertino-Sono tassabili.

Devono essere considerati edificabili anche i suoli destinati ad insediamenti industriali, ove gli stessi non siano oggetto di iniziative oblatorie.

Riferimenti normativi: L.n.359/1992, art.5bis di conversione del 333/1992.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 8028/2000.

427) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.346/4/2013- dep.il 23/8/2013-Presidente Falascina -Relatore Lunerti-Comune di Roma/Terweestein investeringen BV.

Tributi locali-ICI-Registrazioni catastali-Valore della piena prova-Esclusione.

Il catasto in Italia è detto geometrico e non probatorio, per cui le registrazioni catastali non hanno valore di piena prova della proprietà.

Le risultanze catastali hanno esclusivamente valore di indizi e costituiscono un sistema secondario e sussidiario rispetto all'insieme degli elementi per stabilire la proprietà o il possesso di un bene



immobile, essendo l'unico strumento di pubblicità la trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Riferimenti normativi:art.2643 c.c.

428) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9 –Sent. n.289/9/2013- dep.il 27/9/2013-Presidente Patrizi-Relatore Mazzi- Picozza/Comune di Roma.

Tributi locali-ICI-Variazione rendita ufficio non comunicata al contribuente-Utilizzazione-Esclusione.

La nuova rendita determinata dall'ufficio non può essere utilizzata, non perché non sia inammissibile la determinazione della base imponibile ai fini ICI , anche per le annualità pregresse, sulla base delle rendite accertata, ma perché non risulta che l'atto di attribuzione della nuova rendita sia stato mai notificato al soggetto interessato, ponendolo nelle condizioni di poter contestare nel merito l'avvenuta variazione, né può ritenersi notificata mediante lo stesso atto impositivo.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 3160/2011.

429) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.496/4/2013- dep.il 4/12/2013-Presidente Falascina -Relatore Chiappinello-Comune di Roma/Min. Difesa.

Tributi locali-ICI-Alloggi del Ministero della Difesa a carattere privato-Obbligo di accatastamento-Necessità-Imponibilità-Legittimità.

L'obbligo della dichiarazione in catasto è escluso solo per i fabbricati costituenti le fortificazioni e loro pertinenze, per cui gli alloggi di servizio delle forze armate per il soddisfacimento di carattere privato, oltre all'accatastamento, devono pagare l'ICI.

430) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.468/4/2013- dep.il 28/11/2013-Presidente Falascina -Relatore Moscaroli-Ecolovano srl/Comune di Roma.

Tributi locali-ICI-Area edificabile-Valore imponibile determinato con il metodo della trasformazione-Illegittimità.

Ai fini della determinazione del valore imponibile ai fini ICI di un'area edificabile si dovrà far riferimento ai valori effettivamente riscontrati sul mercato e, nel compiere la valutazione, dovrà individuare i prezzi delle aree edificatorie più omogenee, per cui è illegittimo il metodo della trasformazione (valore dei fabbricati potenzialmente edificabili, dai quali si detraggono le spese e oneri per la costruzione).



DLgs n.504/1992, art.5, c.5.

431) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 37 –Sent. n.316/37/2013- dep.il 3/12/2013-Presidente Bernardo -Relatore Ferrante- Cappelli/Comune di Roma.

Tributi locali-ICI-Prima casa-Variazione della rendita richiesta dal venditore senza comunicarla all'acquirente e al notaio-Illegittimità dell'accertamento in rettifica-Sussiste.

Il contribuente che acquista una “prima casa” e riceve un avviso di accertamento in rettifica di una rendita variata dal venditore, ma mai comunicata a lui e al notaio rogante, ha diritto all'annullamento della pretesa impositiva.

432) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.491/1/2013- dep.il 17/7/2013-Presidente Lauro-Relatore Panzini- Pennatini/Comune di Roma.

Tributi locali-ICI-Proprietà appartamento negata da signora di veneranda età-Dovere dell'ufficio - Accedere alla conservatoria per accertare la realtà.

A fronte dell'effettiva titolarità dell'appartamento oggetto del gravame negata dalla contribuente di veneranda età, l'ufficio aveva l'onere di fare opportune ricerche presso la conservatoria dei registri immobiliari onde appurare l'effettiva realtà della situazione.

433) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.53/20/2013- dep.il 9/4/2013-Presidente- Meloncelli -Relatore –Brunetti- Trevisani/Comune di Fara in Sabina.

Tributi locali-ICI -Soggetto che occupa immobile sine titolo-Esclusione.

L'ICI non ha per oggetto passivo il soggetto che occupi un bene immobile *sine titolo*.

Riferimenti normativi: DLgs n.504/1992, art.3.

434) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.188/20/2013- dep.il 12/9/2013-Presidente- Meloncelli -Relatore –Gizzi- Romeo Carni/Comune di Civitavecchia.

Tributi locali- ICI - Accertamento - Annullamento su istanza di autotutela - Estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Compensazione delle spese a seguito di rinuncia del contribuente al ristoro delle spese processuali



L'annullamento, nell'esercizio del potere di autotutela, dell'atto amministrativo d'imposizione tributaria comporta l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Sono compensate le spese del giudizio dichiarato estinto per l'annullamento, in sede di autotutela, dell'atto amministrativo d'imposizione tributaria, se il contribuente rinunci al ristoro delle spese processuali

**435) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.153/20/2013- dep.il 10/10/2013-
Presidente- Meloncelli -Relatore –Brunetti—Razzi/Comune di Roma.**

Tributi locali-ICI- Avviso accertamento con effetto attribuzione rendita catastale-Possibilità.

L'avviso di accertamento dell'ICI, adottato ai sensi dell'art. 74.3 L. 21 novembre 2000, n. 342, produce anche l'effetto di attribuzione o di modificazione della rendita catastale.

Riferimenti normativi: L. n.342/2000, art.74.3.

**436) Comm. Trib. Prov. di Roma-Sez.n. 27 –Sent. n.12/27/2013- dep.il 18/1/2013-Presidente
De Renzis-Relatore Tattoli –Ospizio S.S. Cuore/Comune di Roma**

Tributi Locali - ICI - Istituto Religioso - Ospizio Salesiano - Immobili che non abbiano esclusivamente natura commerciale - Esenzione - Compete

L'inciso "l'esenzione disposta dall'art. 7 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 504/92 s'intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale" deve essere interpretato nel senso che per l'assoggettamento ad ICI occorre che le attività abbiano totalmente natura commerciale. Il D.L. 30 settembre 2005 n. 203 art. 7 comma 2/bis, aggiunto dalla legge di conversione 2.12.2005 n. 266 art. 1 comma 133 ed infine sostituito dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223 art. 39 convertito nella legge 4 agosto 2006 n.248, nell'estendere l'esenzione disposta dall'art. 7 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504 /92 alle attività ivi indicate precisava "a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse" (versione originaria) e poi nella versione vigente a quelle "che non abbiano esclusivamente natura commerciale".

**437) Comm. Trib. Prov. di Roma-Sez.n. 27 –Sent. n.128/27/2013- dep.il 18/2/2013-
Presidente-De Renzis -Relatore Tattoli –Chiarelli/Comune di Galliciano nel Lazio**

ICI – Variante al P.R.G.- Edificabilità dei terreni – Misure di salvaguardia – Tassabilità – Non sussiste



Un terreno, inserito nel P.R.G. come area edificabile, deve essere tassato all'ICI come terreno agricolo ove la effettiva edificabilità risulti soggetta a norme di salvaguardia (legge 3.11.1952 n. 902 e DPR 380/11).

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 21644/2004.

**438) Comm. Trib. Prov. di Roma-Sez.n. 27 –Sent. n.184/27/2013- dep.l'11 aprile 2013-
Presidente-De Renzis -Relatore Tattoli – Comune di Vicovaro/Ater della Provincia di Roma**
*ICI – Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica – Esenzione – Non sussiste -
Riduzione – Compete*

L'ATER svolge un'attività imprenditoriale propria e pertanto non può essere considerato esente dall'ICI ex art. 7 comma 1 lett. i del D. Lgs. 504/92, norma che ha natura speciale e derogatoria dalla norma generale ed è perciò di stretta interpretazione e non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate stante il divieto non solo di applicazione analogica ma anche di interpretazione estensiva. Spetta invece la riduzione prevista dall'art. 8 comma 4 d. lgs. 504/92-
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 28160/08, 125444/10, 6556/12.





TRIBUTI LOCALI IRAP

**439) Comm. Trib. Provinciale di Roma-Sez.n. 32–Sent. n.254/32/2013- dep.il 25/6/2013-
Presidente- Relatore Galbiati-Temperini/Ag. entrate Dir. Prov. Roma 1.**

IRAP-Cartella pagamento-Autonomia organizzazione-Prova-Deve essere fornita dall'ufficio.

E' annullabile la cartella di pagamento emessa per omesso versamento dell'IRAP nel caso in cui l'ufficio non abbia fornito prova dell'autonomia organizzazione del soggetto passivo dell'imposta.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973,art.36bis.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 3678/2007;CTR Lazio n.267/2010 e Bari n.281/2010.

**440) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 424/14/2013- dep.il 12/6/2013-
Presidente Amodio-Relatore Tozzi-Mini/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1.**

IRAP-Collaborazioni occasionali di terzi senza nesso con la produzione del reddito-Stabile organizzazione-Esclusione.

Le collaborazioni occasionali da parte di altri professionisti o società che non hanno alcun nesso causale con la produzione del reddito del contribuente sono irrilevanti per ravvisare l'esistenza di un'autonoma organizzazione.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 13038/2009.

**441) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 163/6/2013- dep.il 28/5/2013-Presidente
Lauro-Relatore Taglienti- Ramondelli./Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1.**

IRAP-Applicazione sanzioni-Esclusione.

E' fondata la contestazione dell'applicazione delle sanzioni in tema d'IRAP ,perché è innegabile che sui presupposti di tale imposta si è sviluppata una giurisprudenza tutt'altro che chiara e univoca.



442) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 431/14/2013- dep.il 19/6/2013- Presidente Amodio-Relatore Tarantino- Costr, Gen. Sycic spa/ Ag. Entrate Dir. serv. contribuenti sett. Dichiarazioni.

IRAP-Violazioni obbligo versamento-Riduzioni sanzioni prima del 2007-Esclusione-Incertezza sulla norma-Esclusione-Comunicazione irregolarità-Impugnabilità-legittimità.

La comunicazione di irregolarità è impugnabile.

Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste in linea generale per gli altri tributi non si applicano alle violazioni dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'IRAP prima del 2007.

Non sussiste obiettiva incertezza sull'effettiva applicabilità della disciplina IRAP.

Riferimenti normativi: DLgs n.472/1997,art.13;L. n.106/2005,art.1;DLgs n 462/1997,art.2,c. 2;L. n.206/2006,art.1.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 17010/2012,10987/2011,24670/2007.

443) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.89/20/2013- dep.il 11/6/2013-Presidente-Meloncelli- Relatore–Gizzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2/Belloni.

IRAP-Deposito copia dichiarazioni redditi-Onere probatorio-Non soddisfatto se ufficio contesta spese.

L'onere probatorio che grava sul contribuente non è soddisfatto con il deposito delle copie delle dichiarazioni dei redditi se le spese sostenute per quantità e qualità sono contestate dall'ufficio.

Riferimenti normativi: DLgs n.446/1997,art.2.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 4929/2012,23906/2011,12108/2009.

444) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.152/21/2013- dep.il 29/5/2013-Presidente – Cappelli- Relatore -Anastasi– Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 1/Age control spa.

IRAP-Società beneficiaria prestazioni per lavoro interinale-Costi-Indeducibilità.



I costi afferenti alla provvista di lavoro interinale vanno classificati dal punto di vista sostanziale della relativa funzione economica e non dal punto di vista formale.

Tali costi vanno esposti in bilancio come costi per il personale e non come costi per l'acquisizione di servizi, il che ne comporta la pratica indeducibilità per la società beneficiaria delle prestazioni di lavoro interinale.

Riferimenti normativi: art. 2423 c.c. DLgs n. 446/1997, art. 11, c. 2.

445) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 20 –Sent. n. 145/20/2013- dep. il 2/7/2013- Presidente- Patrizi -Relatore -Brunetti- Fradusco/ Agenz. Dir. Prov. Uff. Controlli Roma.

IRAP-Cartella di pagamento dell'IRAP ex art. 36-bis DPR n. 600/73 - impugnazione per la correzione della dichiarazione tributaria – Ammissibilità-Autonomia organizzazione-Onere della prova-Ufficio.

Se il contribuente ricorre contro la cartella di pagamento dell'IRAP ex art. 36-bis DPR 29 settembre 1973, n. 600, contestando la debenza dell'imposta per errore della sua dichiarazione tributaria, è onere dell'Ufficio dimostrare l'esistenza dell'autonoma organizzazione.

446) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 20 –Sent. n. 80/20/2013- dep. il 22/5/2013- Presidente- Meloncelli -Relatore -Intelisano- Agenz. Dir. Prov. Uff. Controlli Roma/Belardinelli.

IRAP- giudicato esterno - efficacia limitata al periodo d'imposta per il quale esso si è formato

L'efficacia del giudicato esterno in materia di IRAP non può estendersi ad un anno d'imposta diverso da quello per il quale esso si è formato.

447) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 20 –Sent. n. 19/20/2013- dep. il 21/1/2013- Presidente- Meloncelli -Relatore –D'Andria- Agenz. Dir. Prov. Uff. Controlli Roma/Lucignani.

IRAP- giudicato esterno - Medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale - soggetto passivo di IRAP - condizioni



Il medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che non si avvalga di personale dipendente e disponga di una struttura conforme agli standard imposti dalla ASL, non esercita un'attività autonomamente organizzata e non è, quindi, soggetto passivo di IRAP.

448) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.19/20/2013- dep.il 21/1/2013- Presidente- Meloncelli -Relatore –Gizzi-De Vivo/ Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma.

IRAP- Oggetto - qualità - Elevatezza del reddito - Esclusione

L'IRAP non è dovuta in mancanza di autonoma organizzazione, indipendentemente dall'ammontare del reddito derivante dall'attività svolta.

Ricade sull'ufficio l'onere di provare che per l'IRAP, che sia oggetto di richiesta di rimborso, è stata presentata domanda di condono.

449) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.163/20/2013- dep.il 22/4/2013- Presidente- Meloncelli -Relatore -Intelisano- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma/Tomarelli.

IRAP- Condivisione delle prestazioni di un lavoratore dipendente con un collega di studio- Organizzazione autonoma.

La condivisione con un collega di studio delle prestazioni di un lavoratore dipendente realizza l'esistenza di un'autonoma organizzazione nello svolgimento di attività di lavoratore autonomo.

450) Commissione Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.3/20/2013- dep.il 5/2/2013- Presidente- Meloncelli -Relatore –Gizzi- Agenz.Dir. Prov. Uff. Controlli Roma/Rocco.

IRAP- Rimborso - Condono - Prova - Onere dell'Ufficio.

L'Ufficio, che eccepisca l'effetto preclusivo del condono rispetto al rimborsabilità dell'IRAP, ha l'onere di provare con documentazione idonea il fatto costitutivo dell'eccezione.



TRIBUTI LOCALI TARSU - TIA

451) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 83/14/2013- dep.il 14/2/2013-Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia- Roma capitale/Bussi.

Tributi locali-TARSU-Notifica-Termine ex L. n.156/2005-Esclusione-Termine decadenza ex L. n.296/2006-Esclusione-Solo termine prescrizione decennale.

In tema di notifica di tributi locali non è applicabile il termine della L. N.156/2005,né quello di decadenza di cui all'art.1,comma 163,della L. N.296/2006,ma solo quello della prescrizione ordinaria.

Riferimenti normativi: L. n.156/2005;L. n.296/2006,art.1,comma 163.

452) Sent. n.4/1/2013- dep.il 2/1/2013-Presidente Lauro-Relatore Panzini- Imm. Sublacense snc/Comune di Subiaco.

Imposte locali-TARSU-Immobile non utilizzato-Omessa denuncia-Conseguenze-Inversione della prova.

L'omissione della denuncia che l'immobile oggetto della TARSU non è stato assolutamente utilizzato, inagibile e privo di qualsiasi utenza non comporta alcuna decadenza, ma solo l'inversione della prova a carico del contribuente.

Riferimenti normativi: DLgs n.507/1993,art.62,comma 2.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 19379/2003.

453) Presidente Lauro-Relatore Tozzi-Agente riscossione Roma Equitalia sud spa/Presid. Cons. Ministri Dip. Protez. civile.

Tributi locali-TARSU- Prova del pagamento-Documento da esibire.

Non possono considerarsi prove liberatorie i prospetti contabili e le varie dichiarazioni provenienti dallo stesso debitore ricorrente.



Riveste efficacia liberatoria solo il rilascio di univoca attestazione di pagamento proveniente dal creditore e contenente l'ammontare della somma corrisposta e il titolo per il quale la corresponsione è avvenuta.

454) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.260/38/2013- dep.il 8/7/2013-Presidente Favaro -Relatore Torrice- Comune di Genzano/Cianfanelli.

Tributi locali-TARSU-Cartella di pagamento-Notifica-Decadenza-Termine-5 anni.

In tema di riscossione della TARSU la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dall'art.72,comma primo del DLgs n.507/1992 si riferisce esclusivamente alla formazione e notifica del ruolo; comunque deve avvenire nel termine di prescrizione di 5 anni.

Riferimenti normativi: DLgs n.507/1992.art.72,comma primo;art.2948,comma 4 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 24679/2011.

455) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.171/2/2013- dep.il 16/7/2013-Presidente Oddi-Relatore Fantini-AMA spa/Busin.

Tributi locali-TARI-Parcheggio-Tassabilità-Legittimità.

Il parcheggio configura attività commerciale ed è soggetto al pagamento della Tari.

Riferimenti normativi: DLgs n.22/1997.

456) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 429/14/2013- dep.il 18/6/2013-Presidente Amodio-Relatore Ciano-Mazzocco srl/AMA spa.

Tributi locali TARSU TIA- Fattura dopo il 31/5/2010-Giurisdizione tributaria-Esclusione.

Le controversie relative alla TIA dopo l'entrata in vigore del DL n.78/2010 (31/5/2010)rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: DL. N.79/2010,conv. L.n.122/2010,art.14,c.33;DLgs n.22/1997,art.49.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3293/2012,5831/2012.



457) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.617/1/2013- dep.il 8/10/2013-Presidente Lauro-Relatore Mezzacapo-Comune di Castel Madama/Pacifici.

TARSU-Domanda per riduzione della tassa-Deve essere presentata ogni anno.

Non è sufficiente la presentazione dell'istanza di riduzione per alcuni anni della TARSU.

Questa deve essere presentata ogni anno.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 775/2011.

458) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38–Sent. n.459/38/2013- dep.il 12/11/2013-Presidente Favaro-Relatore De Santi- AMA spa/Sebastiani.

Tributi locali-TARSU-Calcolo della superficie catastale come da regolamento del Comune di Roma-Illegittimità-Sussiste.

Non si può calcolare la superficie catastale puramente e semplicemente moltiplicando tutti i vani catastali indistintamente per la misura media di un vano utile principale, come da regolamento edilizio del Comune di Roma, ciò in quanto la legge valuta in maniera diversa i vani di un immobile attribuendo ai vani accessori a servizio indiretto o pertinenziali una superficie pari alla metà dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto.

459) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.204/29/2013- dep.il 8/7/2013-Presidente Gargani-Relatore Cottone- AMA spa/Capodicasa.

Imposte locali-TIA-Fatture con IVA-Illegittimità-Sussiste.

Non è applicabile l'IVA alle fatture del gestore dei rifiuti solidi urbani.

Riferimenti normativi: DLgs n.152/2006;DLgs n.22/1997,art.49.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 8383/2013.

460) Comm. Trib. Prov. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.3/12/2012- dep.il 14/1/2013-Presidente Santaroni -Relatore Maugeri –Bernardi/Comune di Anzio/Equitalia Sud spa



Tributi locali – TARSU -

È dovuta la TARSU per l'immobile per il quale non sia stata fornita la dimostrazione di previa cessazione delle forniture di gas, energia elettrica ed acqua.





TRIBUTI LOCALI TOSAP - COSAP

461) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.578/1/2013- dep.il 13/9/2013-Presidente Lauro-Relatore Tozzi-Brescaini/Comune Santa Marinella.

TOSAP-Accesso cancello prima della tassa-Tassabilità-Esclusione.

Non sono sottoposte a TOSAP quelle occupazioni realizzate prima della costituzione della servitù, perché quest'ultima si considera sorta nel rispetto della situazione di diritto e di fatto preesistente.

Nella specie l'accesso al cancello era esistente da tempo immemorabile.

Prassi: RM n.220/E del 19/11/1997.

462) Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9 –Sent. n.251/9/2013- dep.il 22/7/2013-Presidente Patrizi-Relatore Pieroni-Pontificio collegio irlandese/Comune di Roma.

Tosap-Ricostruzione muro di cinta-Tassabilità-Esclusione.

L'esigenza della ricostruzione di un muro di cinta essendo di primaria necessità per garantire la sicurezza dell'attività religiosa all'interno del collegio ha diritto ad essere esentata dalla Tosap.